




ANNUARIO
2018



INDICE

Parte I – La CSEA: ruolo istituzionale e attività

1. Scopo e struttura del documento	8
2. Cenni storici	8
3. La trasformazione in ente pubblico economico	8
4. Attività conseguenti alla trasformazione	9
4.1 Approvazione degli atti fondamentali di organizzazione	9
4.2 Organi e titolari di incarichi	9
4.3 Riassetto istituzionale	10
4.4 Organizzazione degli uffici	11
4.5 Copertura del fabbisogno di organico	12
5. Attività istituzionali	14
5.1 I compiti e le funzioni della CSEA	14
5.2 Sviluppo storico delle attività gestite	15
5.3 Movimentazioni finanziarie	16
5.4 Recupero crediti	20
5.5 Proventi finanziari e destinazioni	21
6. Attività di funzionamento	21
7. Situazione contenzioso	23
8. Sviluppo sistemi informativi	24
9. Anticorruzione, trasparenza e <i>privacy</i>	24
10. Verifiche ispettive	26

Parte II - Descrizione delle attività istituzionali

Premessa	30
11. Settore elettrico	31
11.1 Riscossione degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti della distribuzione di energia elettrica	31




11.2	Riscossione delle ulteriori componenti del servizio di maggior tutela elettrico	36
11.3	Recupero incentivi <i>ex</i> provvedimento CIP 6/92	38
11.4	Fondo eventi eccezionali	38
11.5	Fondo utenti media tensione	40
11.6	Sistema indennitario elettrico	41
11.7	Meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema elettrico	42
11.8	Meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili del servizio di salvaguardia elettrico	44
11.9	Meccanismo di compensazione della morosità dei clienti finali del servizio di maggior tutela elettrico	46
11.10	Meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti del servizio di maggior tutela elettrico	47
11.11	Meccanismo di compensazione degli oneri per l'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela elettrico	49
11.12	Meccanismo di incentivazione della bolletta elettronica di energia elettrica	50
11.13	Integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori	51
11.14	Regimi tariffari speciali – RFI S.p.A.	52
11.15	<i>Decommissioning</i> nucleare	53
11.16	Imprese a forte consumo di energia elettrica	53

12. Settore gas **58**

12.1	Riscossione degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti del trasporto di gas naturale	58
12.2	Regolazione del gettito a copertura dei costi di ripristino dei siti ospitanti infrastrutture di rigassificazione del gas naturale	61
12.3	Regolazione del fattore di copertura dei ricavi delle imprese di rigassificazione del gas naturale	61
12.4	Riscossione degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti della distribuzione di gas naturale	62
12.5	Regolazione della componente di commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale	65
12.6	Regolazione della componente a copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento del gas naturale	67
12.7	Servizio di stoccaggio del gas naturale - Aste	68
12.8	Sistema di bilanciamento del gas naturale	70
12.9	<i>Default</i> trasporto gas - meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento	71
12.10	Servizi di ultima istanza gas - meccanismi di reintegrazione della morosità	72
12.11	Qualità del servizio di distribuzione gas naturale	74

12.12	Oneri connessi agli interventi di interruzione del gas naturale	75
12.13	Meccanismo di assicurazione dei clienti finali gas	76
12.14	Meccanismo di incentivazione della bolletta elettronica di gas naturale	77
13.	Settore idrico	78
13.1	Riscossione componenti del servizio idrico integrato	78
14.	Perequazioni settori elettrico e gas	80
14.1	Perequazioni trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica	80
14.2	Perequazioni servizio maggior tutela, usi propri e perdite di rete del settore elettrico	84
14.3	Perequazioni distribuzione e misura del gas naturale	86
14.4	Perequazioni trasporto del gas naturale	88
14.5	Perequazione stoccaggio del gas naturale	90
15.	Meccanismi eventi sismici	91
16.	Progetti a vantaggio dei consumatori	93
17.	Bonus sociale	96
17.1	Bonus sociale elettrico	96
17.2	Bonus sociale gas	97
17.3	Bonus sociale idrico	99
18.	Ricerca di sistema del settore elettrico	100
18.1	Accordi di Programma	101
18.2	Bandi di gara	102
18.3	Gestione esperti	103
18.4	Diffusione dei risultati	103
19.	Altre attività	104
Parte III - Descrizione dei conti di gestione		
20.	Settore elettrico	114
21.	Settore gas	119
22.	Settore idrico	125







**LA CSEA:
RUOLO ISTITUZIONALE E ATTIVITÀ**

1. SCOPO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento ha come scopo quello di illustrare le attività svolte dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche CSEA o Cassa) nel corso del 2018, rendendole accessibili sul proprio sito *internet* (www.csea.it), anche prima dell'approvazione del Bilancio di esercizio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito anche MEF) di intesa con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche Autorità o ARERA).

La CSEA, ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza dell'ARERA e del MEF, opera nei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici, amministrando i conti di gestione dei cosiddetti "oneri generali di sistema" e di ulteriori componenti, alimentati da appositi corrispettivi tariffari delle bollette e destinati a rilevanti obiettivi di interesse pubblico dei settori di competenza, tra i quali la tutela dei consumatori svantaggiati, la promozione della Ricerca di sistema del settore elettrico, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia.

Il documento è articolato in tre parti. Nella **Parte I** si ripercorre il ruolo istituzionale di CSEA nei settori di attività, nella **Parte II** sono rappresentate le singole attività svolte per settore, secondo uno schema ricorrente che include il quadro normativo e regolatorio, le attività e i dati rilevanti e infine, nella **Parte III**, vengono descritti i diversi conti di gestione amministrati.

2. CENNI STORICI

La CSEA (già CCSE – Cassa conguaglio per il settore elettrico) è stata istituita il 1° settembre 1961 in occasione della unificazione delle tariffe elettriche in tutto il territorio nazionale con il provvedimento del CIP - Comitato interministeriale dei prezzi - n. 941 con la denominazione di "Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche", con il compito di compensare le perdite delle imprese minori derivanti dall'unificazione delle tariffe elettriche.

Con il provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1974, istitutivo del c.d. "sovrapprezzo termico", la Cassa ha assunto la denominazione di "Cassa conguaglio per il settore elettrico", con funzioni finalizzate al rimborso dei maggiori

oneri di produzione di energia, gravanti sulle imprese termoelettriche per il rincaro degli olii combustibili.

Nel tempo, alla funzione perequativa si sono affiancate nuove e differenti attività che hanno portato all'attuale connotazione, in linea con l'evoluzione del quadro regolatorio, e che hanno interessato produzione, trasmissione, distribuzione, vendita di energia elettrica e gas. Infine la CSEA è stata chiamata a ricoprire un ruolo anche nell'ambito del servizio idrico integrato (L. 22 dicembre 2011, n. 214, trasferimento all'ARERA delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici).

3. LA TRASFORMAZIONE IN ENTE PUBBLICO ECONOMICO

L'art. 1, comma 670, della legge di stabilità 2016¹, ha disposto la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico – CCSE in **ente pubblico economico** con la denominazione di Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA, operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposta alla vigilanza del MEF e dell'ARERA.

La trasformazione è stata disposta al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attività di servizio svolte a favore delle imprese nei settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico e, in particolare, allo scopo di valorizzare i ricavi delle prevalenti attività economiche di accertamento, riscossione, versamento, supporto finanziario, informatico e amministrativo.

Con la trasformazione è stato previsto un patrimonio iniziale dell'Ente, pari a 100 milioni di euro, costituito con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze. La trasformazione dell'Ente ha, inoltre, prodotto il beneficio di fornire alla Cassa gli strumenti per risolvere l'annosa questione relativa al personale in servizio che, fino alla data dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2016, era interamente distaccato da società pubbliche operanti nel settore energetico (Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., Acquirente unico - AU S.p.A. e Società gestione impianti nucleari - Sogin S.p.A.).

La CSEA, in qualità di ente pubblico economico, non è più ricompresa nell'ambito di applicazione del Testo

¹ Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

Unico del Pubblico impiego (D. Lgs. 165/01).

Nella norma di trasformazione è stato, dunque, previsto che la CSEA avviasse procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura del proprio fabbisogno di organico, riconoscendo un titolo preferenziale, ma non essenziale, ai candidati che avessero prestato servizio presso la Cassa per un periodo di almeno dodici mesi antecedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della candidatura.

A decorrere dall'entrata in vigore della norma citata, gli Organi dell'Ente e gli uffici hanno proceduto ad individuare e porre in essere tutte le attività necessarie a rendere effettiva la trasformazione e a gestirne i riflessi.

4. ATTIVITÀ CONSEGUENTI ALLA TRASFORMAZIONE

4.1 Approvazione degli atti fondamentali di organizzazione

Lo *Statuto della CSEA* è stato approvato con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2016, sentita l'Autorità.

Successivamente, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2017, sentita l'Autorità, è stato approvato il *Regolamento di organizzazione e funzionamento della CSEA*.

Il *Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA*, deliberato il 28 novembre 2017 dal Comitato di gestione, è stato approvato con deliberazione dell'Autorità 297/2017/A del 28 aprile 2017 d'intesa con il MEF.

Il Comitato di gestione, in data 24 aprile 2018, ai sensi dell'art. 10 del *Regolamento di organizzazione e funzionamento della CSEA*, ha infine approvato il *Codice etico* dell'Ente.

4.2 Organi e titolari di incarichi

Sono organi della CSEA, ai sensi dell'art. 2 dello *Statuto*:

- il Presidente
- il Comitato di gestione
- il Collegio dei revisori

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della CSEA e sovrintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Comitato di gestione (art. 3.1 dello *Statuto*). Il Presidente è nominato per un triennio dall'ARERA d'intesa con il MEF ed è scelto fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in una o più tra le seguenti materie: economia, diritto, contabilità e finanza, energia, servizi idrici, ambiente (art. 4.1 dello *Statuto*).

Il Presidente Prof. Avv. Francesco Vetrò, nominato con la deliberazione dell'Autorità 105/2016/A, ha rassegnato le dimissioni in data 19 ottobre 2018, contemporaneamente a uno dei componenti del Comitato di gestione, Ing. Roberto Moneta.

A seguito di tali dimissioni, in applicazione dell'art. 6.3 dello *Statuto* che, nel caso di contemporanea vacanza di almeno due dei componenti del Comitato di gestione, prevede che l'Autorità, per assicurare lo svolgimento delle attività della Cassa, proceda tempestivamente alla nomina di un Commissario, con deliberazione dell'Autorità 575/2018/A del 13 novembre 2018 l'Avv. Giandomenico Manzo è stato nominato Commissario della CSEA.

IL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di gestione ha poteri di programmazione e di indirizzo ed esercita tutte le funzioni della Cassa che non siano attribuite dallo *Statuto* ad altri organi (art. 4.2 dello *Statuto*).

Il Comitato di gestione è composto dal Presidente e da altri due componenti. I componenti del Comitato di gestione sono nominati per un triennio dall'ARERA d'intesa con il MEF e sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in una o più tra le seguenti materie: economia, diritto, contabilità e finanza, energia, servizi idrici, ambiente (art. 4.1 dello *Statuto*).

Il Comitato di gestione è stato nominato, con la succitata deliberazione dell'Autorità 105/2016/A, nella seguente composizione:

- Prof. Avv. Francesco Vetrò – Presidente;
- Ing. Roberto Moneta – Componente;

- Dott. Marco Camilletti – Componente.

A seguito delle sopracitate dimissioni del Presidente Avv. Francesco Vetrò e di uno dei componenti, Ing. Roberto Moneta, intervenute il 19 ottobre 2018, l’Autorità, con la deliberazione 575/2018/A del 13 novembre 2018, ha provveduto a nominare l’Avv. Giandomenico Manzo Commissario della CSEA (art. 6.3 dello *Statuto*), in attesa della nomina del nuovo Comitato di gestione da parte di ARERA, di intesa con il MEF.

IL COMMISSARIO

Il Commissario, Avv. Giandomenico Manzo, nominato dall’Autorità in caso di contemporanea vacanza di almeno due dei componenti del Comitato di gestione, svolge le funzioni attribuite dallo *Statuto* al Presidente e al Comitato di gestione per assicurare lo svolgimento delle attività della CSEA nelle more della nomina di un nuovo Comitato di gestione (art. 6.3 dello *Statuto*).

IL COLLEGIO DEI REVISORI

I Revisori svolgono le funzioni dei sindaci delle società per azioni secondo le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili con la particolarità dell’ordinamento e del funzionamento della CSEA, nonché i compiti previsti dall’art. 20, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (art. 5.2 dello *Statuto*).

Il Collegio dei revisori è composto dal Presidente del Collegio, da due componenti effettivi e da due supplenti nominati, per un triennio, con decreto del MEF d’intesa con l’ARERA (art. 5.1 dello *Statuto*). I componenti del Collegio dei revisori sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali o tra i dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze o di pubbliche amministrazioni operanti nei settori attinenti a quello di attività della Cassa (art. 5.3 dello *Statuto*).

Il Collegio dei revisori in carica, nominato con decreto del MEF del 22 gennaio 2018 per un triennio, è così costituito:

- Dott. Francesco Ali: Presidente;
- Dott. Calogero Mauceri: Componente effettivo;
- Dott.ssa Serena Lamartina - Componente effettivo;
- Prof. Maurizio Paternò di Montecupo - Componente supplente;
- Dott.ssa Gloria Pacile - Componente supplente.

Il *Regolamento di organizzazione e funzionamento* prevede, altresì, che la Cassa si avvalga di un **Direttore generale**, nominato dal Comitato di gestione, con l’approvazione dell’Autorità, per un periodo di durata non superiore a cinque anni. Il Direttore generale è responsabile del funzionamento dell’Ente, è preposto alla direzione ed al controllo delle attività degli uffici della CSEA ed esercita i poteri di spesa relativi (art. 4.2 del Regolamento). L’attuale Direttore generale della CSEA, Ing. Enrico Antognazza, è stato nominato con delibera del Comitato di gestione dell’11 maggio 2018, approvata dall’ARERA con deliberazione 310/2018/A, e l’incarico decorre dal 1° giugno 2018 per una durata di tre anni, eventualmente rinnovabili di ulteriori due anni. Inoltre, il D.P.C.M. 16 maggio 2018 ha stabilito che CSEA sia sottoposta al controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 259/1958 e, dal 3 agosto 2018, il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti ha nominato il Consigliere Elena Tomassini “**Delegato titolare al controllo sulla gestione finanziaria della Cassa**”. Dal 28 agosto 2018 il Consigliere partecipa alle riunioni del Comitato di gestione.

Infine, ai sensi dell’art. 13 del Codice etico, con deliberazione commissariale del 21 dicembre 2018, la CSEA ha nominato **Garante del Codice etico**, con incarico avente durata di tre anni a decorrere dal 23 gennaio 2019, il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato nonché Segretario generale della Giustizia amministrativa, Gabriele Carlotti.

4.3 Riassetto istituzionale

In parallelo alle attività di predisposizione dei menzionati atti di costituzione e funzionamento, è stato necessario adattare le regole operative alla normativa applicabile agli enti pubblici economici, al fine di garantire la piena *compliance* delle attività e dei processi, anche nel rispetto dei limiti di spesa derivanti dalle norme di *spending review* applicabili alle amministrazioni pubbliche inserite nell’elenco ISTAT, ma non ricomprese, come per il periodo precedente alla trasformazione, nell’ambito di applicazione del Testo Unico del Pubblico impiego.

Nell’ambito di questa attività di riassetto istituzionale, è stato compito degli uffici assicurare il passaggio dalla contabilità finanziaria di cui al D.P.R. n. 97/2003 alla **contabilità civilistica** conseguente all’applicazione del


D. Lgs. 139/2015, del D. Lgs. 91/2011 e del DM 27 marzo 2013, già a decorrere dal Bilancio 2017.

4.4 Organizzazione degli uffici

Con deliberazione 774/2017/A del 23 novembre 2017, l'ARERA ha approvato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del *Regolamento di organizzazione e funzionamento della CSEA*, la nuova organizzazione degli Uffici della Cassa, assunta con deliberazione del Comitato di gestione del 25-26 settembre 2017. La nuova organizzazione degli Uffici della Cassa prevede che dalla Direzione generale dipendano 7 unità organizzative di primo livello (Aree) ed un ridotto numero di unità organizzative di secondo livello (5 uffici). Tra le altre, è stata individuata un'Area tecnico-operativa la cui denominazione contiene un richiamo alla vocazione ambientale della CSEA, in

attesa del riconoscimento di un ruolo anche nel settore dei rifiuti, che si aggiunge a quello del servizio idrico integrato. Inoltre, è stata istituita un'Area che ha il compito di curare, oltre la Ricerca di sistema, anche lo sviluppo di nuove attività, promuovendo il ruolo della CSEA, in primo luogo presso l'ARERA, ma anche presso le altre istituzioni, gli operatori del settore e i *media*. In virtù della costituzione dell'organico proprio di CSEA e della corrispondente riduzione delle unità di personale in distacco, è stata, altresì, istituita un'Area Personale. La funzione Audit, alla quale sono assegnate attività a supporto del Direttore generale e dell'organo di indirizzo politico, ha il compito di incrementare il sistema dei controlli interni. Infine, è stato valorizzato il controllo di gestione, come strumento di gestione degli uffici in termini di efficacia ed efficienza amministrativa.

ORGANIGRAMMA CSEA



4.5 Copertura del fabbisogno di organico

Il *Regolamento di organizzazione e funzionamento*, all'art. 3.1, fissa la **consistenza dell'organico della CSEA in 60 unità**, inclusi i distaccati, di cui tre appartenenti al ruolo dirigenziale, oltre al Direttore generale, e stabilisce che i rapporti di lavoro del personale dipendente siano disciplinati dalle norme che regolano il rapporto di lavoro privato e dalla contrattazione collettiva del settore elettrico (comparto di provenienza del personale distaccato).

In relazione ai compiti previsti dall'art. 1, comma 520 della legge di bilancio 2018, è prevista la possibilità, in capo ad ARERA, di avvalersi di CSEA per monitorare l'attuazione degli interventi di miglioramento del sistema idrico (in particolare gli acquedotti), effettuati dagli enti di governo d'ambito e dagli altri soggetti a ciò preposti, con possibilità di adeguamento della pianta organica CSEA². Con l'approvazione dello *Statuto*, si è operato per agevolare il passaggio del personale distaccato in servizio al nuovo Ente, consentendo alla CSEA di consolidare *“le specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'ente e non agevolmente acquisibili all'esterno”* (cfr. legge di stabilità 2016).

Sul punto, la questione più delicata è stata quella di garantire al personale in distacco che optasse per il passaggio in CSEA lo stesso trattamento normativo ed economico goduto presso le Società distaccanti, ivi incluse le tutele previste in caso di licenziamento illegittimo di cui all'art. 18 dello *Statuto dei Lavoratori*.

A tal fine, anche a seguito del parere dell'Avvocatura dello Stato del 21 marzo 2016, è stato possibile prevedere che, ferma restando la necessità di svolgere procedure di selezione pubblica per la copertura del proprio fabbisogno di organico, laddove fossero risultati vincitori delle procedure medesime risorse già impiegate presso CSEA come distaccati, si sarebbero potute effettuare

cessioni di contratto di lavoro (disposizione poi ripresa dall'art. 11 dello *Statuto*).

Intensa, inoltre, è stata l'interlocuzione con le organizzazioni sindacali (OO.SS.), al fine di assicurare in CSEA lo stesso trattamento normativo ed economico goduto presso le società distaccanti e, a tal fine, si è sviluppata la contrattazione di secondo livello in materia di orario di lavoro, istituti connessi e trattamenti economici integrativi di quello fondamentale.

Nella fase di prima applicazione della legge di Stabilità 2016 e con l'obiettivo di ricostituire la consistenza organica di 53 unità, ritenuta quale consistenza minima necessaria a garantire la continuità dell'Ente, si sono svolte tre selezioni pubbliche caratterizzate dal riconoscimento di un titolo preferenziale al personale già in distacco.

Chiusa questa prima fase, la CSEA ha approvato, il 29 gennaio 2018, un Piano delle assunzioni ed avviato ulteriori tre procedure di selezione, senza la previsione di alcun titolo preferenziale a favore del personale distaccato.

In esito ai processi sopra citati, l'organico della CSEA si è attestato su **49 unità** al 31 dicembre 2018, delle quali 42 dipendenti CSEA e 7 dipendenti distaccati dal GSE S.p.A.. Nel computo è escluso il Direttore generale. Ulteriori assunzioni programmate per il mese di gennaio 2019 hanno portato **l'organico della CSEA ad attestarsi su un totale di 51 unità**, delle quali 47 dipendenti CSEA e solo 4 unità di personale distaccato, oltre al Direttore generale.

Complessivamente le unità di personale distaccato sono state ridotte da 49 unità, presenti alla data della trasformazione, a 4 unità presenti al 31 marzo 2019.

² L'art. 1, comma 520, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce che *“L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, avvalendosi anche della Cassa per i servizi energetici e ambientali, monitora l'andamento dell'attuazione degli interventi e sostiene gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi della sezione « acquedotti » per eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi. Le funzioni attribuite alla medesima Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dai commi da 516 a 525 sono esercitate con i poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. La dotazione organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali può essere adeguata ai compiti previsti dal presente comma con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei limiti delle disponibilità del bilancio della Cassa medesima”*.

EVOLUZIONE DELL'ORGANICO NELL'ULTIMO TRIENNIO *				
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.03.2019
CSEA	0	17	42	47
GSE S.P.A.	46	31	7	4
AU S.P.A.	1	-	-	-
SOGIN S.P.A.	2	2	-	-
TOTALE	49	50	49	51

*La consistenza indicata non include il Direttore generale.

Di seguito si riportano le tabelle *(i)* dell'evoluzione dell'organico tra il 31 dicembre 2017 e i primi mesi dell'organico per l'anno 2018 e *(iii)* delle variazioni del 2019.

CONSISTENZA DELL'ORGANICO CSEA*												
	31/01/18	28/02/18	31/03/18	30/04/18	31/05/18	30/06/18	31/07/18	31/08/18	30/09/18	31/10/18	30/11/18	31/12/18
CSEA	18	24	24	24	23	33	37	38	38	41	44	42
GSE	28	20	20	20	18	18	11	11	11	11	7	7
TOTALE	46	44	44	44	41	51	48	49	49	52	51	49

* La consistenza indicata non include il Direttore generale

VARIAZIONI ORGANICO DAL 31/12/2017 AL 31/03/2019	
NUOVE ASSUNZIONI	25
CESSIONI DEL CONTRATTO DI LAVORO DAL GSE A CSEA	9
RIENTRI DEL PERSONALE DISTACCATO PRESSO LE SOCIETÀ DISTACCANTI	19
DIMISSIONI	4
ALTRE USCITE	1

Alle unità in organico, si affiancano le risorse in somministrazione di lavoro, cui la CSEA ha fatto e fa ricorso nei limiti delle previsioni di legge.

Al 31 dicembre 2018, i lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono 4 e portano il numero dei lavoratori in servizio a **53 unità**. Sempre nel corso dell'anno 2018, su indicazione del Comitato di gestione, è stato avviato un processo di analisi organizzativa finalizzato a fornire elementi di valutazione e spunti per:

- aggiornare la consistenza dell'organico anche eventualmente oltre le 53 unità previste dal Piano delle assunzioni del 29 gennaio 2018 e s.m.i.;
- distribuire le risorse tra le unità organizzative in base all'effettivo carico di lavoro esistente;
- individuare macro criticità organizzative e di processo ed eventuali misure correttive, volte ad efficientare il lavoro degli uffici.

Il suddetto processo si è concluso con l'approvazione dei relativi esiti da parte del Commissario nella seduta del 25 gennaio 2019 e con l'aggiornamento della consistenza **dell'organico della CSEA a 57 unità** dalle 53 originariamente previste. Di conseguenza, è stato adeguato anche il Piano delle assunzioni necessario a portare l'organico CSEA a 57 unità. Il Piano, nell'ultimo aggiornamento approvato dal Commissario nella seduta del 25 febbraio 2019, prevede la selezione di 11 profili professionali e di un corrispondente numero di risorse. In data 7 marzo 2019, quindi, si è provveduto alla pubblicazione di due avvisi di selezione per 7 profili professionali ed un numero corrispondente di risorse, dei quali 4 riservati ai candidati appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della L. 68/99.

Inoltre, nel corso dell'anno 2018, è stata espletata la procedura europea per la selezione del nuovo fornitore del servizio di somministrazione di lavoro che si è conclusa con il relativo affidamento nella seduta commissariale del 12 dicembre 2018, con una previsione di spesa nel triennio 2019-2021 di circa 1.200.000 euro

o comunque fino a esaurimento delle predette risorse (cfr. capitolo 6).

5. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

5.1 I compiti e le funzioni della CSEA

La funzione principale della CSEA è rappresentata dalla riscossione, presso gli operatori dei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici, di corrispettivi tariffari accessori ai servizi erogati e presenti nelle bollette dei clienti finali, ovvero gli "oneri generali di sistema"³ e le "ulteriori componenti"⁴.

I proventi della riscossione garantiscono - in costanza di apposita gestione finanziaria - l'erogazione dei contributi e degli incentivi a favore dei soggetti che ne hanno diritto. Le regole per le riscossioni ed i pagamenti sono dettate da norme di rango primario e dai provvedimenti regolatori di ARERA. La stessa ARERA ha anche disposto la costituzione di distinti "conti di gestione", istituiti e gestiti presso la CSEA, per raccogliere il gettito di detti corrispettivi ed effettuare le relative erogazioni.

Gli impieghi e le finalità dei proventi sono di natura pubblicistica e sono posti a presidio di specifici e rilevanti interessi pubblici, così da assicurare il sussidio, tra gli altri, alle fonti rinnovabili, all'efficienza energetica, alla qualità dei servizi di pubblica utilità, all'interrompibilità, alle perequazioni generali e specifiche, alla Ricerca di sistema elettrico nazionale, al decommissioning nucleare, alla realizzazione di progetti a favore dei consumatori, alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia e al riconoscimento dei c.d. *bonus* elettrico, gas e idrico a favore dei soggetti in condizione di disagio fisico ed economico.

La CSEA, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, è dotata, altresì, di poteri istruttori a supporto dell'attività di ARERA, nonché di propri poteri di "accertamento, verificando la correttezza formale e di merito delle dichiarazioni trasmesse dagli operatori

³ Componenti tariffarie destinate alla copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema nazionale elettrico e gas (recentemente anche per il sistema idrico grazie al *bonus* sociale) e introdotte nel tempo da specifici provvedimenti normativi.

⁴ Componenti tariffarie necessarie al funzionamento dei sistemi tariffari elettrico, gas e idrico e determinate dalla regolazione di ARERA (es.: perequazione).

dei settori regolati ed esercitando i necessari poteri di controllo, anche tramite lo svolgimento di ispezioni” (art. 1. comma 5, lett. a) dello *Statuto*).

5.2 Sviluppo storico delle attività gestite

Negli ultimi anni la CSEA, in attuazione delle disposizioni dell'ARERA e del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), ha registrato un significativo incremento dei meccanismi regolatori gestiti, cumulando una serie sempre più ampia di competenze, attività e responsabilità. Tra i nuovi compiti assegnati alla Cassa, si citano, a mero titolo esemplificativo: *bonus* sociale idrico, sistema indennitario gas, censimento e gestione operativa delle agevolazioni dei soggetti a forte consumo di energia (che in prospettiva potrebbe riguardare anche le imprese a forte consumo di gas), agevolazioni per le popolazioni colpite da eventi sismici, anticipazioni finanziarie a favore di Terna S.p.A., Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., Acquirente unico - AU S.p.A., perequazione idrica, progetti a vantaggio dei consumatori, raccolta di dati tecnici e patrimoniali per la determinazione delle tariffe di distribuzione elettrica per le imprese con meno di 25.000 clienti, riforma della Ricerca di Sistema del settore elettrico (D.M. MiSE del 16 aprile 2018), ecc. Particolare menzione merita la **“riforma degli oneri generali di settore elettrico”**, in vigore dal 1° gennaio

2018, che ha comportato una importante rivisitazione delle operatività della CSEA per la riscossione del relativo gettito, come descritto nel paragrafo 11.1.

Assai di recente, inoltre, il DPCM “Fondo di garanzia per le opere idriche”, di prossima emanazione, evidenzia, oltre all'importante ruolo attribuito all'Autorità, una serie di nuovi compiti rilevanti anche per CSEA.

L'Insieme di questi nuovi e maggiori compiti rendono evidente:


- la crescente complessità e articolazione del ruolo e delle funzioni assegnate alla CSEA;
- la stretta correlazione e strumentalità tra l'attività regolatoria dell'Autorità, “a monte”, e le attività di CSEA, “a valle”;
- la sempre più evidente criticità di una pianta organica strutturalmente limitata già rispetto ai compiti attuali, con una parte del personale chiamato a svolgere attività di funzionamento, e con vincoli da *“spending review”* ancorati ad una struttura e ad esigenze completamente diverse da quelle vigenti nel 2010 (cfr. capitolo 6).

La crescita delle attività assegnate e svolte dalla Cassa, pur con una dotazione di organici limitata ed in presenza dei vincoli da *spending review*, può essere rappresentata:

- dall'aumento del numero e degli importi dei conti gestiti, dai 6 del 1999 agli attuali **59 conti** (grafico n. 1);

EVOLUZIONE CONTI DI GESTIONE 1999-2018

GRAFICO 1



LA CSEA: RUOLO ISTITUZIONALE E ATTIVITÀ

- dall'incremento dei relativi flussi finanziari e del numero di operazioni in entrata e uscita (come riportato nel paragrafo 5.3).

I **59 conti** attualmente gestiti presso due istituti cassieri sono così ripartiti:

- 26 c/c per la gestione del settore elettrico;
- 28 c/c per la gestione del settore gas;
- 3 c/c per il settore idrico;
- 1 c/c per il funzionamento dell'Ente;
- 1 c/c per il recupero coattivo dei crediti.

Oltre ai citati conti la CSEA gestisce:

- 1 c/c presso Poste Italiane dedicato all'erogazione del *bonus gas*;
- 1 c/c presso Banca d'Italia utilizzato per effettuare il versamento al Bilancio dello Stato di somme previste da specifiche disposizioni normative.

Appare utile sottolineare che i 59 conti gestiti sono estremamente differenti per volumi, stagionalità e volatilità delle movimentazioni: pertanto la CSEA

ha dovuto ricorrere nel tempo ad anticipazioni tra i diversi conti che hanno ulteriormente complicato l'*iter* amministrativo. Nella attuazione di tali anticipazioni, regolate dai provvedimenti dell'Autorità (Testi unici integrati), si è seguita la regola per cui ogniqualvolta un conto destinatario di una deliberazione di erogazione risulti incapiente, lo stesso sia finanziato, in prima istanza, da conti del medesimo settore (elettrico, gas o idrico) limitando, per quanto possibile, le operazioni tra conti di diversi settori.


5.3 Movimentazioni finanziarie

Nella gestione di detti conti, nel 2018 sono state svolte circa **30 mila operazioni**, di cui 21 mila in entrata e 9 mila in uscita. Tali operazioni hanno generato flussi complessivi in entrata/uscita pari a quasi **15,5 miliardi di euro** (7,1 miliardi in entrata ed 8,4 miliardi in uscita), come riportato nei seguenti grafici che evidenziano:

- i volumi delle movimentazioni (entrate e uscite) per settore (grafico n. 2);

MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE 2016-2018 (Mln di €)


GRAFICO 2



- le entrate per ciascun conto nel 2018 (grafico n. 3)⁵;
- le uscite per ciascun conto nel 2018 (grafico n. 4)⁵.


CONTI DI GESTIONE - ENTRATE 2018 (Mln di €)

GRAFICO 3



CONTI DI GESTIONE - USCITE 2018 (Mln di €)

GRAFICO 4



⁵ I grafici n. 3 e 4 fanno riferimento a valori superiori a 50 milioni di euro.

Con riferimento alle movimentazioni in uscita, si ritiene utile evidenziare le **tempistiche** con le quali CSEA ottempera a tali adempimenti: nei confronti degli operatori dei settori regolati, CSEA provvede alle operazioni di pagamento con tempistiche inferiori a 1 giorno, per oltre l'80% delle erogazioni, e inferiori a 5 giorni, per circa il 15% delle erogazioni; per il restante 5% delle erogazioni le tempistiche medie sono inferiori ai 20 giorni.

Ciò pur tenendo conto che ogni operazione di versamento deve essere approvata dal Comitato di gestione e, per importi superiori a 150.000 euro, devono essere altresì espletate le procedure di controllo antimafia e, per alcune erogazioni come quelle alle imprese energivore, anche quelle della Banca dati nazionale per gli aiuti di Stato.

Le **giacenze**, o disponibilità finanziarie nette, dei diversi conti gestiti dalla CSEA si sono attestate negli ultimi tre anni tra i 2 e i 7,4 miliardi di euro. Nel 2018 le giacenze complessive si sono ridotte per circa 1,3 miliardi di euro, di cui 1 miliardo⁶ di euro destinati al settore elettrico e 300 milioni di euro agli altri settori, attestandosi a circa 3,4 miliardi di euro al 31 dicembre 2018 (grafico n. 5).

È bene precisare che l'utilizzo e la gestione dei fondi raccolti presso la CSEA sono vincolati da norme primarie e dalla regolazione dell'ARERA, che aggiorna trimestralmente le aliquote sulla base del fabbisogno. Quindi la CSEA non è in grado di determinare e/o pianificare il livello atteso delle giacenze che sono ad esclusivo beneficio del sistema elettrico, gas e idrico, né può impegnare in alcun modo detti fondi per impieghi diversi da quelli cui sono destinati per i settori regolati. Nell'analisi delle giacenze appare utile ricordare come l'aggiudicazione a due istituti cassieri del servizio di cassa della CSEA, avvenuta a fine 2018 in esito a gara

europea ad evidenza pubblica (cfr. capitolo 6), separando i conti afferenti al settore elettrico da quelli afferenti ai restanti settori (gas, idrico e funzionamento), risponde ai criteri di ripartizione del rischio previsti dall'articolo 15 del *Regolamento di amministrazione e contabilità*, con una conseguente gestione più complessa sia delle giacenze che delle operazioni tra conti dello stesso settore e tra conti di settori diversi (a tal proposito si ricorda che nel 2018 i giroconti per anticipazioni sono stati complessivamente pari a 3 miliardi di euro).

Al 31 dicembre 2018 il saldo delle giacenze dei diversi settori è riportato nei grafici n. 6.1 e 6.2.

Le giacenze dei due settori risentono di effetti di stagionalità, seppure più spiccati per il settore gas/idrico/funzionamento, da una sensibile riduzione delle disponibilità a fine anno e da consistenze minime e medie di disponibilità particolarmente differenziate tra i due settori (circa 2,9 miliardi di euro per il settore elettrico e circa 400 milioni di euro per il settore gas/idrico/funzionamento, alla fine del 2018).

L'andamento delle disponibilità finanziarie nette nei conti di gestione di CSEA è caratterizzato da due aspetti principali: la stagionalità e la variazione delle erogazioni connesse ad alcune componenti tariffarie.

La stagionalità, come evidenziato nei grafici 5, 6.1 e 6.2, presenta andamenti annuali che registrano disponibilità massime in corrispondenza dei mesi estivi e significative riduzioni nel mese di dicembre.

Molto più rilevanti sono invece le variazioni relative alle erogazioni di alcune componenti tariffarie, in particolare quelle caratterizzate dai fabbisogni maggiori e destinate alla promozione delle fonti rinnovabili (ex A₃), dell'efficienza energetica (ex UC₇, RE e RE_T) o quelle legate ad eventi sismici⁷.

Alla volatilità intrinseca delle previsioni dei flussi

⁶ Al fine di individuare strumenti atti a mitigare l'incremento in bolletta dei costi delle materie prime energetiche, senza compromettere la liquidità del sistema energetico, ARERA ha richiesto a CSEA e GSE S.p.A. di elaborare previsioni di evoluzione del fabbisogno/gettito dei conti a fine 2019. ARERA ha quindi adottato una strategia di contenimento degli oneri generali di sistema elettrico, prevista sia dalla deliberazione 359/2018/R/com di aggiornamento delle aliquote del terzo trimestre 2018, che ha prodotto effetti finanziari a decorrere dal mese di ottobre 2018 per 460 milioni di euro su base trimestrale, che dalla deliberazione 475/2018/R/com di aggiornamento tariffario dell'ultimo trimestre 2018, che ha comportato una ulteriore riduzione del gettito per 460 milioni di euro.

⁷ La lunga serie storica di eventi sismici che si sono succeduti negli anni passati ha comportato anticipazioni finanziarie, compensazioni dei minori ricavi e riconoscimento degli oneri della morosità a beneficio degli operatori del settore elettrico, gas e idrico. Prendendo ad esempio il sisma del 20 maggio 2012 in Emilia, la CSEA ha finora riconosciuto agli operatori beneficiari dei meccanismi sopra richiamati complessivamente 320 milioni di euro, di cui circa il 56% erogato nell'anno successivo al sisma.

finanziari dei conti CSEA, intervengono anche altri fattori che rendono necessario disporre di un "battente" di sicurezza per il livello minimo delle giacenze nei conti. Tra questi:

- *convenzioni inattostipulate*, su proposta di ARERA, con primarie società energetiche pubbliche, per la messa a disposizione di anticipazioni finanziarie a copertura di costi indotti sulle società stesse da specifici meccanismi regolatori. Tra queste va ricordata la convenzione, stipulata alla fine del 2016, con AU S.p.A. per l'anticipazione di liquidità per acquisti sul "Mercato del Giorno Prima". La convenzione prevede che CSEA renda disponibili, su richiesta di AU S.p.A. ed entro due giorni dalla richiesta, fino a 350 milioni di euro;
- *nuovi meccanismi regolatori*, la cui introduzione può richiedere che CSEA renda disponibili importi non ancora accantonati nei conti. Ciò richiede giroconti temporanei da altri conti, che verranno poi restituiti nel tempo.

Pertanto le giacenze complessive non possono


scendere al di sotto di una soglia minima "di sicurezza", quantificata da CSEA in circa **2 miliardi di euro**, di cui **1,5** per il settore elettrico e **0,5** per i restanti settori.

Tale soglia non si discosta significativamente da quanto rappresentato da ARERA nell'audizione del 4 ottobre 2018 presso la Commissione Industria commercio e turismo del Senato e della Commissione Attività produttive della Camera in cui veniva indicata una soglia di attenzione, per le giacenze CSEA, di 1,7 miliardi di euro.

Nel 2018 sono proseguiti i trasferimenti da parte di CSEA a favore del Bilancio dello Stato, sia a titolo definitivo che temporaneo, per effetto di norme primarie estranee al settore energetico. Per la prima fattispecie sono stati versati circa 165 milioni di euro sulla base di varie norme che si sono succedute nel tempo (tra le più rilevanti si ricordano le leggi finanziarie 2005 e 2006). Per quanto concerne i trasferimenti temporanei (a cavallo di esercizio) si segnala il prestito ponte Alitalia (D.L. 135/2018) che, insieme al c.d. "Decreto Ilva", ha comportato il versamento a fine 2018 al conto corrente di tesoreria centrale, ed il successivo richiamo ad inizio 2019, di 1 miliardo di euro.


ANDAMENTO DELLE GIACENZE (Mln di €)

GRAFICO 5




SETTORE ELETTRICO ANDAMENTO DELLE GIACENZE (Mln di €)

GRAFICO 6.1



SETTORE GAS/IDRICO/ALTRO - ANDAMENTO DELLE GIACENZE (Mln di €)

GRAFICO 6.2



5.4 Recupero crediti

Contestualmente all'incremento del numero di meccanismi gestiti ed alle somme riscosse ed erogate da CSEA, nel corso degli ultimi anni si è assistito all'intensificarsi dell'attività volta al **recupero crediti**. Attraverso un continuo miglioramento dei sistemi informativi e dell'organizzazione degli uffici, è stato

possibile recuperare importi sempre più significativi in relazione ai recuperi di oneri generali di sistema (circa **150 milioni di euro** nell'ultimo triennio) e indebite percezioni relative al provvedimento CIP 6/92 per un totale di **38 milioni di euro** nel medesimo periodo di riferimento. Detti recuperi hanno riguardato sia situazioni "ordinarie" sia particolari quali: procedure concorsuali, contenziosi, operazioni straordinarie,

concessione di piani di rientro. La CSEA, al fine di migliorare l'efficacia di tali recuperi, ha attivato già da diversi anni una convenzione con l'Agenzia delle entrate Riscossioni (*ex-Equitatia*), attualmente in fase di rinnovo a valle del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2018 che ha esteso a CSEA, in qualità di ente pubblico economico, l'autorizzazione alla **riscossione coattiva**, che ha fatto sì che a fine 2018 fossero iscritti a ruolo crediti per più di **90 milioni di euro**.

5.5 Proventi finanziari e destinazioni

Le giacenze di cassa sui conti di gestione hanno generato 121 milioni di euro di **interessi bancari** lordi nel triennio 2016-2018 (43 milioni di euro nel 2018). Nel medesimo triennio gli interessi da anticipazioni finanziarie sono stati pari a 5 milioni di euro, derivanti dall'erogazione di tali anticipazioni a favore di diversi soggetti operanti nei settori regolati dall'Autorità, mentre gli interessi di mora sono risultati pari a 26 milioni di euro.

Il gettito complessivo rinveniente da tali interessi viene interamente destinato a riduzione degli oneri generali di sistema e delle bollette pagate dai clienti finali.

6. ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO

Come già evidenziato, la CSEA negli ultimi anni ha registrato un'importante crescita quantitativa e qualitativa dei compiti assegnati e delle risorse finanziarie gestite.

Detta crescita è stata conseguita nonostante le norme di contenimento della spesa (**spending review**) che hanno interessato l'Ente. Si rammenta che la Cassa è stata inclusa nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche sin dal 2007. Il D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, ed il D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, hanno imposto un tetto alla spesa dell'Ente per i c.d. "consumi intermedi" in misura pari all'85% di quanto sostenuto nel 2010. Tale voce, che riguarda tutte le spese per il funzionamento dell'Ente, al netto dei costi del personale e delle immobilizzazioni, prendendo quale base di riferimento i costi sostenuti nel 2010 (anno nel

quale l'Ente, evidentemente, era significativamente più piccolo in termini di personale, risorse gestite e meccanismi affidati), rappresenta un vincolo che limita in modo significativo le potenzialità dell'Ente e risulta condizionare pesantemente le possibilità di sviluppo in futuro.

La citata normativa sul contenimento della spesa pubblica risulta ancora più stringente in considerazione della trasformazione della CSEA in ente pubblico economico, che comporta lo sviluppo di alcune funzioni in precedenza non presenti o svolte da altri come, ad esempio, la gestione e l'amministrazione del personale, tanto più se si considera che i limiti di spesa cui soggiace la Cassa sono commisurati al 2010, anno in cui la CSEA non si occupava ancora neppure del sistema idrico e amministrava poco più di una quarantina di conti. In tale ottica la CSEA sta valutando la possibilità di richiedere ai soggetti vigilanti una deroga, temporanea, relativamente ad alcune voci di spesa che risultano particolarmente penalizzate e difficilmente compatibili con la mutata natura giuridica e l'accresciuta dimensione dell'Ente.

La mutata natura giuridica della CSEA ha, altresì, comportato uno sforzo per l'implementazione di nuovi modelli tipici di realtà privatistiche (ad es.: bilancio civilistico). CSEA, pur non essendo soggetto obbligato, ritiene opportuno integrare quanto già previsto dalla l. 190/2012 tramite l'implementazione di un "Modello di Organizzazione e Gestione 231" che, opportunamente calibrato sulle specifiche attività di Cassa, garantisca il rafforzamento del sistema di *governance* e dei presidi di controllo finalizzati a prevenire e contrastare l'eventuale commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Tali adempimenti si sono aggiunti a quelli che rimangono obbligatori in tema di anticorruzione, trasparenza e *privacy* (cfr. capitolo 9): questi ultimi sono adempimenti particolarmente numerosi, che prescindono dalle dimensioni delle singole realtà e che richiedono un impegno importante per quelle come la Cassa con consistenza organica ridotta (come descritto al paragrafo 4.5).

In considerazione dei suddetti vincoli di spesa, la CSEA, a seguito della costituzione del suo patrimonio, ha anche reputato opportuno, nella cornice dei vincoli normativi e di legge, attivarsi per la ricerca di un immobile da adibire a sede istituzionale. Ciò al fine di azzerare gli

oneri connessi alla locazione passiva dell'attuale sede dell'Ente. L'operazione consentirà di ottenere notevoli benefici finanziari nonostante il costo sostenuto per l'acquisto della proprietà dell'immobile, che comunque entrerebbe a far parte del patrimonio dell'Ente. Con DM del 20 luglio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze ha approvato il Piano triennale di investimento, autorizzando la CSEA all'acquisto di un immobile da adibire a sede istituzionale, per un importo massimo di 15 milioni di euro. Al momento sono in corso le attività di una commissione tecnica appositamente istituita per l'individuazione dell'immobile su cui far cadere la scelta. Nonostante la mutata natura giuridica, per **l'approvvigionamento dei beni e servizi** necessari al funzionamento, la CSEA è ancora vincolata all'applicazione del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016).

Tra i servizi che rivestono un'importanza vitale per il funzionamento dell'Ente vi è senz'altro quello del **servizio di cassa**.

L'attuale convenzione con l'istituto Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è venuta a scadenza il 23 dicembre 2018; il servizio di durata triennale era stato aggiudicato nel 2015 a seguito di una gara europea ad evidenza pubblica. Con deliberazione 457/2017/I dell'ARERA, recante *"Rilascio dell'intesa al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione del rendiconto finanziario 2016 della CSEA"*, è stato indicato alla CSEA *"di adottare opportune forme di protezione delle giacenze di cassa e tutte le misure necessarie alla loro minimizzazione nel corso dell'esercizio anche attraverso un'attenta attività di pianificazione dei flussi finanziari, dandone adeguata informativa all'Autorità e al MEF"*. A tal fine, il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente ha previsto che il servizio di cassa è affidato ad uno o più istituti di credito (articolo 15).

Pertanto, con deliberazione del 25 settembre 2018, il Comitato di gestione ha deliberato l'avvio di una nuova procedura di gara europea aperta per l'aggiudicazione del servizio, suddivisa in due lotti: lotto 1 - Conti correnti Settore Elettrico e lotto 2 - Conti correnti Settore Gas Idrico e Altro, per una durata di 24 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi.

Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE 2018/S203-463682 in data 20 ottobre 2018 e sulla GURI n. 125 in data 26 ottobre 2018, oltre che sul sito *web* della

CSEA e su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura locale.

All'esito dei lavori della Commissione di gara è risultata prima in graduatoria per il lotto 1 la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la quale ha offerto un tasso di interesse attivo pari a *Euribor* con scadenza 6 mesi (base 365) maggiorato di 75 *basis points*.

Per il Lotto 2 è risultato primo in graduatoria il Banco BPM S.p.A., il quale ha offerto un tasso di interesse attivo pari a *Euribor* con scadenza 6 mesi (base 365) maggiorato di 81 *basis points*.

Pertanto, con delibera commissariale del 21 dicembre 2018 è stata approvata l'aggiudicazione per il lotto 1 nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e per il lotto 2 nei confronti del Banco BPM S.p.A.

Sempre con riferimento all'attività di *procurement* sopra soglia comunitaria, è stato deliberato, in data 16 luglio 2018, l'avvio della procedura di selezione per il **servizio di posta per l'invio delle comunicazioni relative alle agevolazioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio fisico ed economico** - c.d. *bonus* elettrico, *bonus* gas e *bonus* idrico, per una durata di 36 mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori 6 mesi.

Il Bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE 2018/S 150-345994 in data 7 agosto 2018 e sulla GURI n. 92 in data 8 agosto 2018, oltre che sul sito *web* della CSEA e su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura locale. Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, 25 settembre 2018, sono state presentate 2 offerte, da parte del costituendo RTI Poste Italiane S.p.A. - Postel S.p.A. e del Costituendo RTI NEXIVE S.C.A.R.L. - Consorzio Stabile Olimpo.

All'esito dei lavori della Commissione di gara è risultato primo in graduatoria il Costituendo RTI Poste Italiane S.p.A. - Postel S.p.A..

Pertanto, con delibera commissariale del 26 novembre 2018, è stata approvata l'aggiudicazione del servizio nei confronti del predetto RTI.

Per la gestione delle attività ordinarie la CSEA ha, altresì, deliberato, in data 26 luglio 2018, l'avvio della procedura di selezione per l'affidamento del **servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato** presso la CSEA, per una durata di 36 mesi.

Il Bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE N. 2018/S 183-415074 in data 22 settembre 2018 e sulla GURI n. 112 in data 26 settembre 2018 oltre che sul sito *web*

della CSEA e su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura locale.

Entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, 26 ottobre 2018, è pervenuta 1 sola offerta da parte della Tempor S.p.A..

All'esito dei lavori della Commissione di gara è risultata prima in graduatoria la Tempor S.p.A.. Pertanto, con delibera commissariale del 12 dicembre 2018, il Commissario ha approvato l'aggiudicazione del servizio nei confronti della Tempor S.p.A..

In data 4 gennaio 2019 si è proceduto alla stipula del contratto per un valore complessivo di euro 1.200.000 nel triennio 2019-2021.

7. SITUAZIONE CONTENZIOSO

La CSEA, nell'esercizio delle proprie attività di funzionamento, è talora parte di giudizi di natura amministrativa, civile, tributaria e, eccezionalmente, penale.

L'Ente risulta attualmente coinvolto in 44 giudizi attivi⁸, la maggior parte dei quali ha ad oggetto l'impugnativa avverso le deliberazioni dell'ARERA e atti conseguenti della CSEA.

Relativamente a tali giudizi, nell'anno 2018 sono state instaurate 21 nuove controversie, di cui 4 già concluse e 1 per la quale si è deciso di non procedere alla costituzione.

Si è assistito, nel corso dell'anno, ad un incremento del contenzioso tributario caratterizzato dall'impugnativa delle cartelle di pagamento notificate da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, cui è affidato, a seguito di iscrizione a ruolo, il recupero coattivo dei crediti della CSEA, ai sensi del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2018.

Nell'ambito di tali giudizi la CSEA è intimata principalmente per aspetti relativi la determinazione della sorte capitale e dei relativi interessi iscritti a ruolo. La CSEA si è vista anche chiamare in causa nell'ambito di contenziosi, sia civili che amministrativi, attinenti gli oneri generali del sistema elettrico.

In particolare per quanto concerne i giudizi civili, tutt'ora pendenti, è stata chiamata in qualità di terzo, unitamente al GSE S.p.A., da parte di un distributore di energia, al fine di procedere, in caso di soccombenza di quest'ultimo, alla corresponsione nei confronti del venditore delle somme riconosciute dal giudice a titolo di oneri generali di sistema.

Il contenzioso amministrativo in materia ha invece riguardato l'impugnativa della deliberazione 50/2018/R/eel sul meccanismo di reintegro degli oneri generali di sistema non riscossi dai distributori elettrici e si è concluso con una sentenza di rigetto (Tar Lombardia – Milano sent. n. 2708 del 3 dicembre 2018).

Sul punto occorre segnalare che il Giudice amministrativo ha avuto modo, a seguito anche della pronuncia C - 189/15 della Corte di giustizia europea, di esprimere il proprio orientamento in merito alla **natura giuridica degli oneri di sistema**, aderendo alla tesi del Consiglio di Stato della non qualificabilità di questi corrispettivi come imposte indirette *“venendo gli stessi non già versati al bilancio generale nazionale bensì, trasferiti sui conti di gestione istituiti dalla Cassa (...) essendo posti a carico definitivo dei clienti finali, nell'ambito di un rapporto di tendenziale natura sinallagmatica con le prestazioni fornite ai predetti, nonché mancando, per tali corrispettivi, un sistema di riscossione assimilabile a quello relativo alle entrate tributarie”*⁹.

La sentenza del Tar ha altresì evidenziato che il sistema delineato dalla citata deliberazione pone legittimamente a carico dei clienti finali il pagamento delle morosità, ma solo a seguito dell'infruttuoso esperimento di azioni di recupero del credito da parte dei distributori.

Nel corso del 2018 la CSEA, per la prima volta, si è costituita parte civile, avendone ottenuto l'autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in un procedimento penale che ha visto il rinvio a giudizio di numerosi imputati coinvolti nella truffa relativa alla vendita di titoli di efficienza energetica – “certificati bianchi”. Tutti gli imputati, ad eccezione di uno, sono stati destinatari di applicazione della pena su richiesta, c.d. patteggiamento, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Questo

⁸ Dato aggiornato al 28 febbraio 2019.

⁹ Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 19.01.2018 n. 346.

LA CSEA: RUOLO ISTITUZIONALE E ATTIVITÀ

comporta che, in tali fattispecie, la CSEA non possa costituirsi parte civile, non avendo pertanto, la possibilità di introdurre gli elementi probanti la sua pretesa risarcitoria. Per l'unico imputato non destinatario del patteggiamento, ma che è stato giudicato secondo il c.d. rito abbreviato, l'Avvocatura dello Stato, a cui è affidato il patrocinio della CSEA, ha ritenuto preferibile non coltivare la costituzione di parte civile in ragione della verosimile infruttuosità dell'azione.

Ulteriormente la CSEA è parte di un ricorso proposto avverso una propria intimazione di pagamento.

I restanti giudizi attengono invece alle impugnative avverso le deliberazioni dell'ARERA e atti conseguenti, nonché al mancato inserimento dei ricorrenti nell'Elenco, tenuto dalla CSEA, delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2018. In tali fattispecie la CSEA si è costituita *ad adiuvandum* dell'ARERA.

Inoltre, nell'ambito delle attività di recupero crediti, la CSEA è coinvolta anche nelle procedure concorsuali; allo stato attuale risultano 20 procedure pendenti¹⁰ (di cui una avviata nel 2018).

8. SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI

Connaturata allo svolgimento dei compiti e delle funzioni della CSEA è l'attività di sviluppo e manutenzione dei sistemi informatici.

L'incremento quantitativo e qualitativo delle attività svolte da CSEA, infatti, non sarebbe stato possibile senza rilevanti investimenti ed impegni sul fronte informatico, con l'apprestamento di portali informatici dedicati a specifiche disposizioni regolatorie e una intensa attività di interlocuzione con gli operatori sottesi per attività di chiarimento e contraddittorio.

In particolare, nel corso del 2018, si segnala lo sviluppo dei seguenti progetti:

- "Energivori";
- "Bonus sociale";
- "Sistema Indennitario";
- raccolta dati "*criteri di riconoscimento dei costi di distribuzione elettrica per le imprese con meno di 25.000 clienti*";

¹⁰ Dato aggiornato al 28 febbraio 2019.

- progetti di caricamento "massivo" per la Banca Dati RNA - Registro nazionale aiuti di Stato degli energivori;
- implementazione della riforma degli oneri generali del sistema elettrico sui vari *data entry* e sul sistema gestionale interno CSEA.

Nell'ambito sistemi informativi, CSEA ha ottenuto le seguenti certificazioni:

- "Progettazione, Sviluppo e Gestione della infrastruttura ICT a supporto dei servizi IT" - ISO/IEC 27001:2017;
- "Gestione dei Servizi a supporto delle Funzioni di accertamento e istruttoria del Sistema Regolatorio Idro-Energetico Italiano" - ISO/IEC 20000:2011;
- "Continuità operativa della infrastruttura ICT a supporto dei servizi IT" - ISO 22301:2012

anticipando di fatto molte delle direttive nel frattempo approvate per il rispetto del nuovo codice dell'amministrazione digitale (CAD).

9. ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY

La programmazione in materia di **anticorruzione** rappresenta un adempimento obbligatorio, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Come stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 190/2012 e dai Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) adottati dall'ANAC, le Amministrazioni sono tenute ad adottare un "*Piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio*".

Inoltre, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), nominato ai sensi dell'art. 1, comma 7 della citata legge, propone all'Organo di indirizzo politico l'approvazione del PTPCT. Il Piano deve essere pubblicato sul sito istituzionale entro il 31 gennaio di ciascun anno (www.csea.it).

Il PTPCT viene aggiornato annualmente per tener conto dell'evoluzione della normativa amministrativa

e penale in materia di anticorruzione, delle indicazioni dell'ANAC in materia di anticorruzione e trasparenza, delle modifiche organizzative dell'Ente, di nuovi fattori di rischio e delle eventuali modifiche apportate alle misure di prevenzione predisposte dallo stesso Ente al fine di prevenire il rischio di corruzione.

In data 29 gennaio 2018, con delibera del Comitato di gestione, è stato adottato il PTPCT della CSEA per il triennio 2018-2020.

Successivamente, il Comitato di gestione, con delibera del 27 giugno 2018, ha nominato il nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nella persona dell'ing. Enrico Antognazza, Direttore generale della Cassa.

Nel corso del 2018 il RPCT ha operato per garantire l'efficace attuazione del Piano, anche verificando l'effettiva implementazione da parte delle strutture delle misure programmate. Al fine di proporre all'Organo di vertice l'adozione del PTPCT 2019-2021 entro le tempistiche di legge, nel secondo semestre 2018 il RPCT, con il supporto dell'Area Audit, ha avviato le attività volte all'aggiornamento del Piano.

Il PTPCT 2019-2021 è stato adottato, su proposta del RPCT, con delibera commissariale del 25 gennaio 2019, e tiene conto, tra l'altro, delle novità normative intervenute nonché delle ultime indicazioni ANAC in materia di anticorruzione e trasparenza e, in particolare, delle *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*, approvate dall'ANAC con Delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 e del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2018, approvato dall'ANAC con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018.

Nel PTPCT è stata inoltre inserita l'area a rischio sub d) "Acquisizione e progressione del personale" in considerazione della copertura delle esigenze di personale proprio nel corso del 2018 e del consolidamento delle attività dell'Area Personale che si occupa della gestione delle risorse umane.

In merito alle misure per il contrasto della corruzione attuate nel 2018 e programmate per il triennio 2019-2021,

si rimanda a quanto indicato nell'Allegato 3 del PTPCT ("Mappatura, valutazione e trattamento dei rischi"); si tratta prevalentemente di misure organizzative, procedurali e di informatizzazione/automazione di alcuni processi della Cassa particolarmente esposti a rischio di corruzione.

Le attività in materia di **trasparenza** hanno seguito quanto programmato nella specifica sezione del PTPCT, a cui si rimanda.

Nell'ambito della struttura organizzativa della CSEA, è stata attribuita all'Area Audit la responsabilità di supportare stabilmente il RPCT nello svolgimento delle attività di monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (legge 190/12 e s.m.i.) e sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa in materia di trasparenza (D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.).

La legge 190/2012 attribuisce un ruolo fondamentale all'attività formativa nell'ambito della realizzazione del sistema di prevenzione della corruzione; ciò è stato ribadito a più riprese anche dall'ANAC con i vari PNA e Linee guida in materia. Per il triennio 2019-2021 viene pertanto posta particolare attenzione alla misura della formazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza: vengono, infatti, programmati una serie di interventi formativi e/o informativi mediante percorsi - di livello generale e specifico - nelle aree a rischio di maggiore interesse per la CSEA.

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali - **privacy** (*General Data Protection Regulation* - GDPR).

In Italia è stato promulgato il D. Lgs. 101/2018 contenente le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento.

Al fine di ottemperare alla suddetta disciplina la CSEA ha avviato il processo di implementazione delle misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza nel trattamento dei dati appropriato ai nuovi *standard* europei. Tra le attività in via di perfezionamento si segnalano la definizione del registro delle attività di trattamento dei dati, nonché la definizione del modello di *Data Privacy Governance* e la designazione del *Data Privacy Officer* (DPO).

10. VERIFICHE ISPETTIVE

Lo *Statuto* di CSEA, all'art. 1 (Natura giuridica e funzioni), comma 5, lett. a), prevede che la Cassa svolga "attività di accertamento, verificando la correttezza formale e di merito delle dichiarazioni trasmesse dagli operatori dei settori regolati ed esercitando i necessari poteri di controllo, anche tramite lo svolgimento di ispezioni".

Più in generale, il D. Lgs n. 123/1998, relativo ai procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere concessi da amministrazioni pubbliche, all'articolo 8 prevede che "Il soggetto competente, ..., può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria".

Il procedimento ispettivo, che si colloca in un più ampio procedimento amministrativo di accertamento e di controllo di cui alla L. n. 241/1990, consiste in operazioni volte all'acquisizione diretta, attraverso persone a ciò incaricate, di notizie su fatti o cose. Più precisamente, consiste sia nell'accertare se determinate situazioni o comportamenti sono conformi a norme di legge, sia, più genericamente, nell'accertare l'esatta consistenza di dati di cui si ha notizia solo documentale.

Gli accertamenti sono finalizzati al controllo della piena rispondenza degli elementi riportati nelle dichiarazioni inviate alla CSEA dalle imprese regolate dei settori elettrico, gas e idrico, all'analisi dei bilanci energetici, alla verifica della modalità di applicazione delle componenti tariffarie e, in generale, a verificare la rispondenza della documentazione che gli operatori inviano alla CSEA per le diverse finalità previste dalle norme stabilite dall'Autorità.

In aggiunta ai suddetti accertamenti, l'ARERA conferisce alla CSEA specifici incarichi ispettivi da eseguire congiuntamente con l'Autorità stessa e il Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza.

Il legislatore ha altresì affidato alla CSEA attività di verifica e controllo dei progetti finanziati dalla Ricerca di Sistema del settore elettrico, al fine di accertare l'ammissibilità, la pertinenza e la congruità delle spese documentate e il conseguimento dei risultati intermedi e finali.

Nel corso dell'anno 2018, sulla base del Piano delle attività ispettive approvato dal Comitato di gestione della CSEA, sono stati svolte complessivamente 16 verifiche ispettive con sopralluoghi presso le aziende interessate, di cui 7 in collaborazione con ARERA e Guardia di Finanza.

In esito a tali verifiche sono stati riscontrati:

- alcuni disallineamenti tra i dati dichiarati alla CSEA e quelli emersi dalle estrazioni effettuate sui sistemi di fatturazione delle aziende;
- l'errata attribuzione della competenza dei volumi dichiarati;
- l'invio delle dichiarazioni alla CSEA sulla base dei volumi derivanti dalle somme incassate anziché sulla base dei volumi fatturati (settore idrico);
- dichiarazioni errate nella raccolta dei dati degli investimenti dell'attività di distribuzione di energia elettrica (*RAB*), che hanno determinato l'inserimento in *RAB* di incrementi patrimoniali maggiori di quelli correttamente attribuibili.

A seguito degli accertamenti effettuati, le imprese sopra indicate hanno regolarizzato la propria posizione secondo i termini definiti in sede ispettiva, ad eccezione di un Comune per il quale si è provveduto a segnalare all'ARERA il manifestato diniego a versare il corrispettivo derivante dall'applicazione delle componenti sui volumi fatturati. Nei confronti di tale Comune ARERA, in data 12 marzo 2019, ha avviato un procedimento sanzionatorio con la determina DSAI/10/2019/idr - DSAI.

Pur scontando una oggettiva scarsità delle risorse disponibili in CSEA per svolgere attività ispettive, nel **Piano delle verifiche ispettive per l'anno 2019**, approvato nella riunione commissariale del 25 febbraio 2019, si è ritenuto opportuno prevedere un significativo incremento delle attività ispettive passando dalle 18 programmate (di cui 16 svolte) nel 2018 alle **30** per l'anno 2019 (di cui 6 nel settore elettrico, 6 nel settore gas, 6 nei servizi idrici, 6 nel settore perequazioni e 6 nel settore Ricerca di Sistema).


Tale programma risponde anche a criteri di selettività e rilevanza delle imprese incluse nel programma 2019 quali:

- gettito annuale dell'impresa, al fine di sottoporre ad accertamento ispettivo nell'arco di 5 anni almeno le maggiori imprese dei settori regolati;
- eventuale presenza di irregolarità o ritardi negli obblighi verso CSEA, sia dal punto di vista contabile che da quello documentale;
- localizzazione sul territorio nazionale;
- tipologia di impresa;
- eventuale esistenza di specifiche problematiche.

Il Piano proposto potrà subire una riduzione o comunque delle modifiche in funzione delle future richieste di attività ispettive congiunte con ARERA.

In relazione all'esigenza di misurare l'efficacia delle attività ispettive svolte, è previsto che i relativi **esiti** (sulla base degli elementi forniti dagli uffici che hanno svolto l'attività ispettiva) e **seguiti** (di contenzioso innanzi al Giudice amministrativo, recuperi amministrativi, segnalazioni ad ARERA o all'Autorità giudiziaria) vengano tracciati e monitorati in continuo da parte dell'Area Audit.



The background features several abstract geometric diagrams. On the left, there is a network of thin grey lines connecting various grey dots of different sizes. In the center, a teal circle is partially overlapped by the text. To the right, there are several larger, more complex geometric shapes formed by black lines and black dots, resembling stylized architectural or structural forms.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

PREMESSA

La descrizione delle attività istituzionali della CSEA, di cui alla presente Parte 2, è corredata dai dati tecnici ed economici relativi **all'anno 2018 ("dati rilevanti")** e riguardanti la regolazione delle partite economiche nei confronti di:

- operatori, ovvero le imprese dei settori energia elettrica, gas e servizi idrici che, nel corso dell'anno, hanno intrattenuto rapporti con la CSEA sia per l'esazione del gettito degli oneri generali di sistema e di ulteriori componenti sia per l'applicazione dei vari meccanismi regolatori e normativi gestiti dalla CSEA;
- amministrazioni dello Stato, per i versamenti e i prelievi dai conti di gestione tenuti dalla CSEA in ottemperanza a obblighi normativi.

I dati rilevanti, per quanto concerne gli operatori dei settori regolati, derivano dalle dichiarazioni rese dalle stesse imprese alla CSEA (comprehensive di eventuali rettifiche positive e negative). In particolare:

- per la determinazione del gettito dei corrispettivi tariffari, i dati sono relativi al periodo di fatturazione compreso tra il 6° bimestre 2017 e il 5° bimestre 2018¹¹;
- per i meccanismi regolatori e normativi, i dati si riferiscono al periodo temporale oggetto dell'istanza di partecipazione allo specifico meccanismo.

Con riferimento ai dati economici, sia degli operatori dei settori regolati che delle amministrazioni dello Stato, si segnala che:

- gli importi erogati dalla CSEA sono quelli risultanti dall'approvazione, da parte del Comitato di gestione, delle proposte di erogazione a favore dei predetti soggetti;
- gli importi riscossi dalla CSEA sono quelli che i medesimi soggetti sono tenuti a versare secondo le tempistiche previste dai provvedimenti di ARERA o dalle leggi.

Conseguentemente, non si è tenuto conto delle partite a debito e credito della CSEA che:

- non sono state regolate a seguito di inadempienze, quali, a titolo esemplificativo, omesso versamento o irregolarità amministrative;
- riguardano recuperi di importi relativi a dichiarazioni antecedenti il 6° bimestre 2017 o l'anno 2018 (rispettivamente per il versamento dei corrispettivi tariffari o la partecipazione ai meccanismi regolatori e normativi);
- hanno dato luogo a compensazione di debiti e crediti.

¹¹ CSEA riscuote il gettito dei corrispettivi tariffari derivante dalle fatture emesse dagli operatori regolati, le quali contengono sia consumi di competenza del periodo 6° bimestre 2017 - 5° bimestre 2018 che consumi di competenza *ante* tale periodo.

11. SETTORE ELETTRICO

11.1 Riscossione degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti della distribuzione di energia elettrica

Quadro normativo/regolatorio

Una delle funzioni principali della CSEA è rappresentata dalla riscossione, presso gli operatori del settore elettrico, di corrispettivi tariffari che sono presenti nelle bollette dei clienti finali come maggiorazione della tariffa di distribuzione di energia elettrica, ovvero gli "oneri generali di sistema elettrico"¹² e le "ulteriori componenti"¹³.

L'attività di esazione del gettito prevede che i venditori fatturino ai propri clienti detti corrispettivi tariffari; i venditori, a loro volta, si vedono fatturare gli oneri generali e le ulteriori componenti dai distributori nelle fatture del servizio di trasporto. I distributori, quindi, versano questo gettito in appositi conti, istituiti presso la CSEA e gestiti dalla stessa, la quale li destina ai diversi usi definiti dalla legge e dalla regolazione.

Tale attività è affidata da ARERA alla CSEA, la quale definisce le modalità operative in base a cui gli esercenti provvedono ai versamenti sui conti da essa gestiti, nel rispetto delle disposizioni regolatorie in materia.

A tal proposito **ARERA, con la deliberazione 481/2017/R/eel e s.m.i., ha modificato - a partire dal 1° gennaio 2018 - la struttura tariffaria degli oneri generali di sistema elettrico (OGS)** per i clienti non domestici.

Tale riforma è in linea con quanto disposto dal D.L. n. 210/2015, convertito con Legge n. 21/16, e dalla decisione della Commissione europea sulle agevolazioni alle

imprese a forte consumo di energia elettrica¹⁴, recepita con la Legge Europea 2017 e attuata con il decreto 21 dicembre 2017.

Nello specifico la riforma degli OGS per i clienti non domestici ha previsto che:

- riguardi le previgenti componenti tariffarie A, MCT, UC₄ e UC₇ (OGS);
- gli OGS siano raggruppati in:
 - "Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92" (A_{SOS});
 - "Rimanenti oneri generali" (A_{RIM});
- ci sia una struttura tariffaria trinomica¹⁵ per ciascuno dei raggruppamenti: un'aliquota unitaria espressa in c€/punto di prelievo/anno, un'aliquota unitaria espressa in c€/kWh e un'aliquota unitaria espressa in c€/kW/anno (come previsto dal D.L. n. 210/2015);
- ci sia la differenziazione della struttura tariffaria della componente A_{SOS} tra clienti che non godono di agevolazioni tariffarie previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica e clienti agevolati (c.d. imprese energivore) e, per questi ultimi, per classi di agevolazioni (come previsto dal decreto 21 dicembre 2017).

Il raggruppamento degli OGS è stato esteso anche ai clienti domestici, che conservano l'attuale struttura tariffaria: *(i)* monomia, in c€/kWh suddivisi per scaglioni di consumo per i clienti residenti, e *(ii)* binomia, in c€/kWh suddivisi per scaglioni di consumo e c€/punto di prelievo/anno per i clienti non residenti.

Le componenti tariffarie UC₃ e UC₆, in quanto componenti perequative della tariffa di distribuzione di energia elettrica ("ulteriori componenti"), mantengono separata evidenza e l'attuale struttura tariffaria come previsto dal TIT¹⁶:

- monomia per UC₃: c€/kWh per tutti i clienti domestici e non (*Conto per la perequazione dei costi di*

¹² Componenti tariffarie destinate alla copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema nazionale elettrico e introdotte nel tempo da specifici provvedimenti normativi (es.: *bonus* sociale elettrico).

¹³ Componenti tariffarie necessarie al funzionamento del sistema tariffario elettrico e determinate dalla regolazione di ARERA (es.: perequazione).

¹⁴ Cfr. paragrafo 11.16.

¹⁵ Per l'illuminazione pubblica e le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, la tariffa è monomia (c€/kWh).

¹⁶ Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni – Conto UC3);

- binomia e monomia per UC₆¹⁷ (*Conto qualità dei servizi elettrici e promozione selettiva degli investimenti* – Conto UC6):

- c€/kWh e c€/kW/anno per i clienti domestici;
- c€/kWh e in c€/punto di prelievo/anno per i clienti in bassa tensione;
- c€/punto di prelievo/anno per i clienti in media tensione;
- c€/kWh per l'illuminazione pubblica e le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Ai sensi del TIT, la componente tariffaria A_{SOS}, che alimenta per intero il *Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate* (Conto A3), è composta dai seguenti elementi:

- a) A_{3*SOS}¹⁸ per la copertura dei costi per il sostegno delle energie e della cogenerazione ex CIP 6/92, con l'esclusione dell'incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili. Tale elemento è applicato in misura ridotta ai clienti energivori;
- b) A_{ESOS}¹⁹ per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione in misura ridotta dell'elemento A_{3*SOS} di cui alla precedente lettera a). Tale elemento è applicato ai clienti non energivori;
- c) A_{91/14SOS} a riduzione dell'elemento A_{3*SOS} ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legge n. 91/14. Tale elemento (negativo) è applicato ai clienti non energivori.

Sempre ai sensi del TIT, la componente tariffaria A_{RIM} è composta dai seguenti elementi:

a) A_{2RIM}²⁰ per la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti (*Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue* – Conto A2);

b) A_{3RIM}²¹ per la copertura dei costi per l'incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili (*Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate* – Conto A3);

c) A_{4RIM}²² per la copertura dei costi per la perequazione dei contributi sostitutivi del regime tariffario speciale di RFI S.p.A. (*Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali* – Conto A4);

d) A_{5RIM}²³ per la copertura dei costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale del sistema elettrico (*Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca* – Conto A5);

e) A_{SRIM}²⁴ per la copertura degli oneri derivanti dall'adozione di misure di tutela tariffaria per i clienti del settore elettrico in stato di disagio (*Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio* – Conto AS);

f) A_{UC4RIM}²⁵ per la copertura delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori (*Conto per le integrazioni tariffarie* – Conto UC4);

g) A_{UC7RIM}²⁶ per la copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali elettrici (*Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali dell'energia elettrica* – Conto UC7);

h) A_{SVRIM}²⁷ per la copertura degli oneri per il finanziamento

¹⁷ Per i clienti in alta e altissima tensione la componente UC₆ è pari a zero.

¹⁸ Corrisponde approssimativamente alla previgente componente tariffaria A₃, in quanto gli oneri relativi alla incentivazione della produzione di energia da rifiuti non biodegradabili sono confluiti nella componente tariffaria A_{RIM}.

¹⁹ Corrisponde alla previgente componente tariffaria A_E.

²⁰ Corrisponde alla previgente componente tariffaria A₂.

²¹ Corrisponde alla quota parte della previgente componente tariffaria A₃, che non è rientrata nell'elemento A_{3*SOS}.

²² Corrisponde alla previgente componente tariffaria A₄.

²³ Corrisponde alla previgente componente tariffaria A₅.

²⁴ Corrisponde alla previgente componente tariffaria A₅.

²⁵ Corrisponde alla previgente componente tariffaria UC₄.

²⁶ Corrisponde alla quota parte della previgente componente tariffaria UC₇.

²⁷ Corrisponde alla quota parte della previgente componente tariffaria UC₇.

di interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale per l'efficienza energetica (*Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale* – Conto CSTI);

- i) A_{MCTRIM}^{28} per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale (*Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale* – Conto MCT).

Alle predette componenti si aggiungono le seguenti:

- A_E che alimenta, fino alla competenza dell'anno 2017, il *Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica* (Conto AE);
- A_6 , che alimenta il *Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici – distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione* (Conto A6).

Il valore delle sopra descritte componenti tariffarie è determinato trimestralmente dall'ARERA la quale, per le componenti A_{SOS} e A_{RIM} , stabilisce il valore totale delle stesse, provvedendo, altresì, a fissare le percentuali di ripartizione del gettito della componente ARIM sui diversi conti della CSEA.

Tali componenti sono applicate a tutti i clienti finali e il relativo gettito è versato mensilmente a CSEA dai distributori elettrici.

Attività di CSEA

La CSEA ha predisposto sul proprio *data entry* elettrico una sezione dedicata per la dichiarazione e il versamento del gettito derivante dall'applicazione delle componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , UC_3 e UC_6 che i distributori effettuano, con cadenza mensile, entro 45 giorni dal termine del mese in cui è avvenuta la fatturazione delle componenti. Per la componente tariffaria A_{SOS} , CSEA riscuote il gettito dei distributori elettrici non interconnessi con la rete di trasmissione nazionale – RTN (pari a n. 149), in quanto la restante parte dei distributori (pari a n. 20)

versa il gettito al GSE S.p.A.: ciò affinché il GSE S.p.A. possa avere la diretta disponibilità di gran parte dei fondi destinati all'incentivazione delle fonti rinnovabili, dato che, sebbene numericamente poco numerosi, i distributori interconnessi con la RTN rappresentano la quota maggiore di tale gettito²⁹.

Nel caso dell'elemento tariffario A_{SRIM} , a copertura del *bonus* sociale elettrico³⁰, la CSEA regola con i distributori la differenza tra il gettito di questa tariffa e gli importi dei *bonus* erogati, riscuotendo tale differenza, se positiva, secondo la tempistica prima descritta, e liquidando la stessa differenza, se negativa, entro 60 giorni dal termine di ciascun mese di fatturazione.

La CSEA ha recepito la nuova struttura degli OGS attraverso la predisposizione sul *data entry* elettrico di nuovi modelli dichiarativi mensili differenziati sulla base della tipologia di distributore elettrico (distributore, distributore/esercente la maggior tutela – EMT, cooperativa e gestore di sistemi di distribuzione chiusi – SDC) e ha anche fornito agli operatori le dovute istruzioni per la riscossione del gettito relativo a competenze fatturate *ante* riforma degli OGS; la CSEA ha altresì provveduto all'aggiornamento delle procedure interne volte ad effettuare i dovuti controlli su quanto dichiarato.

La CSEA effettua verifiche di completezza formale e di coerenza dei dati di consumo dichiarati dagli operatori e nei casi di esito negativo richiede la rettifica della dichiarazione e/o sospende l'erogazione di eventuali partite a loro credito. La rettifica può anche essere generata su richiesta degli operatori stessi.

La CSEA, quindi, regola con le imprese gli importi a debito/credito che si originano dalle rettifiche delle dichiarazioni mensili.

Nei casi di mancato, parziale o ritardato versamento da parte degli esercenti di quanto dovuto, la CSEA provvede ad applicare un tasso di interesse di mora secondo quanto previsto dal proprio *“Regolamento Erogazioni e Versamenti”* (REV), che recepisce le indicazioni di ARERA in materia.

²⁸ Corrisponde alla previgente componente tariffaria MCT.

²⁹ In termini percentuali, il gettito della componente A_{SOS} riscosso dalla CSEA è circa l'1,4% del gettito totale 2018. Per quanto riguarda la regolazione delle partite economiche di tale gettito tra CSEA e GSE S.p.A. cfr. paragrafo 19, punto n. 8.

³⁰ Cfr. paragrafo 17.1.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Annualmente la CSEA effettua accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale consistenti nella ricerca, verifica e comparazione di documenti da effettuare presso alcuni distributori; gli esiti dell'attività istruttoria sono condivisi con l'ARERA,

al fine di dare evidenza agli aspetti che richiedono uno specifico intervento normativo/regolatorio.

La CSEA, infine, fornisce costantemente agli operatori chiarimenti applicativi in merito all'esazione del gettito tariffario.

Dati rilevanti

TIPOLOGIA OPERATORIE	N. OPERATORI COINVOLTI	N. DICHIARAZIONI TOTALI	PERIODICITÀ
DISTRIBUTORI	28	303	Mensile
DISTRIBUTORI/EMT ³¹	76	864	Mensile
COOPERATIVE	39	404	Mensile
GESTORI SDC	26	325	Mensile
TOTALE	169	1.896	-

COMPONENTE TARIFFARIA	POD ³² MEDIA MENSILE (n.)	POTENZA MEDIA MENSILE (kW)	VOLUMI (GWh)
A _{SOS}	149.791	866.901	1.979,0
A _{RIM}	12.722.714	84.099.607	245.969,3
UC ₃	-	-	242.855,3
UC ₆	7.029.961	88.707	123.752,3

³¹ EMT è l'esercente la maggior tutela elettrica: ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese con meno 100.000 clienti finali può essere svolta congiuntamente con l'attività di vendita.

³² Punto di prelievo ovvero il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal venditore e prelevata dal cliente finale.

COMPONENTE TARIFFARIA	GETTITO (Mln di €)
A_{2^*}, A_{2RIM}	140,93
$A_{3^*}, A_{505^*}, A_{3RIM}$	166,93
A_{4^*}, A_{4RIM}	131,00
A_{5^*}, A_{5RIM}	51,29
A_{5^*}, A_{5RIM}	-50,47
CSTI, A_{SVRIM}	39,03
MCT, A_{MCTRIM}	35,98
UC_{4^*}, A_{UC4RIM}	48,94
UC_{7^*}, A_{UC7RIM}	620,46
A_E	170,80
UC_3	149,41
UC_6	26,91
TOTALE	1.531,21

NOTA

- *POD (n.) e potenza (KW): media calcolata sulla base del gettito dichiarato dagli operatori al 31/12/2018 per la competenza III trimestre 2018;*
- *componenti A_3 e A_{505} : i dati fisici ed economici non tengono conto delle dichiarazioni effettuate da parte dei distributori interconnessi con la rete di trasmissione nazionale, i quali, invece, sono conteggiati nel "N. operatori coinvolti";*
- *componenti A_{RIM} e UC_3 : la differenza dei volumi (GWh) è dovuta alla diversa struttura tariffaria applicata a RFI S.p.A.;*
- *componente A_{5RIM} : tale componente, a compensazione del bonus sociale elettrico, ha dato luogo complessivamente per l'anno 2018 a delle erogazioni da parte di CSEA³³;*
- *componente A_{UC7RIM} : il conto $UC7$ è alimentato, oltre che da tale componente, anche dal gettito derivante dai corrispettivi tariffari applicati ai prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo in alta e altissima tensione e nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione e tra reti di distribuzione e RTN; tale gettito è versato mensilmente dai distributori secondo le medesime tempistiche previste per il versamento degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti;*
- *componente A_6 : abrogata dal 1° gennaio 2016; il gettito, di entità trascurabile, è relativo a fatturazione/rettifiche di competenze ante 2016.*

³³ Cfr. paragrafo 17.1.

11.2 Riscossione delle ulteriori componenti del servizio di maggior tutela elettrico

Quadro normativo/regolatorio

Il servizio di maggior tutela del settore elettrico è stato istituito, con decorrenza 1° luglio 2007, dal decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (convertito in legge con la legge n. 125/07) ed è stato disciplinato da ARERA, dapprima con la deliberazione n. 156/07 e s.m.i. e successivamente con la deliberazione 301/2012/R/eel e s.m.i. (TIV³⁴).

È rivolto ai clienti finali domestici e alle piccole imprese in bassa tensione³⁵ che non hanno un venditore sul mercato libero dell'energia e le condizioni economiche e contrattuali di fornitura sono fissate da ARERA.

Il TIV prevede che il venditore (esercente la maggior tutela - EMT) applichi ai clienti finali serviti in maggior tutela i seguenti corrispettivi tariffari, il cui gettito è regolato bimestralmente su appositi conti istituiti dal TIT³⁶ presso la CSEA e gestiti dalla stessa:

1. PPE, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela e della perequazione delle perdite di rete dei distributori elettrici (*Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela - Conto PPE*). PPE è differenziato in due distinti elementi, ovvero elemento PPE¹, relativo a periodi per i quali la CSEA ha già effettuato le determinazioni degli ammontari di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, ed elemento PPE², relativo a periodi per i quali la CSEA non ha ancora effettuato tali determinazioni. Poiché il segno degli elementi PPE¹ e PPE² può essere, quindi, positivo o negativo a seconda che il sistema elettrico sia, rispettivamente, in *deficit* o in *surplus* nei confronti degli EMT, è previsto che gli

importi positivi siano versati alla CSEA, mentre gli importi negativi siano erogati dalla CSEA;

2. PCV, espresso in centesimi di euro/kWh (clienti di illuminazione pubblica) e in centesimi di euro/punto di prelievo/anno (clienti domestici e non domestici in bassa tensione), relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un venditore sul mercato libero;
3. DISP_{BT}, di segno negativo, espresso in centesimi di euro/kWh (clienti di illuminazione pubblica), in centesimi di euro/punto di prelievo/anno (clienti non domestici e domestici non residenti) e con entrambe le quote (clienti domestici residenti con quota variabile articolata per scaglioni di consumo).

Tale componente compensa la differenza tra gli importi versati tramite la componente di commercializzazione PCV e i costi di gestione commerciale riconosciuti all'esercente la maggior tutela (diversi da quelli dei venditori del mercato libero) con le componenti RCV (remunerazione commercializzazione vendita); ogni bimestre l'ulteriore differenza che residua in capo all'EMT tra il gettito dei corrispettivi PCV-DISP_{BT} e l'ammontare delle componenti RCV viene versato alla CSEA, se positivo, o erogata dalla CSEA, se negativa, a valere sul *Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione* (Conto PCV). Per il mercato libero, invece, la regolazione della DISP_{BT} viene effettuata mensilmente da Terna S.p.A., per il tramite dei venditori del mercato libero e a favore dei clienti finali.³⁷

L'attività di riscossione del gettito derivante dall'applicazione dei suddetti corrispettivi è affidata alla CSEA, la quale definisce le modalità operative in base alle quali gli esercenti provvedono ai versamenti sui conti da essa gestiti.

Le predette componenti tariffarie sono aggiornate da ARERA annualmente, per PCV, DISP_{BT} e RCV, e trimestralmente, per PPE.

³⁴ Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07 (Allegato A alla deliberazione 301/2012/R/eel e s.m.i.).

³⁵ Clienti finali non domestici connessi in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro.

³⁶ Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).

³⁷ Cfr. paragrafo 19, punto n. 16.

Le stesse sono applicate a tutti i clienti finali e il relativo gettito è versato bimestralmente a CSEA dagli esercenti la maggior tutela.

Attività di CSEA

La CSEA, periodicamente, in occasione degli aggiornamenti delle condizioni economiche del servizio di vendita dell'energia elettrica nell'ambito del servizio di maggior tutela effettuate dall'ARERA, predispose sul *data entry* elettrico una sezione dedicata agli esercenti la maggior tutela per la presentazione delle dichiarazioni bimestrali del gettito derivante dall'applicazione dei corrispettivi sopra descritti e per le regolazioni delle relative partite economiche.

La CSEA effettua verifiche di completezza formale e di coerenza dei dati di consumo dichiarati dagli operatori e, in caso di rilevamento di irregolarità o incoerenze, richiede la rettifica della dichiarazione e/o sospende l'erogazione di eventuali partite a credito degli EMT. Eventuali rettifiche delle dichiarazioni avvengono anche da parte delle imprese per sanare precedenti dichiarazioni errate: tali rettifiche generano nuove partite a debito o a credito degli esercenti che la CSEA provvede a regolare.

Sono altresì programmati controlli a campione finalizzati ad accertare la veridicità delle dichiarazioni, tramite accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale presso le imprese dichiaranti. Gli esiti dell'attività istruttoria svolta sono condivisi con l'ARERA, al fine di dare evidenza di quegli aspetti che richiedono uno specifico intervento normativo/regolatorio.

A valle dei controlli di rito, la regolazione delle partite economiche avviene:

- entro il 60° giorno successivo al bimestre di riferimento, per gli importi positivi e negativi relativi alla differenza $PCV-DISP_{BT}$ e RCV;
- per gli importi positivi della PPE, entro il 60° giorno successivo al bimestre di riferimento, mentre per quelli negativi entro ulteriori 30 giorni.

Nei casi di mancato, parziale o ritardato versamento da parte degli esercenti di quanto dovuto, la CSEA provvede ad applicare un tasso di interesse di mora secondo quanto previsto dal proprio "Regolamento Erogazioni e Versamenti" (REV), che recepisce le indicazioni di ARERA in materia. La CSEA, infine, fornisce costantemente agli operatori chiarimenti applicativi in merito all'esazione del gettito tariffario.

Dati rilevanti

TIPOLOGIA OPERATORE	N. OPERATORI COINVOLTI	N. DICHIARAZIONI TOTALI	PERIODICITÀ
EMT	24	133	Bimestrale
DISTRIBUTORI/EMT ³⁸	75	448	Bimestrale
TOTALE	99	581	-

COMPONENTE TARIFFARIA	POD ³⁹ MEDIA MENSILE (N.)	VOLUMI (GWh)	GETTITO (Mln di €)
(PCV-DISPBT)-RCV	18.281.472	31.133,6	357,09
PPE	-	47.664,8	149,00
TOTALE	-	-	506,09

³⁸ Ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese con meno 100.000 clienti finali può essere svolta congiuntamente con l'attività di vendita.

³⁹ Punto di prelievo ovvero il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal venditore e prelevata dal cliente finale.

11.3 Recupero incentivi ex provvedimento CIP 6/92

Quadro normativo/regolatorio

Il provvedimento Comitato Interministeriale Prezzi 6/92 (CIP 6/92) ha introdotto un meccanismo di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e assimilate attraverso una tariffa incentivante il cui valore è periodicamente aggiornato.

Attualmente, salvo specifiche disposizioni normative, non è più possibile accedere a questo meccanismo di incentivazione, il quale continua comunque ad avere effetti nei confronti di quegli impianti che hanno sottoscritto la convenzione durante la vigenza del provvedimento e che, quindi, continuano a cedere l'energia elettrica prodotta al GSE S.p.A. beneficiando, così, di prezzi di cessione incentivanti.

La legge 99/09 ha promosso meccanismi di risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni CIP 6/92 per impianti assimilati alimentati a combustibili fossili e impianti alimentati a combustibili di processo o residui o recuperi di energia, le cui modalità attuative sono state poi definite con i seguenti decreti: D.M. 2 agosto 2010, D.M. 8 ottobre 2010 e D.M. 23 giugno 2011.

Le partite economiche ex CIP 6/92 sono a valere sul *Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate* (Conti A3 e ASOS) di cui al TIT⁴⁰, istituiti presso la CSEA e gestiti dalla stessa, ed alimentati dai versamenti dei distributori elettrici del gettito derivante dalla componente tariffaria A_{SOS} e dall'elemento A_{3RIM} della componente tariffaria A_{RIM} applicata ai clienti finali.

Attività di CSEA

L'ARERA con la deliberazione GOP 71/09 e s.m.i. ha

attribuito al GSE le verifiche in avvalimento di cui all'art. 27, comma 2, della legge 99/09 e alla CSEA il mandato al recupero amministrativo degli importi indebitamente percepiti da titolari di impianti incentivati ex CIP 6/92, determinati applicando ai quantitativi di energia incentivati in eccesso la differenza tra i prezzi incentivanti percepiti e il prezzo ricavato dal cessionario pubblico (GSE S.p.A.) per la vendita di detti quantitativi di energia. La CSEA, in seguito, richiede al GSE S.p.A. tutte le informazioni necessarie riguardanti la quantificazione dell'importo indebitamente percepito e avvia il procedimento di intimazione e recupero dei suddetti importi.

Dati rilevanti

INTIMAZIONI	
OPERATORI COINVOLTI	n. 2
MANDATI DI RECUPERO	n. 3
IMPORTI INTIMATI	10,13 Mln di € ⁴¹

11.4 Fondo eventi eccezionali

Quadro normativo/regolatorio

Il TIQ.TRA⁴² e il TIQE⁴³ prevedono, nell'ambito della regolazione della continuità del servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, specifiche regolazioni nei casi in cui condizioni e/o eventi eccezionali facciano registrare interruzioni del servizio elettrico oltre gli *standard* di qualità relativi al tempo massimo⁴⁴ di ripristino dell'alimentazione di energia elettrica stabiliti da ARERA.

⁴⁰ Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).

⁴¹ Nel 2018 la CSEA ha altresì recuperato 19,15 Mln di € di importi indebitamente percepiti a seguito di attività di verifica svolte da ARERA con l'avvalimento del GSE S.p.A..

⁴² Regolazione *output-based* del servizio di trasmissione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 653/2015/R/eel e s.m.i.).

⁴³ Testo integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 646/2015/R/eel e s.m.i.).

⁴⁴ Es.: in caso di un'interruzione senza preavviso (non dovuta all'esecuzione di interventi programmati), il tempo massimo di disalimentazione di un'utenza in bassa tensione, ubicata in un ambito territoriale di alta concentrazione, è pari a 8 ore.

In questi casi, infatti, Terna S.p.A. e i distributori elettrici erogano rimborsi automatici agli utenti per il disservizio subito, rivalendosi, poi, nei confronti di un apposito fondo tenuto presso la CSEA, dato che questi eventi, per la loro eccezionalità, sono fuori dal controllo dell'operatore, in quanto si tratta di interruzioni prolungate o estese (con preavviso di lavori programmati o meno) che:

- hanno inizio in periodi di condizioni perturbate o sono attribuite a causa di forza maggiore, ad esclusione dei furti documentati, o a cause esterne (fino a un limite massimo determinato);
- sono attribuibili, per quota parte, a sospensioni o posticipazioni delle operazioni di ripristino dell'alimentazione per motivi di sicurezza.

Il *Fondo eventi eccezionali* (Conto FEE) di cui al TIT⁴⁵, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, è utilizzato, quindi, per il reintegro degli oneri sostenuti dalle imprese distributrici e da Terna S.p.A. per l'erogazione di detti rimborsi.

In merito all'alimentazione del *Fondo eventi eccezionali*, Terna S.p.A. e i distributori contribuiscono attraverso versamenti commisurati all'energia non fornita (Terna S.p.A.) e al numero dei clienti disalimentati in bassa tensione oltre le 8 ore (distributori) e valorizzati in base ad aliquote tariffarie stabilite da ARERA; contribuiscono anche gli utenti in bassa e media tensione⁴⁶ (diversi dall'illuminazione pubblica) attraverso un'apposita maggiorazione della tariffa di distribuzione dell'energia elettrica (espressa in euro/punto di prelievo/anno), fissata da ARERA, e il cui gettito è versato a CSEA dalle imprese distributrici.

Attività di CSEA

Attività finalizzata alla raccolta del gettito

La CSEA, annualmente, predispose sul *data entry* elettrico una sezione dedicata ai distributori e a Terna S.p.A. per la presentazione delle dichiarazioni, relative all'anno precedente, del gettito derivante

dall'applicazione dei corrispettivi sopra descritti e per le regolazioni delle relative partite economiche entro il 31 marzo (imprese distributrici) ed entro il 30 aprile (Terna S.p.A.).

La CSEA effettua controlli di completezza formale delle suddette comunicazioni e richiede chiarimenti/integrazioni nei casi di incoerenza o irregolarità.

Attività finalizzata all'erogazione del beneficio

Al fine di ottenere il reintegro delle somme rimborsate ai propri clienti, a titolo di indennizzo per le interruzioni del servizio verificatesi per eventi eccezionali, le imprese di distribuzione e/o Terna S.p.A. devono presentare all'ARERA e alla CSEA apposita istanza, specificando, a titolo esemplificativo, il motivo del ricorso al *Fondo eventi eccezionali*, il numero degli utenti interessati, l'ammontare dei rimborsi erogati o da erogare riferiti all'evento oggetto dell'istanza.

Per le tempistiche di riconoscimento, sia il TIQE che il TIQ.TRA prevedono che trascorsi 30 giorni dall'inoltro dell'istanza, senza che l'ARERA si pronunci, l'istanza si intende approvata e la CSEA può procedere al versamento della somma richiesta a valere sul *Fondo eventi eccezionali*. Siffatto termine può essere sospeso per richiesta di informazioni integrative da parte dell'ARERA. Sono fatti salvi eventuali conguagli in seguito a controlli disposti dall'ARERA.

La CSEA, pertanto, non svolge attività istruttoria sulle istanze pervenute, in quanto la stessa è demandata all'ARERA.

Dati rilevanti

RISCOSSIONI	
OPERATORI COINVOLTI	n. 122
PRATICHE TOT. (PERIODICITÀ ANNUALE)	n. 134
IMPORTI RISCOSSI	46,93 Mln di €

⁴⁵ Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).

⁴⁶ Clienti e produttori di energia in bassa tensione; produttori di energia in media tensione.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

EROGAZIONI	
OPERATORI COINVOLTI	n. 10
PRATICHE TOT. (PERIODICITÀ VARIABILE)	n. 14
IMPORTI EROGATI	71,72 Mln di €

11.5 Fondo utenti media tensione

Quadro normativo/regolatorio

Il TIQE⁴⁷ prevede, nell'ambito della regolazione della continuità del servizio della distribuzione di energia elettrica, specifiche regolazioni nei confronti degli utenti in media tensione (MT) che non hanno adeguato i propri impianti ai requisiti tecnici stabiliti dallo stesso TIQE.

Tali regolazioni avvengono sul *Fondo utenti MT* (Conto CTS) di cui al TIT⁴⁸, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, ed alimentato dai versamenti dei distributori elettrici di:

- eccedenze del gettito del *corrispettivo tariffario specifico CTS* (espresso in euro/anno o anche in euro/kW/anno a seconda della potenza dell'utente), versato dagli utenti MT ai distributori in caso di mancato adeguamento dei loro impianti e da questi ultimi trattenuto fino a una soglia massima stabilita da ARERA;
- penalità in relazione alla mancata trasformazione in bassa tensione (BT) dei punti di prelievo degli utenti MT con determinati livelli di potenza disponibile in prelievo, che hanno dato l'assenso alla trasformazione in BT⁴⁹.

Il Conto CTS è, altresì, utilizzato ai fini del riconoscimento nei confronti dei distributori elettrici di:

- premi erogati ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili per l'adeguamento a specifiche regole

tecniche di funzionamento;

- corrispettivi per i sopralluoghi effettuati presso tali impianti adeguati ai sensi delle richiamate specifiche tecniche;
- premi in relazione all'avvenuta trasformazione in bassa tensione (BT) dei punti di prelievo degli utenti MT con determinati livelli di potenza disponibile in prelievo, che hanno dato l'assenso alla trasformazione in BT⁵⁰.

Attività di CSEA

Attività finalizzata alla raccolta del gettito

La CSEA, annualmente, predispone sul *data entry* elettrico una sezione dedicata ai distributori per la presentazione delle dichiarazioni, relative all'anno precedente, del gettito che risulta dall'eventuale eccedenza derivante dall'applicazione del corrispettivo tariffario specifico (CTS) e per le regolazioni delle relative partite economiche entro il 31 marzo.

La CSEA effettua controlli di completezza formale delle suddette comunicazioni e richiede chiarimenti/integrazioni nei casi di incoerenza o irregolarità.

Attività finalizzata all'erogazione del beneficio

In merito al meccanismo premi/penalità per la trasformazione degli utenti MT in BT, CSEA non svolge attività istruttorie, in quanto le informazioni necessarie per le determinazioni delle regolazioni sono trasmesse direttamente dai distributori all'ARERA.

In merito al riconoscimento dei premi erogati ai produttori e dei corrispettivi per i sopralluoghi effettuati, CSEA acquisisce dai distributori l'evidenza dell'avvenuto versamento dei premi e dell'avvenuto svolgimento dei sopralluoghi.

Gli importi che CSEA deve erogare derivano, quindi, o da specifiche deliberazioni dell'ARERA, oppure dalle

⁴⁷ Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 646/2015/R/eel e s.m.i.).

⁴⁸ Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).

⁴⁹ Ai sensi del TIQE il meccanismo non trova applicazione fino al 31 dicembre 2019.

⁵⁰ Cfr. nota precedente.

richieste di rimborso presentate dai distributori ad ARERA e CSEA, da intendersi approvate decorsi 60 giorni e salvo diverse determinazioni di ARERA.

Dati rilevanti

RISCOSSIONI	
OPERATORI COINVOLTI	n. 121
PRATICHE TOT. (PERIODICITÀ ANNUALE)	n. 134
IMPORTI RISCOSSI	24,70 Mln di €

EROGAZIONI	
OPERATORI COINVOLTI	n. 1
PRATICHE TOT. (PERIODICITÀ VARIABILE)	n. 1
IMPORTI EROGATI	1.000,00 €

11.6 Sistema indennitario elettrico

Quadro normativo/regolatorio

Il Sistema Indennitario (SI) è stato istituito da ARERA con la finalità di contenere il rischio creditizio per le imprese di vendita di energia elettrica connesso al fenomeno dello *switching* da parte dei clienti finali morosi, prima che si attivi la procedura di distacco dell'utenza (c.d. "turismo energetico").

Il meccanismo, a partecipazione facoltativa, riguarda i clienti elettrici connessi in bassa tensione (domestici e altri usi) e consente di riconoscere al venditore uscente un indennizzo commisurato al mancato incasso del credito maturato negli ultimi quattro mesi di erogazione

della fornitura a partire dalla data dello *switching*.

Il SI, istituito con le deliberazioni ARG/elt/191/09 e s.m.i. e ARG/elt 219/10 e s.m.i. e riformato dal 1° dicembre 2018 dalla deliberazione 593/2017/R/com⁵¹ e s.m.i., ha avuto decorrenza dal 1° luglio 2011 e si è sviluppato attraverso una piattaforma informatica centralizzata gestita da Acquirente unico S.p.A. (AU S.p.A. - Gestore del SI), nella quale gli operatori fanno confluire tutte le informazioni necessarie. In sintesi:

- a fronte delle morosità riscontrate per un proprio cliente che ha cambiato fornitore, il venditore uscente inoltra richiesta di indennizzo alla piattaforma di AU S.p.A. che la elabora, affinché il venditore entrante applichi il valore dell'indennizzo (C^{MOR}) sulla nuova fornitura di energia;
- l'importo in tal modo è pagato dal cliente moroso al venditore entrante il quale lo versa al distributore competente;
- il distributore elettrico, quindi, una volta fatturato il C^{MOR} al venditore entrante, versa a CSEA l'ammontare complessivo dovuto;
- infine CSEA, verificato il versamento C^{MOR}, procede al pagamento a favore del venditore uscente.

Gli indennizzi sono erogati a valere sul *Conto per il sistema indennitario* (Conto CMOR) di cui al TIT⁵², istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, ed alimentato dal corrispettivo tariffario C^{MOR} (espresso in euro/punto di prelievo/anno) versato mensilmente dai distributori elettrici e a carico dei clienti morosi.

Attività di CSEA

La CSEA, per la corretta gestione del meccanismo del SI, ha sviluppato un proprio applicativo informatico tramite il quale acquisisce i flussi informativi provenienti dal Gestore del SI e quelli provenienti dai distributori.

Il sistema elabora le informazioni ricevute e, in particolare, verifica la coerenza di:

⁵¹ Tale delibera ha anche esteso il SI al settore del gas naturale a partire dal 1° giugno 2019, codificando la disciplina elettrica e gas nel Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale (TISIND – Allegato A alla deliberazione 593/2017/R/com e s.m.i.).

⁵² Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

- codice pratica fornito dal Gestore del SI;
- codice fiscale o partita IVA del cliente finale;
- POD⁵³ di cui il cliente finale è titolare;
- valore dell'indennizzo C^{MOR}.

La CSEA provvede mensilmente alla gestione e all'erogazione degli indennizzi (previamente riscossi ogni mese dai distributori) nei confronti degli esercenti la vendita uscenti (EVU) nei casi di coerenza dei dati; in caso contrario provvede alla gestione e alla richiesta di ulteriori informazioni, presso il Gestore del SI e i distributori, al fine di sbloccare i disallineamenti e procedere con i rispettivi versamenti.

Nei casi di annullamento delle richieste di indennizzo (perché erroneamente formulate o perché il cliente ha sanato la propria posizione debitoria con l'EVU), la CSEA ha il compito, qualora gli indennizzi fossero stati già versati dal distributore a CSEA e la stessa CSEA non avesse ancora versato tali indennizzi all'EVU, di rimborsare il distributore entro la prima data utile.

Anche in questi casi, prima di procedere al rimborso viene verificata la coerenza dei dati forniti e, in caso di difformità, vengono richiesti chiarimenti al Gestore del SI e ai distributori.

Dati rilevanti

RISCOSSIONI ED EROGAZIONI	
OPERATORI COINVOLTI	n. 77 venditori e n. 15 distributori
PRATICHE TOT. (PERIODICITÀ MENSILE)	n. 138.427
IMPORTI RISCOSSI	40,24 Mln di €
IMPORTI EROGATI	38,2 Mln di € ai venditori e 2,93 Mln di € ai distributori

⁵³ Punto di prelievo ovvero il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal venditore e prelevata dal cliente finale.

⁵⁴ Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).

⁵⁵ Poiché nel 2018 è avvenuta la prima sessione del meccanismo, non ci sono ancora importi di reintegrazione di anni precedenti ad alimentare il conto in questione.

11.7 Meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema elettrico

Quadro normativo/regolatorio

L'ARERA, con la deliberazione 50/2018/R/eel, ha avviato, a partire dall'anno 2018, un meccanismo, a partecipazione facoltativa, a favore dei distributori per il riconoscimento dei crediti relativi agli oneri generali del sistema elettrico versati a CSEA e GSE S.p.A. a partire dal 1° gennaio 2016 e non riscossi dai venditori.

Tale meccanismo di reintegrazione afferisce a crediti dei distributori inerenti a contratti di trasporto stipulati con i venditori e risolti per inadempimento, il che rende tali crediti "altrimenti non recuperabili".

Questa misura si è resa necessaria a seguito delle sentenze amministrative che, nel corso del 2017, hanno stabilito che ARERA non ha i poteri per definire uno specifico sistema di garanzia sugli oneri generali di sistema a tutela del credito che i distributori vantavano nei confronti dei venditori per la fatturazione del servizio di trasporto (comprensivo anche di tali oneri): ciò, infatti, può indurre i venditori a versare ai distributori somme ben inferiori a quelle effettivamente incassate a titolo di oneri di sistema.

La copertura di tali reintegrazioni è assicurata dal *Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema* (Conto CMOG), di cui alla deliberazione 50/2018/R/eel, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, ed alimentato tramite *(i)* versamenti da vari conti di gestione del TIT⁵⁴, che CSEA effettua secondo proporzioni definite da ARERA, e *(ii)* importi riscossi dalle imprese distributrici successivamente al riconoscimento dell'ammontare di reintegrazione per gli anni precedenti⁵⁵.

Attività di CSEA

La CSEA ha predisposto sul *data entry* elettrico una sezione dedicata alla presentazione dell'istanza di partecipazione al meccanismo e alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di reintegrazione.

Le suddette informazioni sono rese attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, che le imprese devono inviare entro la fine del secondo mese successivo al 31 maggio di ciascun anno. La domanda di ammissione deve essere corredata dalle informazioni rilevanti ai fini della quantificazione dell'ammontare di reintegrazione da riconoscere e dalle eventuali variazioni dell'ammontare di reintegrazione determinato nella sessione annuale precedente.

Ai sensi della citata deliberazione 50/2018/R/eel, la CSEA provvede a:

- pubblicare entro il 31 maggio sul proprio sito *internet* il modello per la trasmissione da parte delle imprese distributrici della domanda di ammissione;
- esaminare le domande pervenute entro il 31 luglio, effettuando i controlli di completezza formale delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio che sono state inviate dai distributori;
- quantificare e liquidare, entro il 30 settembre, per ciascuna impresa distributtrice che ne fa richiesta, l'ammontare di reintegrazione cui si riferisce la sessione annuale di riconoscimento;
- determinare e richiedere alle imprese distributtrici, entro il 30 ottobre, il versamento degli importi riscossi successivamente al riconoscimento dell'ammontare per gli anni precedenti;
- comunicare all'ARERA gli ammontari riconosciuti a ciascuna impresa di distribuzione;
- verificare, anche a campione, la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione

fornita dall'impresa distributtrice partecipante al meccanismo, richiedendo, ove necessario, al GSE S.p.A. tutte le informazioni occorrenti allo svolgimento di tale attività.

Inoltre, la CSEA pubblica sul proprio sito *internet* e comunica all'Autorità:

- gli ammontari riconosciuti a ciascuna impresa distributtrice e, al contempo, i versamenti effettuati e ricevuti ai fini dell'alimentazione del Conto CMOG;
- gli aggiornamenti trimestrali delle informazioni di cui al punto precedente.

In virtù di quanto sopra, infine, la CSEA programma accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale consistenti nella ricerca, verifica e comparazione di documenti presso alcune imprese che hanno presentato istanza.

Dati rilevanti

EROGAZIONI	
OPERATORI COINVOLTI	n. 14
PRATICHE TOT. (PERIODICITÀ ANNUALE)	n. 17
IMPORTI EROGATI	191,31 Mln di €

11.8 Meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili del servizio di salvaguardia elettrico

Quadro normativo/regolatorio

Il servizio di salvaguardia del settore elettrico è stato istituito, con decorrenza 1° luglio 2007, dal decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (convertito in legge con la legge n. 125/07) ed è stato disciplinato da ARERA dapprima con la deliberazione n. 156/07 e s.m.i. e successivamente con la deliberazione 301/2012/R/eel (TIV)⁵⁶ ed è rivolto ai clienti finali non domestici in bassa, *media* ed alta tensione, diversi da quelli che hanno diritto al servizio di maggior tutela⁵⁷, che non hanno un venditore sul mercato libero dell'energia.

Il servizio di salvaguardia è svolto dagli esercenti la vendita di energia elettrica selezionati da Acquirente unico S.p.A. attraverso procedure concorsuali organizzate per aree territoriali; le condizioni economiche di fornitura applicate ai clienti serviti in salvaguardia sono quelle offerte in sede di procedura concorsuale, mentre le condizioni contrattuali sono fissate da ARERA.

L'ARERA, con la deliberazione 370/2012/R/eel e s.m.i. per i periodi di esercizio del servizio di salvaguardia dal 1° maggio 2008 al 2013 e con la deliberazione 456/2013/R/eel e s.m.i. per i periodi di esercizio del servizio di salvaguardia dal 2014 in avanti, ha perfezionato il meccanismo obbligatorio a favore degli esercenti il servizio di salvaguardia per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili connessi alla morosità dei clienti non disalimentabili, ovvero clienti domestici che usufruiscono del *bonus* sociale per gravi condizioni di salute e clienti che esercitano servizi di pubblica utilità (es.: ospedali, scuole, asili) ai quali, dunque, la fornitura di energia elettrica non può essere interrotta.

Tale meccanismo era stato già istituito dalla deliberazione ARG/elt/33/10 e s.m.i. per il periodo di esercizio del servizio di salvaguardia transitorio dal 1° luglio 2007 al 30 aprile 2008 e attualmente è utilizzato per la regolazione di partite economiche residue.

La copertura di tali reintegrazioni è assicurata dal *Conto oneri del meccanismo di reintegrazione* (Conto REINT) di cui al TIT⁵⁸, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, ed alimentato da:

- gettito del corrispettivo tariffario C_{SAL} (espresso in centesimi di euro/kWh) versato bimestralmente dagli esercenti la salvaguardia in relazione al servizio erogato ai clienti finali disalimentabili (salvaguardia ordinaria);
- corrispettivo tariffario di reintegrazione oneri salvaguardia (espresso in centesimi di euro/kWh) versato mensilmente da Terna S.p.A. e riscosso dagli utenti del dispacciamento a valere sui clienti finali aventi diritto alla salvaguardia ai sensi del TIS⁵⁹ (salvaguardia transitoria).

Attività di CSEA

Meccanismo di reintegrazione degli oneri non riscossi per la salvaguardia ordinaria

Annualmente la CSEA, entro il 30 settembre, predispone sul *data entry* elettrico una sezione dedicata alla presentazione dell'istanza di partecipazione al meccanismo ed alla raccolta delle informazioni necessarie *(i)* al calcolo dell'ammontare di reintegrazione e *(ii)* alla determinazione delle variazioni di importi relativi ad anni precedenti.

Gli esercenti la salvaguardia comunicano, entro il 30 novembre, le suddette informazioni attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del

⁵⁶ Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07 (Allegato A alla deliberazione 301/2012/R/eel e s.m.i.).

⁵⁷ Clienti finali non domestici connessi in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro.

⁵⁸ Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).

⁵⁹ Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *settlement* (Allegato A della deliberazione ARG/elt 107/09 e s.m.i.).

D.P.R. 445 del 2000.

La CSEA effettua i controlli di completezza formale delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio inviate e procede al calcolo e/o all'aggiornamento dell'ammontare di reintegrazione a cui ha diritto ciascun esercente partecipante e per ciascuno dei periodi di esercizio della salvaguardia (anno corrente e precedenti), provvedendo a condividerne i risultati con l'ARERA.

Infine, entro il 31 dicembre (annualità dal 2014 in avanti) ed entro il 31 gennaio successivo (annualità dal 2008 al 2013), la CSEA procede alle relative regolazioni economiche di acconto e conguaglio dandone comunicazione all'ARERA entro il 15 febbraio successivo.

Specificatamente per le annualità dal 2014 in avanti, nel caso in cui un esercente la salvaguardia non invii le informazioni necessarie alla quantificazione degli importi del meccanismo di reintegrazione entro il 30 novembre, la CSEA provvede a calcolare l'ammontare di reintegrazione utilizzando ogni informazione disponibile, in modo da minimizzare l'ammontare a credito dell'esercente inadempiente o da massimizzare l'ammontare a suo debito.

La CSEA ha altresì programmato accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale consistenti nella ricerca, verifica e comparazione di documenti presso tutte le imprese che hanno presentato istanza di partecipazione al meccanismo di reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili del servizio di salvaguardia.

Meccanismo di reintegrazione degli oneri non riscossi per la salvaguardia transitoria

Dato che gli importi per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili del servizio di salvaguardia transitorio sono stati determinati nel 2011, ad oggi CSEA gestisce unicamente le variazioni di detti ammontari, derivanti tipicamente, da eventuali incassi recuperati dall'esercente la salvaguardia in relazione a crediti già reintegrati nel 2011.

Pertanto, annualmente entro il 30 marzo ogni operatore interessato presenta alla CSEA una dichiarazione

sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, contenente le informazioni aggiornate relative all'applicazione del meccanismo, e entro 30 giorni da tale scadenza l'esercente la salvaguardia effettua il versamento dell'importo dovuto.

La CSEA entro 60 giorni dalla scadenza del 30 marzo verifica la corrispondenza del versato con quanto dichiarato dall'impresa e ne dà comunicazione all'ARERA.

Dati rilevanti

RISCOSSIONI	
SALVAGUARDIA ORDINARIA	
OPERATORI COINVOLTI	n. 2
PRATICHE TOT. (PERIODICITÀ BIMESTRALE)	n. 12
IMPORTI RISCOSSI	7,74 Mln di €
SALVAGUARDIA TRANSITORIA	
OPERATORI COINVOLTI	n. 1
PRATICHE TOT. (PERIODICITÀ BIMESTRALE)	n. 6
IMPORTI RISCOSSI	116,61 Mln di €

EROGAZIONI	
SALVAGUARDIA ORDINARIA	
OPERATORI COINVOLTI	n. 2
PRATICHE TOT. (PERIODICITÀ ANNUALE)	n. 2
IMPORTI EROGATI	63,13 Mln di €

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

AGGIORNAMENTI ANNI PRECEDENTI	
SALVAGUARDIA ORDINARIA	
OPERATORI COINVOLTI	n. 2
PRATICHE TOT. (PERIODICITÀ ANNUALE)	n. 3
IMPORTI RISCOSSI	13,82 Mln di €
SALVAGUARDIA TRANSITORIA	
OPERATORI COINVOLTI	n. 2
PRATICHE TOT. (PERIODICITÀ ANNUALE)	n. 2
IMPORTI RISCOSSI	1,56 Mln di €

11.9 Meccanismo di compensazione della morosità dei clienti finali del servizio di maggior tutela elettrico

Quadro normativo/regolatorio

L'ARERA, con il TIV⁶⁰, ha avviato un meccanismo a favore degli esercenti il servizio la maggior tutela elettrica⁶¹ per la compensazione della morosità dei clienti finali.

Tale meccanismo ha lo scopo di ripianare gli oneri derivanti dal mancato pagamento da parte dei clienti finali delle fatture emesse dagli esercenti la maggior tutela nel caso in cui il tasso di morosità (*unpaid ratio*, distinto per Centro Nord e Centro Sud e per tipologia contrattuale di clientela) degli esercenti risulti

superiore a quello già considerato dall'ARERA per il calcolo dei corrispettivi tariffari (RCV) a copertura dei costi di commercializzazione dagli stessi sostenuti.

Il meccanismo, a partecipazione facoltativa, è riservato agli esercenti la maggior tutela (EMT) che alla data del 31 dicembre 2015 servono un numero di clienti finali inferiore o pari a 10 milioni.

La copertura di tali compensazioni è assicurata dal *Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione* (Conto PCV) di cui al TIT⁶², istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, ed alimentato dai versamenti degli esercenti la maggior tutela del gettito derivante dai corrispettivi tariffari dell'attività di commercializzazione applicati ai clienti finali serviti in maggior tutela.

In particolare, i costi di gestione commerciale dell'EMT sono coperti dai clienti attraverso il pagamento del corrispettivo tariffario PCV, che, poiché corrisponde ai costi medi sostenuti dai venditori del mercato libero per svolgere le attività di gestione commerciale, è compensato con la componente tariffaria negativa $DISP_{BT}$, che bilancia la differenza tra gli importi PCV e i costi di gestione commerciale riconosciuti all'esercente la maggior tutela (diversi da quelli dei venditori del mercato libero) attraverso le componenti tariffarie RCV. L'ulteriore differenza che residua in capo all'EMT tra il gettito dei corrispettivi PCV- $DISP_{BT}$ e l'ammontare delle componenti RCV viene versata alla CSEA, se positiva, o erogata dalla CSEA, se negativa.

Attività di CSEA

La CSEA, entro il 28 febbraio di ogni anno, predispone sul *data entry* elettrico una sezione dedicata alla presentazione dell'istanza di partecipazione al meccanismo e alla raccolta delle informazioni

⁶⁰ Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07 (Allegato A alla deliberazione 301/2012/R/eel e s.m.i.).

⁶¹ Servizio, istituito con il D.L. 73/07 e disciplinato dal TIV, rivolto ai clienti finali non domestici connessi in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro e le cui condizioni economiche e contrattuali sono fissate da ARERA.

⁶² Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).

necessarie al calcolo dell'ammontare di compensazione. Gli EMT che intendono accedere al meccanismo di compensazione della morosità presentano apposita istanza alla CSEA entro il 30 aprile.

Le suddette informazioni sono rese attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445 del 2000.

Sulle istanze presentate, la CSEA verifica la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al meccanismo, effettua controlli di completezza formale delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio inviate e controlli di coerenza tra il numero dei punti di prelievo dichiarati nelle istanze e il numero dei punti di prelievo asseriti alla CSEA in occasione delle dichiarazioni relative al versamento del gettito dei corrispettivi tariffari dell'attività di commercializzazione applicati ai clienti finali.

In caso di rilevamento di irregolarità o incoerenze, la CSEA richiede chiarimenti agli EMT e sospende l'erogazione dell'ammontare della compensazione.

La CSEA condivide le risultanze con l'ARERA che provvede alla verifica della coerenza delle informazioni trasmesse dagli esercenti la maggior tutela a CSEA con le informazioni a disposizione della medesima ARERA in virtù di obblighi normativi e regolatori.

Entro il 30 giugno, la CSEA definisce l'ammontare della compensazione spettante, dandone comunicazione all'ARERA e a ciascun EMT.

Infine, entro il 31 luglio la CSEA liquida quanto di spettanza a ciascun EMT.

Dati rilevanti

EROGAZIONI	
OPERATORI COINVOLTI	n. 11
PRATICHE TOT. (PERIODICITÀ ANNUALE)	n. 15
IMPORTI EROGATI	33,35 Mln di €

11.10 Meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti del servizio di maggior tutela elettrico

Quadro normativo/regolatorio

L'ARERA, con il TIV⁶³, ha avviato un meccanismo a favore degli esercenti il servizio la maggior tutela elettrica⁶⁴ per la compensazione degli oneri in caso di morosità a seguito di prelievi fraudolenti dei clienti finali.

Tale meccanismo, a partecipazione facoltativa, ha lo scopo di ripianare gli oneri derivanti dal mancato pagamento delle fatture emesse dagli esercenti la maggior tutela (EMT) a seguito del riscontro, da parte dell'impresa distributrice, di prelievi fraudolenti di energia elettrica compiuti dai clienti finali.

La copertura di tali compensazioni è assicurata dal *Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione* (Conto PCV) di cui al TIT⁶⁵, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, ed alimentato dai versamenti degli esercenti la maggior tutela del gettito derivante dai corrispettivi tariffari dell'attività di commercializzazione applicati ai clienti finali serviti in maggior tutela.

In particolare, i costi di gestione commerciale dell'EMT sono coperti dai clienti attraverso il pagamento del

⁶³ Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07 (Allegato A alla deliberazione 301/2012/R/eel e s.m.i.).

⁶⁴ Servizio, istituito con il D.L. 73/07 e disciplinato dal TIV, rivolto ai clienti finali non domestici connessi in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro e le cui condizioni economiche e contrattuali sono fissate da ARERA.

⁶⁵ Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

corrispettivo tariffario PCV, che, poiché corrisponde ai costi medi sostenuti dai venditori del mercato libero per svolgere le attività di gestione commerciale, è compensato con la componente tariffaria negativa $DISP_{BT}$, che bilancia la differenza tra gli importi PCV e i costi di gestione commerciale riconosciuti all'esercente la maggior tutela (diversi da quelli dei venditori del mercato libero) attraverso le componenti tariffarie RCV. L'ulteriore differenza che residua in capo all'EMT tra il gettito dei corrispettivi PCV- $DISP_{BT}$ e l'ammontare delle componenti RCV viene versata alla CSEA, se positiva, o erogata dalla CSEA, se negativa.

Attività di CSEA

La CSEA, entro il 28 febbraio di ogni anno, predispone sul *data entry* elettrico una sezione dedicata alla presentazione dell'istanza di partecipazione al meccanismo e alla raccolta delle informazioni necessarie (i) al calcolo dell'ammontare di compensazione e (ii) alla eventuale restituzione, in caso di incasso di fatture in precedenza rimaste insolute, degli importi di compensazione già percepiti.

Gli EMT che intendono accedere al meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti presentano apposita istanza alla CSEA entro il 30 aprile. Le suddette informazioni sono rese attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445 del 2000.

Sulle istanze presentate, la CSEA verifica la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al meccanismo, effettua controlli di completezza formale delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio inviate e controlli di coerenza delle informazioni fornite dagli EMT con quelle dichiarate dai distributori elettrici alla cui rete sono connessi i punti di prelievo oggetto di prelievi fraudolenti da parte dei clienti finali.

In caso di rilevamento di irregolarità o incoerenze, la CSEA richiede chiarimenti agli EMT e sospende l'erogazione dell'ammontare della compensazione.

La CSEA condivide le risultanze con l'ARERA che provvede alla verifica della coerenza delle informazioni trasmesse dagli esercenti la maggior tutela a CSEA con le informazioni a disposizione della medesima ARERA in virtù di obblighi normativi e regolatori.

Entro il 30 giugno, la CSEA definisce l'ammontare della compensazione spettante, dandone comunicazione all'ARERA e a ciascun EMT.

Infine, entro il 31 luglio la CSEA liquida quanto di spettanza a ciascun EMT.

Nel corso del 2018, la CSEA ha effettuato anche accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, a supporto dell'ARERA, consistenti nella ricerca, verifica e comparazione di documenti presso tutti gli esercenti la maggior tutela che, negli anni precedenti, hanno partecipato al meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti.

Dati rilevanti

EROGAZIONI	
OPERATORI COINVOLTI	n. 2
PRATICHE TOT. (PERIODICITÀ ANNUALE)	n. 2
IMPORTI EROGATI	77,28 Mln di €

11.11 Meccanismo di compensazione degli oneri per l'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela elettrico

Quadro normativo/regolatorio

L'ARERA, con il TIV⁶⁶, ha avviato un meccanismo, a partecipazione facoltativa, a favore degli esercenti il servizio la maggior tutela elettrica⁶⁷ societariamente separati dalla società di distribuzione di energia (di seguito: EMT), per la compensazione "uscita clienti".

Si tratta di un meccanismo atto alla copertura dell'ulteriore costo fisso derivante dalla maggiore uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero (*switching*) rispetto a quanto riconosciuto nell'ambito della definizione delle componenti tariffarie che remunerano i costi di gestione commerciale dei clienti (attività di commercializzazione) sostenuti dall'esercente la maggior tutela.

Il meccanismo di compensazione è distinto a seconda che gli *switching* avvengano (i) con il medesimo EMT (se svolge anche attività di vendita sul mercato libero) o con una società appartenente allo stesso gruppo societario o (ii) con un venditore diverso.

La copertura di tali compensazioni è assicurata dal *Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione* (Conto PCV) di cui al TIT⁶⁸, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, ed alimentato dai versamenti degli EMT del gettito derivante dai corrispettivi tariffari dell'attività di commercializzazione applicati ai clienti finali serviti in maggior tutela.

In particolare, i costi di gestione commerciale dell'EMT sono coperti dai clienti attraverso il pagamento del corrispettivo tariffario PCV, che, poiché corrisponde ai costi medi sostenuti dai venditori del mercato libero per svolgere le attività di gestione commerciale, è compensato con la componente tariffaria negativa $DISP_{BT}$, che bilancia la differenza tra gli importi PCV e i

costi di gestione commerciale riconosciuti all'esercente la maggior tutela (diversi da quelli dei venditori del mercato libero) attraverso le componenti tariffarie RCV. L'ulteriore differenza che residua in capo all'EMT tra il gettito dei corrispettivi $PCV-DISP_{BT}$ e l'ammontare delle componenti RCV viene versata alla CSEA, se positiva, o erogata dalla CSEA, se negativa.

Attività di CSEA

Annualmente la CSEA predispone entro il 31 marzo sul *data entry* elettrico una sezione dedicata agli esercenti la maggior tutela societariamente separati per la presentazione dell'istanza di partecipazione al meccanismo e alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di compensazione. Le suddette informazioni sono rese entro il 31 maggio attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445 del 2000.

Di norma entro il 30 giugno la CSEA effettua sulle istanze i controlli di completezza formale delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio inviate dagli operatori.

In caso di rilevamento di irregolarità o incoerenze, la CSEA richiede chiarimenti e sospende l'erogazione dell'ammontare di compensazione.

Le risultanze della definizione degli ammontari di compensazione, nonché i dati a tal fine forniti dagli EMT, sono condivise con l'ARERA, che provvede alla verifica della coerenza delle informazioni trasmesse dagli esercenti la maggior tutela societariamente separati a CSEA con le informazioni a disposizione della medesima ARERA in virtù di obblighi normativi e regolatori.

A valle dei suddetti controlli, nel caso non si rilevino irregolarità o incoerenze, la CSEA comunica l'ammontare di compensazione a ciascun EMT interessato, procedendo poi con l'erogazione di detti ammontari che, di norma, viene effettuata entro il 31 luglio.

⁶⁶ Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07 [Allegato A alla deliberazione 301/2012/R/eel e s.m.i.].

⁶⁷ Servizio, istituito con il D.L. 73/07 e disciplinato dal TIV, rivolto ai clienti finali non domestici connessi in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro e le cui condizioni economiche e contrattuali sono fissate da ARERA.

⁶⁸ Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica [Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.].

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Dati rilevanti

EROGAZIONI	
OPERATORI COINVOLTI	n. 11
PRATICHE TOT. (PERIODICITÀ ANNUALE)	n. 11
IMPORTI EROGATI	2,06 Mln di €

11.12 Meccanismo di incentivazione della bolletta elettronica di energia elettrica

Quadro normativo/regolatorio

L'ARERA, con il TIV⁶⁹, ha avviato un meccanismo incentivante, a partecipazione facoltativa, a favore degli esercenti il servizio la maggior tutela elettrica⁷⁰ (EMT) per una maggiore diffusione della bolletta elettronica, atto alla reintegrazione del differenziale tra lo sconto applicato ai clienti finali per il passaggio alla bolletta elettronica e la stima dei costi evitati per l'emissione delle bollette in formato cartaceo.

La copertura di tali incentivi è assicurata dal *Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione* (Conto PCV) di cui al TIT⁷¹, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, ed alimentato dai versamenti degli esercenti la maggior tutela del gettito derivante dai corrispettivi tariffari dell'attività di commercializzazione applicati ai clienti finali serviti in maggior tutela.

In particolare, i costi di gestione commerciale dell'EMT sono coperti dai clienti attraverso il pagamento del corrispettivo tariffario PCV, che, poiché corrisponde ai costi medi sostenuti dai venditori del mercato libero per svolgere le attività di gestione commerciale, è

compensato con la componente tariffaria negativa $DISP_{BT}$, che bilancia la differenza tra gli importi PCV e i costi di gestione commerciale riconosciuti all'esercente la maggior tutela (diversi da quelli dei venditori del mercato libero) attraverso le componenti tariffarie RCV. L'ulteriore differenza che residua in capo all'EMT tra il gettito dei corrispettivi PCV- $DISP_{BT}$ e l'ammontare delle componenti RCV viene versata alla CSEA, se positiva, o erogata dalla CSEA, se negativa.

Attività di CSEA

La CSEA, entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello oggetto del meccanismo incentivante, rende disponibile agli EMT la modulistica per la presentazione dell'istanza di partecipazione al meccanismo e per la raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di incentivazione.

Entro il mese di luglio, gli EMT trasmettono alla CSEA le suddette istanze, comprensive delle informazioni necessarie al calcolo delle incentivazioni, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445 del 2000.

Entro due mesi dalla presentazione delle istanze, la CSEA effettua i controlli di completezza formale delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, verifica la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al meccanismo e definisce l'ammontare di reintegrazione spettante a ciascun esercente la vendita, dandone comunicazione all'ARERA e a ciascun EMT.

In caso di rilevamento di irregolarità o incoerenze, la CSEA richiede chiarimenti agli EMT e sospende l'erogazione dell'ammontare della compensazione.

Infine, entro il mese successivo a quello di comunicazione degli importi, la CSEA liquida quanto di spettanza a ciascun EMT.

⁶⁹ Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07 (Allegato A alla deliberazione 301/2012/R/eel e s.m.i.).

⁷⁰ Servizio, istituito con il D.L. 73/07 e disciplinato dal TIV, rivolto ai clienti finali non domestici connessi in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro e le cui condizioni economiche e contrattuali sono fissate da ARERA.

⁷¹ Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).

Dati rilevanti

EROGAZIONI	
OPERATORI COINVOLTI	n. 3
PRATICHE TOT. (PERIODICITÀ ANNUALE)	n. 3
IMPORTI EROGATI	71.490,75 €

11.13 Integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori

Quadro normativo/regolatorio

Nei confronti delle cosiddette “imprese elettriche minori”, a causa della loro collocazione prevalentemente insulare e dell’assenza di un collegamento via cavo con la rete di trasmissione nazionale, l’applicazione integrale della disciplina del settore elettrico che regola i vari servizi non è attuabile. In particolare, queste imprese devono assicurare il servizio di distribuzione, di vendita e di misura in forma integrata, e devono approvvigionarsi dell’energia occorrente tramite i propri impianti di produzione. Per questi motivi sostengono costi di gestione superiori alla media nazionale, non coperti completamente dalle tariffe amministrate dall’Autorità.

L’integrazione tariffaria, dunque, ha la finalità di rifondere a dette imprese i maggiori oneri sostenuti per l’esercizio elettrico da esse gestito.

A tal fine, l’articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91 prevede che il Comitato Interministeriale Prezzi - CIP (ora ARERA), su proposta della CSEA, stabilisca entro ogni anno, sulla base dei bilanci delle imprese relativi

all’anno precedente, l’acconto per l’anno in corso ed il conguaglio per l’anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria.

La copertura di tali oneri è assicurata dal *Conto per le integrazioni tariffarie* (Conto UC4) di cui al TIT⁷², istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, ed alimentato dai versamenti dei distributori elettrici del gettito derivante dall’elemento A_{UC4RIM} della componente tariffaria A_{RIM} applicata a tutti i clienti finali.

Attività di CSEA

L’impresa, ai fini dell’avvio del procedimento di determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria, entro e non oltre il 15 novembre di ciascun anno, invia apposita istanza, i bilanci d’esercizio relativi all’annualità precedente nonché le schede tecniche riassuntive e i questionari debitamente compilati (art. 3 del Regolamento⁷³). Successivamente, tramite lo svolgimento di specifiche istruttorie, la CSEA constata lo scostamento tra i costi sostenuti per il servizio elettrico ed i relativi ricavi tariffari conseguiti, nonché calcola, sulla base dei criteri dettati dall’ARERA, la remunerazione spettante nell’integrazione tariffaria.

Al termine del procedimento istruttorio la CSEA trasmette i risultati all’ARERA, alla quale è affidato il compito di deliberare l’integrazione tariffaria da riconoscere ad ogni impresa tramite la determinazione di una aliquota unitaria per ogni kWh di energia venduta nell’anno di riferimento.

La medesima aliquota unitaria, salvo diverse disposizioni di ARERA, è corrisposta in via di acconto per i periodi successivi all’ultimo anno definito, in attesa della quantificazione delle spettanze definitive. In quest’ultimo caso, inoltre, CSEA, secondo quanto stabilito da ARERA, aggiorna gli acconti in base all’andamento del prezzo del combustibile per la

⁷² Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).

⁷³ Regolamento relativo alla procedura istruttorio di cui all’articolo 7 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 di competenza della Cassa conguaglio per il settore elettrico.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

produzione di energia elettrica e provvede a calcolare tali acconti ogni bimestre, fino alla determinazione della successiva aliquota di integrazione tariffaria definitiva e alla quantificazione, quindi, del relativo conguaglio.

Dati rilevanti

EROGAZIONI	
OPERATORI COINVOLTI	n. 13
PRATICHE TOT. (PERIODICITÀ BIMESTRALE)	n. 78
ENERGIA DICHIARATA	247,46 GWh
IMPORTI EROGATI	69,88 Mln di €

11.14 Regimi tariffari speciali - RFI S.p.A.

Quadro normativo/regolatorio

I regimi tariffari speciali erano costituiti da quelle forniture di energia elettrica che, in forza di specifiche disposizioni di legge, avevano diritto ad un trattamento tariffario agevolato rispetto alla generalità dell'utenza. Con la legge n. 99/09 tali trattamenti agevolati hanno avuto termine, ad eccezione di quello relativo a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI S.p.A.), per la quale il DPR n. 730/63 stabilisce il diritto di RFI S.p.A. (allora Ferrovie dello Stato) ad una fornitura di energia ad un "prezzo speciale" nei limiti di quantità e di potenza nella disponibilità della medesima RFI S.p.A. al momento del trasferimento dei propri impianti di produzione all'ENEL.

Fino alla deliberazione n. 148/04 e s.m.i., ENEL riconosceva a RFI S.p.A. tali agevolazioni attraverso una componente compensativa, accreditata in fattura, e facendosi rimborsare da CSEA i conseguenti mancati introiti.

Con la deliberazione n. 148/04, invece, l'Autorità ha

stabilito, in linea generale, che i fornitori di energia dovessero trattare i destinatari delle agevolazioni alla stregua di clienti normali e che i benefici derivanti dai regimi tariffari speciali fossero riconosciuti direttamente dalla CSEA nei confronti dei singoli destinatari, attribuendo, così, all'Ente le funzioni di controllo e verifica dei requisiti per ottenere le agevolazioni e di quantificazione delle relative spettanze.

Infine, la legge n. 167 del 20 novembre 2017 ha rimodulato il sistema tariffario da applicare a RFI S.p.A., variandone il perimetro di applicazione.

La copertura di tali oneri è assicurata dal *Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali* (Conto A4) di cui al TIT⁷⁴, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, ed alimentato dai versamenti dei distributori elettrici del gettito derivante dall'elemento A_{4RIM} della componente tariffaria A_{RIM} applicata a tutti i clienti finali.

Attività di CSEA

La CSEA riconosce il contributo compensativo a RFI S.p.A. tramite erogazioni mensili di valore fisso in via di acconto ed effettua i conguagli periodici una volta acquisiti i dati necessari per quantificare le esatte spettanze di diritto.

L'acconto mensile è stabilito in base all'onere annuale stimato da RFI S.p.A. a inizio d'anno, detratti gli importi dovuti da RFI S.p.A. a CSEA a titolo di oneri generali di sistema, frazionato in dodici mensilità. Su tale valore è operata una ulteriore riduzione del 10% a titolo cautelativo.

Gli importi a conguaglio sono determinati acquisendo dai vari operatori del settore interessati (distributori, Terna S.p.A., GSE S.p.A., GME S.p.A., AU S.p.A., la stessa RFI S.p.A.)⁷⁵ gli elementi necessari al calcolo del contributo compensativo di spettanza di RFI S.p.A.. Inoltre, la CSEA effettua dei controlli incrociati ai fini della validazione dei dati comunicati.

⁷⁴ Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).

⁷⁵ In totale CSEA coinvolge n. 11 operatori; l'operatore destinatario degli importi del regime tariffario speciale è solo RFI S.p.A.

Dati rilevanti

EROGAZIONI	
OPERATORI COINVOLTI	n. 1
PRATICHE TOT.	n. 15 (12 pratiche mensili + 3 pratiche annuali)
IMPORTI EROGATI	272,96 Mln di €

11.15 *Decommissioning* nucleare

Quadro normativo/regolatorio

Con le deliberazioni n. 118/04 e 194/2013/R/eel e ss.mm. ii., l'ARERA ha disposto l'avvalimento della CSEA per le attività istruttorie di supporto finalizzate alla verifica dei costi previsti e sostenuti da Sogin S.p.A. (Società gestione impianti nucleari S.p.A.) per le operazioni di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, per la chiusura del ciclo del combustibile nucleare e per tutte le attività connesse e conseguenti (*decommissioning* nucleare), al fine di determinare detti costi nel rispetto delle condizioni di sicurezza necessarie e secondo criteri di efficienza economica definiti da ARERA. Il suddetto incarico è svolto tramite l'impiego di risorse specialistiche di comprovata esperienza nel settore del *decommissioning* nucleare (esperti esterni).

La copertura di tali oneri è assicurata dal *Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue* (Conto A2) di cui al TIT⁷⁶, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, ed alimentato dai versamenti dei distributori elettrici del gettito derivante dall'elemento A_{2RIM} della componente tariffaria A_{RIM} applicata a tutti i clienti finali.

⁷⁶ Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).

⁷⁷ Si tratta delle componenti tariffarie A, MCT e di alcune "ulteriori componenti" tariffarie UC, ovvero UC₄ e UC₇. Sono escluse le componenti UC₃ e UC₆ (cfr. paragrafo 11.1).

Attività di CSEA

Per le attività di verifica dei programmi e dei costi di Sogin S.p.A., l'ARERA si avvale della CSEA, la quale, attraverso un *pool* di esperti, ha provveduto ad analizzare i preventivi e i consuntivi forniti dall'azienda. A valle di queste attività l'ARERA pubblica le deliberazioni con gli importi da corrispondere a Sogin S.p.A. a copertura dei suoi costi, attraverso erogazioni di acconti, e in seguito alle quali la CSEA provvede a svolgere tutte le attività necessarie per l'erogazione di tali importi.

Dati rilevanti

EROGAZIONI	
OPERATORI COINVOLTI	n. 1
PRATICHE TOT. (PERIODICITÀ VARIABILE)	n. 7
IMPORTI EROGATI	170 Mln di €

11.16 *Imprese a forte consumo di energia elettrica*

Quadro normativo/regolatorio

Il decreto 5 aprile 2013, adottato dal MEF di concerto con il MiSE, e il successivo decreto MiSE del 21 dicembre 2017 hanno definito, per le imprese con forte consumo di energia elettrica (c.d. "energivori"), le condizioni necessarie per ottenere una riduzione del costo dell'energia attraverso una specifica modulazione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema elettrico⁷⁷, affidando all'ARERA la determinazione delle modalità attuative del provvedimento e alla CSEA le istruttorie per l'ammissione dei soggetti beneficiari, sulla base delle dichiarazioni attestanti lo *status* di "energivoro".

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Il meccanismo agevolativo è distinto in:

Regime ante riforma (decreto 5 aprile 2013) valido fino al 31 dicembre 2017

È rivolto alle aziende che hanno inviato le dichiarazioni per gli anni di competenza dal 2013 al 2017 ed è disciplinato da ARERA con le deliberazioni 437/2013/R/eel e 461/2013/R/eel e ss.mm.ii.

I requisiti che le imprese a forte consumo di energia devono possedere ai fini delle agevolazioni tariffarie sono:

- 1) un'incidenza del costo per l'acquisto dell'energia elettrica, utilizzata per lo svolgimento delle proprie attività, non inferiore al 2% del proprio fatturato dichiarato ai fini IVA;
- 2) un consumo annuo dell'energia elettrica utilizzata per le proprie attività non inferiore a 2,4 GWh;
- 3) l'assegnazione di un codice ATECO⁷⁸ prevalente riferito ad attività manifatturiera o estrattiva.

In base ai livelli di tensione e di consumo, gli sgravi tariffari concessi agli energivori consistono in riduzioni, fino all'azzeramento, degli oneri generali di sistema elettrico. Per tutti gli energivori, inoltre, indipendentemente dalla tensione e dai consumi, è stabilita l'esenzione dal pagamento della componente tariffaria A_E , che, invece, è a carico dei clienti non energivori per sovvenzionare tale meccanismo.

In merito alle modalità di riconoscimento dell'agevolazione, la CSEA calcola lo sconto da applicare ad ogni impresa sulla base del rapporto tra il consumo di energia e il fatturato: le aziende pagano la bolletta elettrica per intero e poi la quota di riduzione spettante viene restituita da CSEA⁷⁹. Inizialmente la

CSEA erogava il beneficio secondo un meccanismo di acconto-conguaglio corredato da garanzie fideiussorie; successivamente l'ARERA ha disposto l'eliminazione dei riconoscimenti in acconto e delle garanzie, prevedendo una sola finestra temporale per l'erogazione delle agevolazioni.

Regime post riforma (decreto 21 dicembre 2017) valido dal 1° gennaio 2018

È rivolto alle aziende che inviano le dichiarazioni per gli anni di competenza dal 2018 in avanti ed è disciplinato da ARERA con la deliberazione 921/2017/R/eel e s.m.i.. Accedono alle agevolazioni gli energivori che hanno (i) un consumo di energia elettrica pari almeno a 1 GWh/anno calcolato nel periodo di riferimento⁸⁰ e (ii) uno dei seguenti requisiti:

- a) svolgono un'attività relativa a settori manifatturieri e minerari come definiti dalla "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" della Commissione Europea; in alcuni casi devono anche avere un indice di intensità elettrica, determinato nel periodo di riferimento e calcolato sul valore aggiunto lordo⁸¹, non inferiore al 20%;
- b) sono ricompresi, qualora non rientrino fra quelli di cui al punto precedente, negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla CSEA.

Gli sgravi tariffari sono ora riferiti alla sola tariffa degli oneri generali di sistema elettrico che finanzia il supporto alle fonti rinnovabili e agli impianti di cogenerazione ex CIP 6/92, ovvero l'elemento A_{3+SOS} della componente tariffaria A_{SOS} ⁸². Come nel previgente regime, le imprese energivore non pagano la tariffa a

⁷⁸ Il codice ATECO è una combinazione alfanumerica che identifica l'attività economica svolta dall'impresa.

⁷⁹ L'esenzione dal pagamento delle componenti A, per i prelievi in media e alta/altissima tensione che superano una determinata soglia, è applicata alle imprese energivore direttamente dai venditori di energia elettrica.

⁸⁰ Per ciascun anno di competenza "N", nel quale vengono fruite le agevolazioni, il periodo di riferimento corrisponde al triennio che va da N-4 a N-2 (es.: per il 2018, tale periodo è il triennio 2014-2016).

⁸¹ È il valore medio triennale del valore aggiunto lordo (VAL) a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette e degli eventuali sussidi, calcolato per il periodo di riferimento.

⁸² Corrisponde approssimativamente alla componente tariffaria A_3 applicata fino al 31 dicembre 2017, prima della riforma degli oneri generali di sistema elettrico (cfr. paragrafo 11.1).

copertura di detti sgravi tariffari, cioè l'elemento A_{ESOS} ⁸³ della componente A_{SOS} , e che, quindi, resta a carico dei clienti non energivori.

Le agevolazioni tariffarie per gli energivori consistono, dunque, in sole riduzioni, senza azzeramento, della componente A_{SOS} , determinata da ARERA in maniera differenziata⁸⁴ per tener conto dell'esenzione dell'elemento A_{ESOS} e della classe di agevolazione cui appartiene l'azienda: tale classe, ai sensi del decreto 21 dicembre 2017, è definita in base all'indice di intensità elettrica, che è pari, nel periodo di riferimento, al rapporto tra *(i)* i costi per il consumo di energia elettrica e *(ii)* il valore aggiunto lordo o il fatturato (a seconda della tipologia di impresa).

Queste agevolazioni sono poi riconosciute dai venditori di energia elettrica⁸⁵, che applicano in bolletta le componenti tariffarie A_{SOS} scontate agli energivori la cui classe di agevolazione sia stata determinata in base all'indice di intensità elettrica calcolato rispetto al fatturato (*classe FAT.x*).

Per le imprese energivore la cui classe di agevolazione sia stata determinata in base all'indice di intensità elettrica calcolato rispetto al valore aggiunto lordo (*classe VAL.x*), è invece la CSEA a riscuotere il versamento della componente A_{SOS} scontata.

Infine, gli energivori sono ora tenuti a pagare, senza sconti, la restante parte degli oneri generali di sistema elettrico, ovvero la componente tariffaria A_{RIM} ⁸⁶.

La copertura degli oneri per gli sconti tariffari delle imprese energivore è assicurata dai seguenti conti di cui al TIT⁸⁷, istituiti presso la CSEA e gestiti dalla stessa, ed alimentati dai versamenti dei distributori elettrici del gettito derivante dalle componenti tariffarie applicate ai clienti finali che non sono energivori:

- *Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica* (Conto AE), per la componente tariffaria A_E fino alla competenza dell'anno 2017;
- *Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate* (Conti A3 e ASOS), per l'elemento A_{ESOS} della componente tariffaria A_{SOS} dalla competenza dell'anno 2018⁸⁸.

Attività di CSEA

La CSEA ha sviluppato un sistema telematico ("Portale Energivori") attraverso il quale acquisisce annualmente le istanze di partecipazione al meccanismo e tutte le informazioni necessarie per consentire agli aventi diritto l'ammissione *all'elenco degli energivori, l'assegnazione della specifica classe di agevolazione e l'accesso alla tariffa A_{SOS} scontata*.

Circa il sistema telematico, nel corso dell'anno 2018, a causa dell'accavallamento tra il vecchio e il nuovo regime per gli energivori, la CSEA ha dovuto aprire e gestire **n. 3 Portali Energivori**, ciascuno dei quali relativo alle seguenti annualità di competenza: dichiarazioni 2018, dichiarazioni 2017, dichiarazioni 2019 (in ordine temporale di apertura).

In merito all'accesso alla tariffa A_{SOS} scontata, per le imprese in classe di agevolazione *VAL.x* è la CSEA a riscuotere detta tariffa. In particolare, entro il 31 maggio dell'anno N, la CSEA pubblica sul proprio Portale l'importo delle due rate uguali che tali imprese devono versare in acconto entro il 30 giugno ed il 31 dicembre dell'anno N, nonché comunica alle medesime imprese, a mezzo PEC, le modalità e le tempistiche di versamento di dette rate. Entro il 30

⁸³ Corrisponde alla componente tariffaria A_E applicata fino al 31 dicembre 2017, prima della riforma degli oneri generali di sistema elettrico (cfr. paragrafo 11.1).

⁸⁴ Cfr. paragrafo 11.1.

⁸⁵ Le agevolazioni sono riconosciute mediante l'applicazione da parte dei distributori di energia elettrica e, in catena, dai venditori che fatturano l'energia, delle aliquote differenziate della componente A_{SOS} .

⁸⁶ Corrisponde approssimativamente alla somma delle componenti tariffarie A , diverse da A_3 e A_E , MCT e delle ulteriori componenti tariffarie UC_4 e UC_7 , applicate fino al 31 dicembre 2017, prima della riforma degli oneri generali del sistema elettrico (cfr. paragrafo 11.1).

⁸⁷ Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).

⁸⁸ Cfr. paragrafo 11.1.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

settembre dell'anno N+1, la CSEA verifica i dati di prelievo dell'anno di competenza N di tutte le imprese aventi classe di agevolazione $VAL.x$ e calcola il valore definitivo della contribuzione a conguaglio che sarà regolato entro il 31 dicembre dell'anno N+1.

Le informazioni necessarie sono rese dalle imprese attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 e sulle istanze la CSEA effettua i seguenti controlli:

- completezza formale delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio inviate dalle imprese;
- coerenza delle informazioni fornite dalle imprese per la specifica annualità di competenza con quelle fornite in precedenza per annualità di competenza diverse;
- coerenza dei dati di prelievo di energia elettrica dichiarati dalle imprese con quelli forniti a CSEA dai distributori.

Nei casi in cui siano riscontrate irregolarità o incoerenze, la CSEA sospende l'inserimento di dette imprese nell'elenco definitivo degli aventi diritto alle agevolazioni e provvede a iscrivere le stesse nell'elenco c.d. provvisorio, avviando al contempo approfondimenti istruttori, a seguito dei quali, se di esito positivo, tali imprese sono inserite nell'elenco definitivo.

In esito ai suddetti controlli, la CSEA pubblica mensilmente sul proprio sito *internet* un aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per ciascun anno di competenza. Contestualmente alla pubblicazione del suddetto

elenco, la CSEA trasmette al SII⁸⁹ l'elenco delle imprese energivore per l'anno N, con l'indicazione della partita IVA e della classe di agevolazione, in modo che i venditori (e i distributori) di energia elettrica possano correttamente applicare le aliquote scontate della componente tariffaria A_{505} agli aventi diritto.

Oltre a tali controlli la CSEA svolge specifiche verifiche al fine di accertare che le imprese interessate, per effetto di eventuali sovracompensazioni derivanti dalla somma di più agevolazioni, non percepiscano un contributo eccedente rispetto ai limiti imposti dalla *"Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020"* della Commissione Europea.

La CSEA procede alla registrazione di ogni singola agevolazione agli aventi diritto sul "Registro Nazionale degli aiuti di Stato" istituito presso il MiSE.

Gli esiti dell'attività istruttoria svolta sono condivisi costantemente con l'ARERA, al fine di dare evidenza agli aspetti che richiedono un specifico intervento normativo/regolatorio. La CSEA, infatti, oltre alle attività proprie della gestione dell'agevolazione, attraverso il contatto diretto con i potenziali beneficiari (**4.493 soggetti per l'anno 2018**) registra, analizza e approfondisce le situazioni che presentano problematiche e condivide le possibili soluzioni con l'ARERA.

La CSEA, inoltre, programma ulteriori verifiche, a campione, finalizzate ad accertare la veridicità delle dichiarazioni medesime, tramite l'incrocio dei dati autocertificati con quelli degli archivi delle amministrazioni certificanti (es.: Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, etc.).

Dati rilevanti

DICHIARAZIONI	
TOTALE DICHIARAZIONI ANNUALI INVIAE NEL 2018 [PER LA PRIMA VOLTA]	9.997
DI CUI RELATIVE ALL'ANNUALITÀ DI COMPETENZA 2017	2.797
DI CUI RELATIVE ALL'ANNUALITÀ DI COMPETENZA 2018	3.650
DI CUI RELATIVE ALL'ANNUALITÀ DI COMPETENZA 2019	3.550

⁸⁹ Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente unico S.p.A.

DICHIARAZIONI

TOTALE DICHIARAZIONI ANNUALI INVIATE NEL 2018	2.559
DI CUI RELATIVE ALL'ANNUALITÀ DI COMPETENZA 2014	154
DI CUI RELATIVE ALL'ANNUALITÀ DI COMPETENZA 2015	192
DI CUI RELATIVE ALL'ANNUALITÀ DI COMPETENZA 2016	713
DI CUI RELATIVE ALL'ANNUALITÀ DI COMPETENZA 2017	197
DI CUI RELATIVE ALL'ANNUALITÀ DI COMPETENZA 2018	933
DI CUI RELATIVE ALL'ANNUALITÀ DI COMPETENZA 2019	370

ISTRUTTORIE

ISTRUTTORIE PER SOVRACOMPENSAZIONE COMPLETATE NEL 2018	118
---	------------

EROGAZIONI

TOTALE IMPORTI EROGATI NEL 2018	742,42 Mln di €
DI CUI RELATIVI ALL'ANNUALITÀ DI COMPETENZA 2014	38,73 Mln di €
DI CUI RELATIVI ALL'ANNUALITÀ DI COMPETENZA 2015	162,82 Mln di €
DI CUI RELATIVI ALL'ANNUALITÀ DI COMPETENZA 2016	540,87 Mln di €

RISCOSSIONI

IMPORTO COMPLESSIVO, DOVUTO A CSEA DA PARTE DELLE IMPRESE, AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE AGLI ONERI PER LE FONTI RINNOVABILI⁹⁰ (CLASSI VAL.x)	144,45⁹¹ Mln di €
---	-------------------------------------

⁹⁰ Tali importi sono versati sul *Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate* (Conti A3 e ASOS) di cui al TIT, per l'elemento A_{3*SO5} della componente tariffaria A_{SO5} (cfr. paragrafo 11.1).

⁹¹ Dato aggiornato al 1° marzo 2019.

12. SETTORE GAS⁹²

12.1 Riscossione degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti del trasporto di gas naturale

Quadro normativo/regolatorio

Una delle funzioni principali della CSEA è rappresentata dalla riscossione, presso gli operatori del settore del gas naturale, di corrispettivi tariffari addizionali rispetto alla tariffa di trasporto gas, ovvero gli “oneri generali del sistema gas”⁹³ e le “ulteriori componenti”⁹⁴.

L'attività di esazione del gettito prevede che le imprese di trasporto gas fatturino detti corrispettivi tariffari agli “utenti del trasporto”, ovvero venditori gas e clienti direttamente allacciati alle reti di trasporto gas, e poi versino questo gettito in appositi conti, istituiti presso la CSEA e gestiti dalla stessa, la quale li destina ai diversi usi definiti dalla legge e dalla regolazione.

Tale attività è affidata da ARERA alla CSEA, la quale definisce le modalità operative in base a cui gli esercenti provvedono ai versamenti sui conti da essa gestiti, nel rispetto delle disposizioni regolatorie in materia.

In particolare la RTTG⁹⁵ prevede che le imprese di trasporto gas dichiarino e versino alla CSEA il gettito derivante dalle seguenti componenti tariffarie, tutte espresse in euro/*standard* metro cubo:

a) CVF⁹⁶, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto - GNL (*Conto oneri fattore di copertura impianti di rigassificazione -*

Conto CVFG, di cui alla RTRG⁹⁶);

b) ϕ , a copertura degli squilibri di perequazione gas (*Conto squilibri perequazione trasporto - Conto TRASP 45/07*);

c) GS_T, a copertura degli oneri derivanti dall'adozione di misure di tutela tariffaria per i clienti del settore gas in stato di disagio (*Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio - Conto GS, di cui alla RTDG⁹⁷*);

d) RE_T, a copertura degli oneri che gravano su (i) *Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale - Conto RE di cui alla RTDG*, (ii) *Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento - Conto FGRT di cui alla RTDG* e (iii) *Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale - Conto CSTI di cui al TIT⁹⁸*. In particolare, le risorse destinate ad alimentare i Conti FGRT e CSTI derivano da una quota parte del gettito relativo alla componente RE_T, la quale viene suddivisa da ARERA in aliquote dedicate;

e) S_D, di segno negativo, finalizzata ad assicurare l'invarianza economica delle misure per lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio, di cui al decreto legislativo n. 130/10, ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione gas;

f) UG_{3T}, a copertura degli importi di morosità riconosciuti ai fornitori transitori del sistema di trasporto gas (*Conto oneri per il servizio di default trasporto⁹⁹ - Conto UG3FT-UG3T*);

g) CRV¹⁰⁰, a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas (*Fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas¹⁰⁰ - Conto CRVI*);

⁹² Nella presente sezione il gas naturale è il gas metano.

⁹³ Componenti tariffarie destinate alla copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema nazionale gas e introdotte nel tempo da specifici provvedimenti normativi (es.: *bonus* sociale gas).

⁹⁴ Componenti tariffarie necessarie al funzionamento del sistema tariffario gas e determinate dalla regolazione di ARERA (es.: perequazione).

⁹⁵ Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale (Allegato A alla deliberazione 575/2017/R/gas e s.m.i.).

⁹⁶ Regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto (Allegato A alla deliberazione 653/2017/R/gas e s.m.i.).

⁹⁷ Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (Allegato A alla deliberazione 775/2016/R/gas e s.m.i.).

⁹⁸ Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).

⁹⁹ Di cui alla deliberazione 363/2012/R/gas e s.m.i..

¹⁰⁰ Di cui alla deliberazione n. 297/05 e s.m.i..

- h) CRV^{OS}, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio gas, nonché del conguaglio dei costi di ripristino delle infrastrutture di stoccaggio (*Conto oneri stoccaggio* – Conto CRVOS);
- i) CRV^{BL}, per il finanziamento del *Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di bilanciamento del sistema gas* di cui al TIB¹⁰¹ – Conto CRVBL;
- j) CRVST, per il finanziamento del *Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di settlement gas* – Conto CRVST.

Di norma tali componenti vengono aggiornate trimestralmente da parte di ARERA; le stesse sono applicate agli utenti del trasporto gas e il relativo gettito è versato bimestralmente a CSEA dalle imprese di trasporto gas.

Attività di CSEA

In relazione alle componenti tariffarie CV^{FG}, ϕ , GS_T, RE_T, CSTI, FGRT, S₀, UG_{3T}, CRV^I, CRV^{OS}, CRV^{BL} e CRVST, CSEA raccoglie le dichiarazioni e il gettito delle imprese di trasporto gas relativi agli importi fatturati bimestralmente attraverso il *data entry* gas, entro 90 giorni dalla scadenza del bimestre di riferimento.

La CSEA effettua verifiche di completezza formale e di

coerenza dei dati di consumo dichiarati dagli operatori e nei casi di esito negativo richiede la rettifica della dichiarazione e/o sospende l'erogazione di eventuali partite a loro credito. La rettifica può anche essere generata su richiesta degli operatori stessi.

La CSEA, quindi, regola con le imprese gli importi a debito/credito che si originano dalle rettifiche delle dichiarazioni bimestrali.

Nei casi di mancato, parziale o ritardato versamento da parte degli esercenti di quanto dovuto, la CSEA provvede ad applicare un tasso di interesse di mora secondo quanto previsto dal proprio "*Regolamento Erogazioni e Versamenti*" (REV), che recepisce le indicazioni di ARERA in materia.

La CSEA, nell'espletamento delle attività di riscossione ed erogazione, svolge funzioni istruttorie e di accertamento amministrativo, tecnico, contabile e gestionale sulle dichiarazioni rese dagli operatori, effettuando presso gli stessi ispezioni consistenti nella ricerca, verifica e comparazione di documenti; gli esiti dell'attività istruttoria sono condivisi con l'ARERA, al fine di dare evidenza agli aspetti che richiedono uno specifico intervento normativo/regolatorio.

La CSEA, infine, fornisce costantemente agli operatori chiarimenti applicativi in merito all'esazione del gettito tariffario.

Dati rilevanti

TIPOLOGIA OPERATORE	N. OPERATORI COINVOLTI	N. DICHIARAZIONI TOTALI	PERIODICITÀ
IMPRESE DI TRASPORTO	8	51	Bimestrale

¹⁰¹ Testo integrato del bilanciamento (Allegato A alla deliberazione 312/2016/R/gas e s.m.i.).

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

COMPONENTE TARIFFARIA	GETTITO (Mln di €)	VOLUMI (Mln di Smc)
CRV ^{BL}	71,04	71.044,9
CRV ^I	0,00	71.044,9
CRV ^{OS}	375,35	71.044,9
ϕ	4,26	72.270,6
CV ^{FG}	122,58	72.270,6
CRV ST	4,99	1.848,1
GS _T	42,57	37.716,9
RE _T	441,88	37.716,9
FGRT	18,85	37.716,9
CSTI	30,17	37.716,9
UG _{3T}	51,84	37.716,9
TOTALE	1.163,53	-

NOTA

- Le componenti tariffarie CRV^{BL}, CRV (aliquota azzerata dal 1° ottobre 2016 ai sensi della deliberazione 535/2016/R/gas e s.m.i.) e CRV^{OS} vengono applicate ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione gas e a quelli che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti;
- le componenti tariffarie ϕ e CV^{FG} vengono applicate ai volumi immessi nella rete nazionale di gasdotti;
- la componente tariffaria CRVST viene applicata ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione gas; tale componente è stata istituita a partire dal 1° luglio 2018;
- le componenti tariffarie GS_T, RE_T e UG_{3T} vengono applicate ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti;
- il gettito della componente RE_T è al netto dei gettiti delle aliquote dei Conti FGRT e CSTI;
- la componente tariffaria S_D, istituita ai sensi della deliberazione ARG/gas 29/11 e s.m.i., la cui applicazione era prevista a partire dal gennaio 2012, non è stata ancora valorizzata da ARERA: CSEA, pertanto, non ha sviluppato i modelli per l'acquisizione dei relativi dati.

12.2 Regolazione del gettito a copertura dei costi di ripristino dei siti ospitanti infrastrutture di rigassificazione del gas naturale

Quadro normativo/regolatorio

L'ARERA, nell'ambito dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL) disciplinato dalla RTRG¹⁰², ha previsto che le imprese di rigassificazione accedano al meccanismo di copertura dei c.d. "costi di ripristino", ovvero i costi di smantellamento delle infrastrutture di rigassificazione e di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della decisione di dismettere gli impianti a fine vita. Tale meccanismo è a valere sul *Conto costi di ripristino rigassificazione* (Conto CRS) di cui alla RTRG, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, e alimentato dal gettito annuale derivante dall'applicazione, da parte delle imprese di rigassificazione, del corrispettivo tariffario Crs agli utenti del servizio di rigassificazione¹⁰³. Il Crs, corrispettivo unitario per la copertura dei costi di ripristino, è una quota parte della tariffa per il servizio rigassificazione (ricavo di riferimento) ed è espresso in euro/metro cubo di GNL liquido/anno.

Attività di CSEA

Ai fini dell'alimentazione del Conto CRS, la CSEA riscuote dalle imprese di rigassificazione i ricavi derivanti dall'applicazione del corrispettivo Crs entro 4 mesi dalla conclusione di ciascun anno.

In merito, invece, alle erogazioni delle spettanze relative ai costi di ripristino, la RTRG dispone che l'impresa di rigassificazione entro un anno dal completamento delle attività di ripristino invii all'ARERA la documentazione riportante i costi sostenuti.

L'ARERA, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione, si pronuncia in merito al riconoscimento di tali costi. In caso di pronuncia favorevole la CSEA, entro i 60 giorni successivi, versa all'impresa di rigassificazione un importo pari al valore minimo tra i costi sostenuti e i fondi per il ripristino del sito accantonati sul relativo conto istituito presso la CSEA.

La RTRG dispone inoltre che la CSEA mantenga separata evidenza delle somme accantonate per ciascun terminale di rigassificazione.

Dati rilevanti

RISCOSSIONI	
OPERATORI COINVOLTI	n. 1
PRATICHE TOT. (PERIODICITÀ ANNUALE)	n. 1
IMPORTI RISCOSSI	€ 118.902,24

12.3 Regolazione del fattore di copertura dei ricavi delle imprese di rigassificazione del gas naturale

Quadro normativo/regolatorio

L'ARERA, nell'ambito dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL) disciplinato dalla RTRG¹⁰⁴, ha previsto che le imprese di rigassificazione versino alla CSEA, entro 4 mesi dalla conclusione di ciascun anno, i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi tariffari di scostamento¹⁰⁵ RSC^L previsti nel codice di rigassificazione delle imprese, nonché nel TIRG¹⁰⁶.

Inoltre, come stabilito nella RTRG, l'ARERA riconosce

¹⁰² Regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto (Allegato A alla deliberazione 653/2017/R/gas e s.m.i.).

¹⁰³ Utente che ha stipulato un contratto per l'utilizzo dell'impianto di rigassificazione.

¹⁰⁴ Regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto (Allegato A alla deliberazione 653/2017/R/gas e s.m.i.).

¹⁰⁵ Scostamento fra il volume di GNL programmato in consegna per il mese M e il volume di GNL effettivamente consegnato nel mese M.

¹⁰⁶ Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (Allegato A alla deliberazione 660/2017/R/gas e s.m.i.).

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

alle imprese di rigassificazione un'integrazione dei ricavi prevedendo l'istituzione di un apposito fattore di copertura dei ricavi (FC^L). In particolare, l'applicazione di tale fattore è riconosciuta ai terminali che hanno acquisito il diritto all'applicazione dello stesso in conformità alla disciplina vigente nel precedente periodo regolatorio, ovvero ai terminali di GNL inclusi nell'elenco delle infrastrutture strategiche individuate dal D. Lgs. n. 93/11.

Dal punto di vista operativo, per ciascun anno *t* di applicazione del fattore di copertura dei ricavi FC^L, l'impresa di rigassificazione ha diritto a ricevere dalla CSEA un importo FC^L nel caso in cui i ricavi effettivamente conseguiti siano inferiori alla quota parte dei ricavi soggetti a copertura.

Tutte le regolazioni economiche derivanti dai meccanismi sopra descritti vengono effettuate a valere sul *Conto oneri fattore di copertura impianti di rigassificazione* (Conto CVFG) di cui alla RTRG, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, la cui copertura è garantita dal:

- gettito annuale dei corrispettivi tariffari di scostamento RSC^L, di norma espressi in euro/metro cubo, applicati dalle imprese di rigassificazione agli utenti del servizio di rigassificazione¹⁰⁷;
- gettito della componente tariffaria CV^{FG}, applicata dalle imprese di trasporto gas agli utenti del trasporto¹⁰⁸.

Attività di CSEA

In merito alla riscossione dei corrispettivi di scostamento RSC^L, nel 2018 non ci sono state movimentazioni finanziarie associate a tale meccanismo.

Con riguardo all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi FC^L, la RTRG prevede che l'impresa di rigassificazione titolare del fattore di copertura dei ricavi, entro 4 mesi dalla conclusione

di ciascun anno, comunichi alla CSEA e all'ARERA l'ammontare del FC^L, comprensivo delle informazioni utilizzate per il calcolo e l'attestazione dei ricavi conseguiti nell'anno precedente.

Entro i successivi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ARERA comunica alla CSEA il nulla osta all'erogazione delle spettanze, le quali saranno erogate da quest'ultima entro i successivi 30 giorni.

Dati rilevanti

EROGAZIONI	
OPERATORI COINVOLTI	n. 2
PRATICHE TOT. (PERIODICITÀ ANNUALE)	n. 2
IMPORTI EROGATI	119,82 Mln di €

12.4 Riscossione degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti della distribuzione di gas naturale

Quadro normativo/regolatorio

Una delle funzioni principali della CSEA è rappresentata dalla riscossione, presso gli operatori del settore del gas naturale, di corrispettivi tariffari che sono presenti nelle bollette dei clienti finali come maggiorazione delle tariffe di distribuzione e misura gas, ovvero gli "oneri generali del sistema gas"¹⁰⁹ e le "ulteriori componenti"¹¹⁰.

L'attività di esazione del gettito prevede che i venditori fatturino ai propri clienti detti corrispettivi tariffari; i venditori, a loro volta, si vedono fatturare gli oneri generali e le ulteriori componenti dai distributori nelle fatture del servizio di trasporto. I distributori, quindi,

¹⁰⁷ Utente che ha stipulato un contratto per l'utilizzo dell'impianto di rigassificazione.

¹⁰⁸ Venditori gas e clienti direttamente allacciati alle reti di trasporto gas.

¹⁰⁹ Componenti tariffarie destinate alla copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema nazionale gas e introdotte nel tempo da specifici provvedimenti normativi (es.: *bonus* sociale gas).

¹¹⁰ Componenti tariffarie necessarie al funzionamento del sistema tariffario gas e determinate dalla regolazione di ARERA (es.: perequazione).

versano questo gettito in appositi conti, istituiti presso la CSEA e gestiti dalla stessa, la quale li destina ai diversi usi definiti dalla legge e dalla regolazione.

Tale attività è affidata da ARERA alla CSEA, la quale definisce le modalità operative in base a cui gli esercenti provvedono ai versamenti sui conti da essa gestiti, nel rispetto delle disposizioni regolatorie in materia.

In particolare la RTDG¹¹¹ prevede che le imprese di distribuzione gas dichiarino e versino alla CSEA il gettito derivante dalle seguenti componenti tariffarie, tutte espresse in centesimi di euro/standard metro cubo (e anche in euro/punto di riconsegna/anno, con valore negativo, per la componente UG₂):

- a) GS, a copertura del sistema di compensazione tariffaria per i clienti gas economicamente disagiati (*Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio* – Conto GS); tale componente è posta pari a zero per i clienti domestici;
- b) RE, a copertura degli oneri che gravano su (i) *Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale* - Conto RE, (ii) *Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento* - Conto FGRT e (iii) *Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale* - Conto CSTI di cui al TIT¹¹². In particolare, le risorse destinate ad alimentare i Conti FGRT e CSTI derivano da una quota parte del gettito relativo alla componente RE, la quale viene suddivisa da ARERA in aliquote dedicate;
- c) RS, per il finanziamento degli incentivi in materia di qualità dei servizi gas (*Conto per la qualità dei servizi gas* – Conto RS);
- d) UG₁, a copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione gas (*Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas* – Conto UG1);
- e) UG₂, a compensazione dei costi di commercializzazione

della vendita al dettaglio gas (*Conto per la gradualità della componente di commercializzazione della vendita al dettaglio gas* – Conto UG2);

- f) UG₃, pari alla somma degli elementi:
 - UG_{3INT} a copertura del *Conto oneri connessi all'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* (Conto UG3INT);
 - UG_{3UI} a copertura degli oneri connessi a eventuali squilibri dei saldi di perequazione e degli oneri della morosità sostenuti dai fornitori di ultima istanza (*Conto per i servizi di ultima istanza* – Conto UG3UI);
 - UG_{3FT} a copertura degli importi di morosità riconosciuti ai fornitori transitori del sistema di trasporto (*Conto oneri per il servizio di default trasporto*¹¹³ - Conto UG3FT-UG3T).

Di norma tali componenti vengono aggiornate trimestralmente da parte di ARERA; le stesse sono applicate a tutti i clienti finali e il relativo gettito è versato bimestralmente a CSEA dai distributori gas.

Attività di CSEA

In relazione alle componenti tariffarie GS, RE, FGRT, CSTI, RS, UG₁, UG₂, UG_{3INT}, UG_{3UI} e UG_{3FT}, CSEA raccoglie le dichiarazioni e il gettito delle imprese di distribuzione gas relativi agli importi fatturati bimestralmente attraverso il *data entry gas*, entro 60 giorni dalla scadenza del bimestre di riferimento.

Per la componente UG₂, il gettito tariffario può anche essere negativo: in questo caso, i distributori riceveranno da CSEA l'ammontare di detto corrispettivo. Tale circostanza è dovuta alla struttura tariffaria della componente UG₂, che prevede una quota positiva e una quota negativa, con conseguente variabilità del gettito a seconda della stagionalità dei consumi gas¹¹⁴.

Nel caso della componente tariffaria GS, a copertura del *bonus sociale gas*¹¹⁵, la CSEA regola con i distributori la

¹¹¹ Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (Allegato A alla deliberazione 775/2016/R/gas e s.m.i.).

¹¹² Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).

¹¹³ Di cui alla deliberazione 363/2012/R/gas e s.m.i.i..

¹¹⁴ Cfr. paragrafo 12.5.

¹¹⁵ Cfr. paragrafo 17.2.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

differenza tra il gettito di questa tariffa e gli importi dei *bonus* erogati, riscuotendo tale differenza, se positiva, secondo la tempistica prima descritta, e liquidando la stessa differenza, se negativa, entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre di fatturazione.

La CSEA effettua verifiche di completezza formale e di coerenza dei dati di consumo dichiarati dagli operatori e nei casi di esito negativo richiede la rettifica della dichiarazione e/o sospende l'erogazione di eventuali partite a loro credito. La rettifica può anche essere generata su richiesta degli operatori stessi.

La CSEA, quindi, regola con le imprese gli importi a debito/credito che si originano dalle rettifiche delle dichiarazioni bimestrali.

Nei casi di mancato, parziale o ritardato versamento da parte degli esercenti di quanto dovuto, la CSEA provvede ad applicare un tasso di interesse di mora secondo

quanto previsto dal proprio "*Regolamento Erogazioni e Versamenti*" (REV), che recepisce le indicazioni di ARERA in materia.

La CSEA, nell'espletamento delle attività di riscossione ed erogazione, svolge funzioni istruttorie e di accertamento amministrativo, tecnico, contabile e gestionale sulle dichiarazioni rese dagli operatori, effettuando presso gli stessi ispezioni consistenti nella ricerca, verifica e comparazione di documenti; gli esiti dell'attività istruttoria sono condivisi con l'ARERA, al fine di dare evidenza agli aspetti che richiedono uno specifico intervento normativo/regolatorio.

La CSEA, infine, fornisce costantemente agli operatori chiarimenti applicativi in merito all'esazione del gettito tariffario.

Dati rilevanti

TIPOLOGIA OPERATORE	N. OPERATORI COINVOLTI	N. DICHIARAZIONI TOTALI	PERIODICITÀ
DISTRIBUTORI	214	1.294	Bimestrale

COMPONENTE TARIFFARIA	GETTITO (Mln di €)	VOLUMI (Mln di Smc)
GS	-39,75	16.840,8
RE	385,00	32.637,8
FGRT	16,23	32.637,8
CSTI	25,97	32.637,8
RS	45,02	32.637,8
UG ₁	11,31	32.637,8
UG ₂	-72,81	32.637,8
UG _{3UI}	110,31	32.650,4
UG _{3FT}	46,97	32.650,4
UG _{3INT}	20,15	32.650,4
TOTALE	548,40	-

NOTA

- La componente GS, a compensazione del bonus sociale gas, è posta pari a zero per i punti di riconsegna nella titolarità di clienti domestici e ha dato luogo complessivamente per l'anno 2018 a delle erogazioni da parte di CSEA¹¹⁶;
- la componente UG₂, espressa in quota variabile positiva e quota fissa negativa, ha dato luogo complessivamente per l'anno 2018 a delle erogazioni da parte di CSEA¹¹⁷;
- il gettito della componente RE è al netto dei gettiti delle aliquote dei Conti FGRT e CSTI;
- le componenti UG_{3UI}, UG_{3FT} e UG_{3INT} sono valide a partire dal 1° aprile 2014.

12.5 Regolazione della componente di commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale

Quadro normativo/regolatorio

L'ARERA, con il TIVG¹¹⁸, ha introdotto, come maggiorazione della tariffa di distribuzione e misura del gas naturale, la componente tariffaria UG₂, a compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio gas, con la finalità di contenere la spesa dei clienti finali con bassi consumi, garantendo anche un'adeguata remunerazione

per gli esercenti la vendita gas.

Tale componente, espressa in euro/punto di riconsegna/anno (quota fissa) e in centesimi di euro/standard metro cubo (quota variabile), e differenziata per scaglioni di consumo, è costituita da:

- quota fissa di valore negativo, connessa al numero di punti di prelievo serviti in ciascun bimestre di esazione del gettito;
 - quota variabile di valore positivo, connessa ai volumi di gas distribuiti in ciascun bimestre di esazione del gettito.
- La componente UG₂ è applicata a tutti i clienti finali e

¹¹⁶ Cfr. paragrafo 17.2.

¹¹⁷ Cfr. paragrafo 12.5.

¹¹⁸ Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09 e s.m.i.).

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

i distributori gas regolano con CSEA il gettito riscosso sia a credito che a debito: infatti, in considerazione della struttura tariffaria della componente e della dinamica dei consumi di gas, nel periodo tipicamente estivo, in cui si registra un minor consumo di gas, prevale la quota di valore negativo, con conseguenti erogazioni di CSEA a favore delle imprese, mentre nei periodi di maggior consumo, ovvero nei mesi invernali, prevale la quota con valore positivo, pertanto si verificano versamenti da parte delle imprese alla CSEA.

Le regolazioni delle predette partite economiche sono a valere sul *Conto per la gradualità della componente di commercializzazione della vendita al dettaglio gas* (Conto UG2) di cui alla RTDG¹¹⁹, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, ed alimentato dai versamenti bimestrali dei distributori gas del gettito derivante dalla componente tariffaria UG₂ applicata a tutti i clienti finali.

Attività di CSEA

In relazione alla componente UG₂, la CSEA raccoglie le dichiarazioni e il gettito delle imprese di distribuzione gas relativi agli importi fatturati bimestralmente attraverso il *data entry* gas, entro 60 giorni dalla scadenza del bimestre di riferimento se il gettito della componente UG₂ è positivo.

La CSEA poi provvede a:

- erogare gli importi dovuti, se il gettito della componente UG₂ è negativo;

- effettuare verifiche di completezza formale e di coerenza dei dati di consumo dichiarati dagli operatori, richiedendo, nei casi di esito negativo, la rettifica della dichiarazione e/o sospendendo l'erogazione di eventuali partite a loro credito. La rettifica può anche essere generata su richiesta degli operatori stessi;
- regolare, quindi, con le imprese gli importi a debito/credito che si originano dalle rettifiche delle dichiarazioni bimestrali;
- applicare, nei casi di mancato, parziale o ritardato versamento da parte degli esercenti di quanto dovuto, un tasso di interesse di mora secondo quanto previsto dal proprio "*Regolamento Erogazioni e Versamenti*" (REV), che recepisce le indicazioni di ARERA in materia.

La CSEA, nell'espletamento delle attività di riscossione ed erogazione, svolge funzioni istruttorie e di accertamento amministrativo, tecnico, contabile e gestionale sulle dichiarazioni rese dagli operatori, effettuando presso gli stessi ispezioni consistenti nella ricerca, verifica e comparazione di documenti; gli esiti dell'attività istruttoria sono condivisi con l'ARERA, al fine di dare evidenza agli aspetti che richiedono uno specifico intervento normativo/regolatorio.

La CSEA, infine, fornisce costantemente agli operatori chiarimenti applicativi in merito all'esazione del gettito tariffario.

Dati rilevanti

EROGAZIONI/RISCOSSIONI	
OPERATORI COINVOLTI	n. 214
DICHIARAZIONI TOT. (periodicità bimestrale)	n. 1.294
VOLUMI DICHIARATI	32.637,8 Mln di Smc
PDR ¹²⁰ DICHIARATI (N. MEDIO DI PDR FATTURATI OGNI MESE)	n. 23.231.706
IMPORTI RISCOSSI	153,75 Mln di €
IMPORTI EROGATI	226,56 Mln di €

¹¹⁹ Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (Allegato A alla deliberazione 775/2016/R/gas e s.m.i.).

¹²⁰ Punto di riconsegna ovvero il punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal venditore e prelevato dal cliente finale.

12.6 Regolazione della componente a copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento del gas naturale

Quadro normativo/regolatorio

L'ARERA, con la deliberazione 447/2013/R/gas e s.m.i., è intervenuta sulle politiche di approvvigionamento di gas naturale dei venditori, a seguito dell'allineamento dei prezzi del mercato all'ingrosso italiano con quelli europei (inferiori).

A tal fine, ha introdotto un meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento gas di lungo termine, in base al quale l'impresa di vendita, controparte di contratti pluriennali di tipo *take or pay*¹²¹, ha la facoltà di richiedere l'ammissione attraverso apposita istanza ad ARERA.

Le imprese ammesse hanno diritto a ricevere, se positiva, la differenza tra i costi sostenuti per gli approvvigionamenti di gas attraverso contratti pluriennali di tipo *take or pay* e quelli relativi agli approvvigionamenti di gas sul mercato. Qualora tale differenza assuma valore negativo, l'impresa è tenuta a versare tale ammontare alla CSEA. Le imprese ammesse hanno inoltre l'obbligo di versare a CSEA una garanzia a copertura delle obbligazioni insorgenti dall'ammissione al meccanismo, il cui ammontare è calcolato ed aggiornato annualmente dall'ARERA. La garanzia è richiesta al fine di mitigare il rischio di comportamenti opportunistici da parte delle imprese, in particolare per la previsione della possibilità di recesso dal meccanismo.

Le regolazioni di dette partite economiche sono a valere sul *Conto per la copertura del meccanismo*

per la promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento del gas naturale (Conto CPR) di cui alla RTDG¹²², istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, ed alimentato dai versamenti bimestrali dei venditori gas del gettito derivante dalla componente tariffaria C_{PR} (espressa in centesimi di euro/standard metro cubo) applicata ai clienti finali serviti in tutela gas¹²³ come definiti dal TIVG¹²⁴.

La deliberazione 649/2016/R/gas e s.m.i. ha concluso il meccanismo dando disposizioni alla CSEA per procedere alla regolazioni finali. Il conto è restato dunque attivo per la liquidazione di eventuali partite residue derivanti dalle dichiarazioni di versamento della componente C_{PR} , la cui aliquota è stata azzerata a partire dal 1° aprile 2017 dalla deliberazione 203/2017/R/gas e s.m.i..

Attività di CSEA

In relazione al meccanismo citato, CSEA raccoglie entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, attraverso il *data entry* gas, le dichiarazioni delle imprese di vendita gas relative agli ammontari derivanti dall'applicazione della componente C_{PR} .

La CSEA poi provvede a:

- effettuare verifiche di completezza formale e di coerenza dei dati di consumo dichiarati dagli operatori, richiedendo, nei casi di esito negativo, la rettifica della dichiarazione e/o sospendendo l'erogazione di eventuali partite a loro credito. La rettifica può anche essere generata su richiesta degli operatori stessi;
- regolare, quindi, con le imprese gli importi a debito/credito che si originano dalle rettifiche delle dichiarazioni bimestrali;
- applicare, nei casi di mancato, parziale o ritardato versamento da parte degli esercenti di quanto dovuto,

¹²¹ Si tratta di una clausola inclusa nei contratti di acquisto di gas naturale, in base alla quale l'acquirente è tenuto a corrispondere comunque, interamente o parzialmente, il prezzo di una quantità minima di gas prevista dal contratto, anche nell'eventualità che non ritiri tale gas.

¹²² Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (Allegato A alla deliberazione 775/2016/R/gas e s.m.i.).

¹²³ È il servizio di fornitura di gas naturale a condizioni economiche e contrattuali stabilite da ARERA che l'esercente la vendita è tenuto ad offrire ai propri clienti ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (convertito in legge con la legge n. 125/07) e del TIVG. È rivolto ai clienti domestici e ai condomini con uso domestico con consumi annui non superiori a 200.000 standard metri cubi.

¹²⁴ Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09 e s.m.i.).

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

un tasso di interesse di mora secondo quanto previsto dal proprio “*Regolamento Erogazioni e Versamenti*” (REV), che recepisce le indicazioni di ARERA in materia.

Inoltre, la CSEA, entro il mese di dicembre di ogni anno, ha regolato le partite economiche con i venditori gas connesse al meccanismo di rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento gas di lungo termine (tale meccanismo si è concluso a dicembre 2016).

La CSEA, nell’espletamento delle attività di riscossione ed erogazione, svolge funzioni istruttorie e di accertamento amministrativo, tecnico, contabile e gestionale sulle dichiarazioni rese dagli operatori, effettuando presso gli stessi ispezioni consistenti nella ricerca, verifica e comparazione di documenti.

Dati rilevanti

EROGAZIONI	
OPERATORI COINVOLTI	n. 115
PRATICHE TOT. (PERIODICITÀ BIMESTRALE)	n. 593
VOLUMI DICHIARATI	7.008,9 Mln di Smc
IMPORTI EROGATI	1 Mln di €

12.7 Servizio di stoccaggio del gas naturale - Aste

Quadro normativo/regolatorio

Con il servizio di stoccaggio del gas naturale, le imprese che gestiscono siti di stoccaggio mettono a disposizione delle imprese di vendita gas tali siti, in cui immagazzinare il gas da rimettere nella rete di trasporto gas nei periodi successivi di maggior fabbisogno o in situazione di emergenza.

A tal fine, il d.l. 1/2012 ha previsto che una parte della capacità di stoccaggio (c.d. *stoccaggio di modulazione*), stabilita annualmente dal MiSE ed assegnata prioritariamente per la fornitura dei clienti tipicamente civili, sia allocata dalle imprese di stoccaggio ai venditori gas attraverso meccanismi di asta competitiva, secondo i criteri stabiliti dall’ARERA.

Poiché il prezzo di assegnazione della capacità di stoccaggio risultante dalle aste potrebbe non coprire i costi sostenuti dalle imprese di stoccaggio per lo svolgimento dell’attività, e approvati da ARERA con appositi corrispettivi tariffari (ricavi d’impresa ai sensi della RTSG¹²⁵), la stessa ARERA ha definito un meccanismo di regolazione volto a reintegrare tale differenza e disciplinato dalla deliberazione 350/2018/R/gas per l’anno termico 2018-2019.

In riferimento, invece, al conferimento delle capacità di stoccaggio su base mensile o inferiore, l’ARERA ha disposto, con la deliberazione 193/2016/R/gas e s.m.i., che le imprese di stoccaggio versino alla CSEA i proventi derivanti dalle procedure di conferimento, dedotti eventuali costi sostenuti, in caso di conferimento e utilizzo di capacità primaria¹²⁶ mensile, settimanale e giornaliera.

Le partite economiche generate dai meccanismi sopra richiamati sono a valere sul *Conto oneri stoccaggio* (Conto CRVOS) di cui alla RTTG¹²⁷, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, la cui copertura è garantita dal gettito versato dalle imprese di trasporto gas della componente tariffaria CRV⁰⁵ applicata agli utenti del trasporto (venditori gas e clienti direttamente allacciati alle reti di trasporto gas).

Attività di CSEA

Ai sensi della deliberazione 350/2018/R/gas, le imprese di stoccaggio comunicano all’ARERA e alla CSEA, entro il termine di ogni mese, l’ammontare della differenza tra i ricavi da corrispettivi tariffari, calcolati sulle

¹²⁵ Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale (Allegati A alla deliberazione 531/2014/R/gas e s.m.i.).

¹²⁶ Capacità che risulta disponibile a valle di precedenti procedure di conferimento o che sia stata ottenuta mediante l’ottimizzazione degli stoccaggi nel corso dell’anno termico (1° aprile - 31 marzo dell’anno seguente).

¹²⁷ Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale (Allegato A alla deliberazione 575/2017/R/gas e s.m.i.).

capacità conferite tramite asta e aumentati dei costi di trasporto sulle reti gas, e i ricavi d'asta, conseguiti a seguito del conferimento della capacità di stoccaggio mediante le procedure competitive. Inoltre, le imprese trasmettono anche le informazioni utilizzate per calcolare il medesimo ammontare.

Entro il giorno 10 di ogni mese, la CSEA provvede ad erogare alle imprese di stoccaggio un dodicesimo dell'ammontare complessivo comunicato; eventuali

importi spettanti e non ancora erogati, derivanti dagli aggiornamenti mensili comunicati, sono liquidati nella prima erogazione mensile utile.

Ai sensi della deliberazione 193/2016/R/gas, la CSEA riceve apposite comunicazioni da parte delle imprese di stoccaggio riguardo l'ammontare dei proventi derivanti dal conferimento della capacità primaria mensile, settimanale e giornaliera e riscuote mensilmente le relative somme.

Dati rilevanti

EROGAZIONI/RISCOSSIONI	
OPERATORI COINVOLTI	n. 2
PRATICHE TOT. (PERIODICITÀ MENSILE) DELIBERAZIONE 350/2018/R/GAS	n. 25
PRATICHE TOT. (PERIODICITÀ MENSILE) DELIBERAZIONE 193/2016/R/GAS	n. 20
IMPORTI EROGATI DELIBERAZIONE 350/2018/R/GAS	451,38 Mln di €
IMPORTI RISCOSSI DELIBERAZIONE 193/2016/R/GAS	13,04 Mln di €

12.8 Sistema di bilanciamento del gas naturale

Quadro normativo/regolatorio

Il sistema di bilanciamento del gas naturale è l'insieme dei meccanismi e delle attività finalizzate alla garanzia, ai fini della sicurezza del sistema, dell'equilibrio giornaliero tra il gas immesso in rete e quello prelevato, nonché alla corretta contabilizzazione del gas per gli operatori del mercato.

Il responsabile del bilanciamento è l'impresa maggiore di trasporto (impresa che svolge l'attività di trasporto sulla maggior parte della rete nazionale di gasdotti), ovvero Snam Rete Gas S.p.A..

In conformità con quanto stabilito dal Regolamento UE 312/2014, l'ARERA, con il TIB¹²⁸, stabilisce che:

- il bilanciamento della rete debba avvenire prioritariamente incentivando gli utenti del trasporto gas¹²⁹ ad autobilanciarsi;
- per esigenze di bilanciamento residuale, il TSO (Transmission System Operator), ovvero Snam Rete Gas S.p.A., procuri il gas necessario nel corso del giorno-gas¹³⁰ nello stesso mercato su cui operano gli utenti del trasporto;
- a fine giorno-gas le eventuali posizioni di sbilanciamento dei singoli utenti del trasporto vengano trattate come operazioni di compravendita con il TSO, aventi ad oggetto i quantitativi di gas immessi o prelevati in eccesso o in difetto.

Queste ultime compravendite sono soggette al c.d. *principio di neutralità* in base al quale il responsabile del bilanciamento non guadagna né perde dalla riscossione o dal pagamento degli oneri di sbilanciamento, dai corrispettivi derivanti dalle azioni di bilanciamento e dagli altri corrispettivi connessi alle sue attività di bilanciamento.

Il *principio di neutralità* sopra descritto svincola il responsabile del bilanciamento da finalità prettamente

commerciali, ma pone il problema dell'efficienza, nel senso che eventuali azioni di bilanciamento inefficienti da parte dello stesso responsabile non verrebbero penalizzate in alcun modo.

ARERA, quindi, ha previsto un meccanismo incentivante volto a favorire azioni per il bilanciamento delle reti coerenti con il funzionamento economico ed efficiente della rete di trasporto. Ai fini dell'erogazione dell'incentivo sono stati individuati tre indicatori che consentono di misurare le *performance* di Snam Rete Gas S.p.A.: ARERA, quindi, definisce i valori numerici dell'incentivazione e l'ammontare complessivo viene riconosciuto annualmente a Snam Rete Gas S.p.A. dalla CSEA.

In ultimo, con riferimento alle partite economiche che insorgono nell'ambito del bilanciamento, la regolazione prevede il riconoscimento al responsabile del bilanciamento degli importi non riscossi relativi a fatture non pagate dagli utenti del bilanciamento (o utenti del trasporto).

Tutte le regolazioni economiche derivanti dai meccanismi sopra descritti vengono effettuate a valere sul *Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas* (Conto CRVBL) di cui al TIB, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, la cui copertura è garantita dal gettito della componente tariffaria CRV^{BL} applicata dalle imprese di trasporto gas agli utenti del trasporto (venditori gas e clienti direttamente allacciati alle reti di trasporto gas).

Attività di CSEA

Con riferimento al *principio di neutralità*, il TIB prevede che Snam Rete Gas S.p.A. comunichi mensilmente ad ARERA e CSEA, una volta determinato il bilancio di rete definitivo, gli importi oggetto di neutralità, con dettaglio giornaliero per ciascun corrispettivo applicato e/o riconosciuto agli utenti. Entro il termine del mese successivo a quello della comunicazione CSEA, dopo aver effettuato i controlli di completezza formale delle

¹²⁸ Testo integrato del bilanciamento (Allegato A alla deliberazione 312/2016/R/gas e s.m.i.).

¹²⁹ Venditori gas e clienti direttamente allacciati alle reti di trasporto gas.

¹³⁰ Periodo di 24 ore consecutive con inizio alle ore 06.00 di ogni giorno e termine alla stessa ora del giorno successivo.

istanze pervenute, effettua le relative regolazioni economiche. In merito al meccanismo di incentivazione del responsabile per il bilanciamento, nel corso del 2018 non ci sono state movimentazioni economiche associate a questo meccanismo. Circa il meccanismo di reintegrazione delle fatture scadute e non pagate nell'ambito del sistema di bilanciamento, il TIB prevede che Snam Rete Gas S.p.A. possa comunicare a CSEA, decorsi 4 mesi dalla scadenza delle fatture non pagate, il valore dei crediti non incassati (comprensivi di IVA e al netto delle garanzie escusse). Entro il termine del mese successivo a quello della comunicazione CSEA, dopo aver effettuato i controlli di completezza formale delle istanze pervenute nonché l'ammissibilità a reintegro delle fatture allegate alle istanze, effettua le relative regolazioni economiche.

Dati rilevanti

EROGAZIONI/RISCOSSIONI	
OPERATORI COINVOLTI	n. 1
PRATICHE MENSILI TOT. ¹³¹ (NEUTRALITÀ)	n. 5
IMPORTI EROGATI (NEUTRALITÀ)	4,39 Mln di €
IMPORTI RISCOSSI (NEUTRALITÀ)	18,50 Mln di €
PRATICHE MENSILI TOT. (CREDITI NON RISCOSSI)	n. 12
IMPORTI EROGATI (CREDITI NON RISCOSSI)	197.533,35 €

12.9 Default trasporto gas - meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento

Quadro normativo/regolatorio

L'ARERA, con la deliberazione 249/2012/R/gas e s.m.i., ha disciplinato il "Servizio di *Default* Trasporto" (SdDT), finalizzato a garantire il bilanciamento fisico ed economico sulla rete di trasporto del gas naturale in relazione ai prelievi diretti di gas effettuati presso punti di riconsegna (PDR¹³²) su tale rete e che risultano privi del relativo utente del bilanciamento¹³³ (venditore gas): tale circostanza si verifica sia per i clienti finali che sono senza venditore gas sia per la risoluzione del contratto tra l'impresa di trasporto e il venditore gas all'ingrosso, il quale, a sua volta, rivende il gas a venditori al dettaglio (o a clienti finali) su reti di distribuzione gas.

Il SdDT è erogato dall'impresa maggiore di trasporto¹³⁴ (Snam Rete Gas S.p.A.), in qualità di responsabile del bilanciamento sulla rete, la quale ha facoltà di individuare, mediante procedura ad evidenza pubblica, uno o più fornitori transitori che si impegnano ad assumere la qualifica di utente del bilanciamento, con riferimento ai PDR e ai relativi prelievi per i quali dovrebbe essere attivato il servizio di *default* trasporto. La remunerazione di tale servizio è costituita da *(i)* ricavi riconosciuti ai fini della sua erogazione, *(ii)* perequazione dei ricavi¹³⁵ e *(iii)* meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento dei clienti finali e degli utenti della distribuzione (venditori gas).

Relativamente a quest'ultimo meccanismo, inizialmente introdotto per i fornitori transitori e successivamente esteso all'impresa maggiore di trasporto, ciascun soggetto coinvolto ha diritto a ricevere dalla CSEA, se positivo, o è tenuto a versare alla medesima, se negativo, un ammontare di morosità A_{FT} pari alla differenza tra:

¹³¹ Nel corso del 2018 sono pervenute alla CSEA n. 5 comunicazioni facenti riferimento al periodo da ottobre 2016 (data di avvio del meccanismo) ad agosto 2018.

¹³² Punto di riconsegna ovvero il punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal venditore e prelevato dal cliente finale.

¹³³ L'utente del bilanciamento, o utente del trasporto o ancora, utente della distribuzione, è il venditore gas (o anche il cliente direttamente allacciato alle reti di trasporto gas).

¹³⁴ Impresa che svolge l'attività di trasporto sulla maggior parte della rete nazionale di gasdotti.

¹³⁵ Nell'annualità 2018 non sono pervenute a CSEA istanze di partecipazione per tale meccanismo.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

- 1) l'ammontare degli oneri della morosità effettivamente sostenuti dall'impresa;
- 2) l'ammontare di riferimento degli oneri del mancato pagamento dei clienti e degli utenti della distribuzione cui è erogata la fornitura transitoria.

Nell'ambito degli oneri di morosità viene riconosciuto alle imprese il credito non incassato decorsi almeno 12 mesi dall'emissione delle relative fatture, gli oneri eventualmente sostenuti per la cessione del credito nonché gli oneri legali sostenuti per le attività di recupero crediti successivamente all'emissione delle fatture.

Tutte le regolazioni economiche derivanti dal meccanismo sopra richiamato sono a valere sul *Conto oneri per il servizio di default trasporto* (Conto UG3FT-UG3T) di cui alla deliberazione 363/2012/R/gas e s.m.i., istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, la cui copertura è garantita dal gettito versato dai trasportatori e distributori gas della componente tariffaria UG_{3T}, a carico degli utenti del trasporto, e dell'elemento UG_{3FT} della componente tariffaria UG₃, a carico dei clienti finali.

Attività di CSEA

Con riferimento al meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento, la CSEA provvede alla quantificazione e alla liquidazione, per ciascun fornitore transitorio ovvero per l'impresa maggiore di trasporto, degli ammontari di morosità in due sessioni (c.d. sessioni di reintegrazione), corrispondenti al 1° e al 2° semestre di fornitura del servizio.

A tal fine, i soggetti coinvolti comunicano a CSEA, entro l'ultimo giorno lavorativo del tredicesimo mese successivo al termine di ciascuna sessione di reintegrazione, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di morosità A_{FT} , secondo la modulistica predisposta dalla CSEA.

Successivamente, la CSEA provvede alla quantificazione, per ciascuna sessione di reintegrazione, del saldo degli ammontari di morosità A_{FT} , dandone comunicazione all'ARERA e a ciascuna impresa coinvolta, entro la fine del mese successivo al termine per l'invio delle comunicazioni. Le regolazioni economiche avvengono entro la fine del mese successivo all'invio delle comunicazioni.

Dati rilevanti

EROGAZIONI/RISCOSSIONI	
OPERATORI COINVOLTI	n. 3
PRATICHE TOT. (PERIODICITÀ SEMESTRALI)	n. 7
IMPORTI RISCOSSI	0,46 Mln di €
IMPORTI EROGATI	2,61 Mln di €

12.10 Servizi di ultima istanza gas - meccanismi di reintegrazione della morosità

Quadro normativo/regolatorio

Nel settore del gas naturale, in merito alla gestione dei contratti di fornitura con i clienti, nonché dei contratti tra trasportatori o distributori e i relativi utenti (venditori all'ingrosso o al dettaglio), si possono verificare, anche per periodi transitori, situazioni in cui il cliente finale, allacciato a una rete di distribuzione gas, resti privo del relativo venditore.

Nel caso in cui la mancata fornitura avvenga per cause indipendenti dalla volontà del cliente finale (domestico, condomini ad uso domestico inferiori a 200.000 *standard* metro cubo/anno e utenze non domestiche inferiori a 50.000 *standard* metro cubo/anno) e per qualsiasi causa nel caso dei clienti titolari di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico, il TIVG¹³⁶ prevede l'attivazione del servizio

¹³⁶ Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09 e s.m.i.)

di “fornitura di ultima istanza” (FUI). I fornitori di ultima istanza sono selezionati a seguito di procedure concorsuali. Nei casi in cui l’attivazione del servizio FUI non sia possibile o per mancanza dei requisiti o per impossibilità di attivazione, il TIVG, come modificato dal TIMG¹³⁷, prevede l’erogazione del “Servizio di *default*” (SdD distribuzione), che è riservato anche ai casi di morosità dei clienti finali disalimentabili (tranne i casi di morosità delle utenze relative ad attività di servizio pubblico, che accedono sempre al FUI).

Inizialmente l’ARERA, con il TIMG, aveva previsto che il SdD distribuzione venisse erogato direttamente dall’impresa di distribuzione competente anche avvalendosi di fornitori transitori del servizio (FTD) opportunamente selezionati. Successivamente, a seguito di parziale riforma della disciplina del *default* (deliberazione 241/2013/R/gas e s.m.i.), l’ARERA ha previsto che il SdD distribuzione fosse erogato da uno o più imprese di vendita selezionate dall’Acquirente unico S.p.A. (fornitori del SdD distribuzione o FDD) e che assumono, quindi, la responsabilità delle attività funzionali alla regolazione economica delle partite di gas nell’ambito di tale servizio.

I servizi FUI e SdD distribuzione rientrano nel complessivo quadro dei servizi di ultima istanza per il gas naturale previsti da ARERA. In considerazione del livello di incertezza in cui si trovano ad operare gli esercenti coinvolti, la regolazione ha introdotto i seguenti meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità dei clienti finali per i quali sono stati attivati i servizi:

- 1) meccanismo di reintegrazione della morosità FUI;
- 2) meccanismo di reintegrazione della morosità FDD.

Detti meccanismi, pari alla differenza tra gli oneri della morosità effettivamente sostenuti dall’impresa e i costi di riferimento della morosità dei clienti finali serviti in *default*, danno luogo a importi positivi o negativi che gli operatori regolano poi con CSEA.

Inoltre, per i fornitori del SdD distribuzione è previsto anche un meccanismo di perequazione dei ricavi¹³⁸.

Tutte le regolazioni economiche derivanti da detti meccanismi sono a valere sul *Conto per i servizi di ultima istanza* (Conto UG3UI) di cui alla RTDG¹³⁹, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, la cui copertura è garantita dal gettito versato dai distributori gas dell’elemento UG_{3UI} della componente tariffaria UG₃ applicata a tutti i clienti finali.

Attività di CSEA

La CSEA provvede alla quantificazione, all’aggiornamento e alla liquidazione, per ciascun fornitore di ultima istanza (FUI) e fornitore del SdD distribuzione, e per ciascun anno termico¹⁴⁰ di erogazione del servizio, dei saldi derivanti dai meccanismi di reintegrazione della morosità.

Ai fini della determinazione e della successiva regolazione economica dei saldi derivanti dai meccanismi:

- 1) ciascuna impresa interessata comunica a CSEA le informazioni necessarie per il calcolo degli ammontari entro l’ultimo giorno del tredicesimo mese successivo la fine di ciascun anno termico (fase di acquisizione dei dati);
- 2) CSEA, dopo aver ricevuto le istanze da parte delle imprese, determina gli importi per ciascun meccanismo e comunica ad ARERA ed ai soggetti interessati l’ammontare relativo al meccanismo in oggetto, entro la fine del mese successivo il termine di cui al punto 1) (fase istruttoria);
- 3) CSEA regola le partite economiche, a debito e a credito, entro la fine del mese successivo il termine di cui al precedente punto 2) (fase di regolazione economica).

Al fine di permettere alle imprese l’invio delle informazioni di cui al punto 1), CSEA predispone e pubblica una adeguata modulistica.

¹³⁷ Testo integrato morosità gas (Allegato A alla deliberazione ARG/gas 99/11 e s.m.i.).

¹³⁸ Nell’annualità 2018 non sono pervenute a CSEA istanze di partecipazione per tale meccanismo.

¹³⁹ Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (Allegato A alla deliberazione 775/2016/R/gas e s.m.i.).

¹⁴⁰ 1° ottobre - 30 settembre anno seguente.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Dati rilevanti

EROGAZIONI/RISCOSSIONI	
OPERATORI COINVOLTI	n. 3
PRATICHE ANNUALI (FUI)	n. 3
IMPORTI EROGATI (FUI)	4,88 Mln di €
IMPORTI RISCOSSI (FUI)	10,83 Mln di €
PRATICHE ANNUALI (FDD)	n. 2
IMPORTI EROGATI (FDD)	32,74 Mln di €

12.11 Qualità del servizio di distribuzione gas naturale

Quadro normativo/regolatorio

La qualità tecnica del servizio di distribuzione del gas naturale è stata disciplinata da ARERA con la RQDG¹⁴¹, il cui obiettivo è promuovere l'efficienza, la sicurezza e la continuità del servizio di distribuzione del gas. In tale ambito diversi meccanismi regolatori sono stati introdotti, seguendo uno schema obbligatorio premi/penalità cui sono soggette le imprese di distribuzione gas che servono almeno 1.000 clienti finali; i distributori che servono meno di 1.000 clienti finali possono aderire a tale meccanismo su base volontaria.

In particolare, nella RQDG sono previsti dei meccanismi di premi e penalità finalizzati a incentivare il miglioramento della sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas attraverso due componenti:

- 1) la *componente dispersioni*, volta a ridurre le dispersioni di gas sulle reti di distribuzione gestite dagli esercenti e che sono localizzate a seguito di segnalazione di terzi;
- 2) la *componente odorizzazione*, volta ottenere un maggior numero di misure del grado di odorizzazione del gas da parte degli esercenti rispetto ai previsti limiti di legge stabiliti dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

Con riferimento alla *componente dispersioni*, l'ARERA ha previsto, per ciascun esercente, la determinazione *ex-ante*, all'inizio del periodo di regolazione, degli obiettivi annui di miglioramento (livelli tendenziali) e la determinazione *ex-post*, per ogni anno del periodo di regolazione, di premi o penalità, in funzione del miglioramento o peggioramento del livello effettivo di dispersioni rispetto all'obiettivo annuo fissato.

Con riferimento alla *componente odorizzazione*, l'ARERA ha previsto un meccanismo premiante il maggior numero di misure del grado di odorizzazione rispetto al minimo obbligatorio previsto dalla regolazione.

A partire dall'anno 2014 le determinazioni dei premi e delle penalità avvengono su base *impianto di distribuzione gas*, inteso come una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione gas; l'impianto di distribuzione è gestito da un'unica impresa distributrice gas.

I movimenti economici generati dal meccanismo incentivante della qualità del servizio di distribuzione gas sono a valere sul *Conto per la qualità dei servizi gas* (Conto RS) di cui alla RTDG¹⁴², istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, ed alimentato dai versamenti dei distributori gas del gettito derivante dalla componente tariffaria RS applicata a tutti i clienti finali.

Attività di CSEA

L'ARERA, con la deliberazione 442/2014/A e s.m.i., ha stabilito di avvalersi della CSEA per lo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla determinazione annuale dei premi e delle penalità per i recuperi di sicurezza del gas naturale.

In aggiunta all'attività di regolazione economica delle partite, la CSEA, quindi, svolge le attività istruttorie che comprendono la gestione del processo di acquisizione dei dati inviati dalle imprese, la verifica di coerenza degli stessi nonché il calcolo annuale degli importi risultanti per singolo impianto di distribuzione gas.

A seguito dell'attività istruttoria CSEA provvede a erogare o riscuotere i premi e le penalità, derivanti

¹⁴¹ Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas (Allegato A alla deliberazione 574/2013/R/gas e s.m.i.).

¹⁴² Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (Allegato A alla deliberazione 775/2016/R/gas e s.m.i.).

dai meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza, pubblicati dall'Autorità in specifici provvedimenti. Le relative scadenze di regolazione vengono di volta in volta definite dall'ARERA. Nell'anno 2018 sono state svolte le istruttorie volte al calcolo dei premi e delle penalità per i recuperi di sicurezza relativi all'anno 2015 e in merito a questi, con la deliberazione 421/2018/R/gas, l'ARERA ha disposto che CSEA provvedesse al riconoscimento di un acconto sull'importo complessivo netto dei premi per l'anno 2015 spettanti (saldo algebrico dei premi e delle penalità) in misura pari all'80% e da erogare entro il 30 settembre 2018.

Dati rilevanti

EROGAZIONI	
OPERATORI COINVOLTI	n. 209
IMPIANTI SOGGETTI AL CALCOLO	n. 2.480
PRATICHE TOT. (PERIODICITÀ ANNUALE)	n. 209
IMPORTI EROGATI	21,96 Mln di €

12.12 Oneri connessi agli interventi di interruzione del gas naturale

Quadro normativo/regolatorio

L'ARERA, con il TIMG¹⁴³, ha introdotto un meccanismo a favore delle imprese di distribuzione gas finalizzato alla copertura degli oneri connessi agli interventi di interruzione dell'alimentazione dei punti di riconsegna nella titolarità di clienti morosi disalimentabili¹⁴⁴.

In particolare, poiché i costi di tali interventi sono a carico degli stessi clienti morosi (quindi difficilmente recuperabili), il TIMG prevede che ciascuna impresa

di distribuzione gas che ha effettuato l'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna¹⁴⁵ ha diritto, con cadenza bimestrale, a ricevere l'ammontare pari alla differenza tra:

- i costi effettivamente sostenuti per gli interventi connessi all'interruzione di punti di riconsegna e per la loro eventuale riattivazione, compresi gli oneri legali sostenuti per iniziative giudiziarie finalizzate all'ottenimento dell'esecuzione forzata della disalimentazione fisica;
- gli eventuali importi riscossi dal medesimo cliente finale titolare del punto di riconsegna oggetto di interruzione, in caso di riattivazione della medesima fornitura.

I movimenti economici generati da detto meccanismo sono a valere sul *Conto oneri connessi all'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* (Conto UG3INT) di cui alla RTDG¹⁴⁶, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, e alimentato dal gettito versato dai distributori gas derivante dall'applicazione ai clienti finali dall'elemento UG3_{INT} della componente tariffaria UG₃.

Attività di CSEA

In relazione al meccanismo citato, la CSEA acquisisce entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, attraverso il *data entry* gas, le dichiarazioni delle imprese di distribuzione relative ai costi e/o ricavi per la disalimentazione/rialimentazione dei punti di riconsegna morosi e per ciascun bimestre di riferimento. Le suddette informazioni sono rese attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445 del 2000.

La CSEA poi provvede a erogare gli importi dovuti 90 giorni dopo la scadenza del bimestre nel caso in cui l'ammontare calcolato dalle imprese risulti a credito.

La CSEA, nell'espletamento delle attività di riscossione ed erogazione, svolge funzioni istruttorie

¹⁴³ Testo integrato morosità gas (Allegato A alla deliberazione ARG/gas 99/11 e s.m.i.).

¹⁴⁴ I clienti disalimentabili sono i clienti diversi dalle utenze relative ad attività di servizio pubblico, come ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole (c.d. clienti non disalimentabili).

¹⁴⁵ Si tratta di agire sull'allacciamento che alimenta l'impianto del cliente, disalimentandolo fisicamente.

¹⁴⁶ Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (Allegato A alla deliberazione 775/2016/R/gas e s.m.i.).

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

e di accertamento amministrativo, tecnico, contabile e gestionale sulle dichiarazioni rese dagli operatori, effettuando presso gli stessi ispezioni consistenti nella ricerca, verifica e comparazione di documenti.

La CSEA, infine, fornisce costantemente agli operatori chiarimenti applicativi in merito all'applicazione del meccanismo.

Dati rilevanti

EROGAZIONI	
OPERATORI COINVOLTI	n. 82
PRATICHE TOT. (PERIODICITÀ BIMESTRALI)	n. 334
IMPORTI EROGATI	23,87 Mln di €

12.13 Meccanismo di assicurazione dei clienti finali gas

Quadro normativo/regolatorio

L'ARERA, con la deliberazione 223/2016/R/gas e s.m.i., ha aggiornato, per il quadriennio 2017-2020, le disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall'uso del gas distribuito a mezzo di reti urbane e di reti di trasporto. Tali disposizioni prevedono che il Comitato Italiano Gas (CIG) stipuli, per conto dei clienti finali titolari di un contratto di fornitura afferente ad un punto di riconsegna assicurato¹⁴⁷, un contratto di assicurazione con un soggetto individuato mediante procedura ad evidenza pubblica.

Le imprese distributrici di gas naturale e GPL (gas di petrolio liquefatti) e le imprese di trasporto di gas naturale determinano, sulla base dei dati in proprio possesso, il numero dei punti di riconsegna assicurati connessi agli impianti da esse gestiti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e gli importi da

addebitare ai rispettivi venditori. Una volta fatturati tali importi, le imprese comunicano le relative informazioni alla CSEA e procedono ai successivi versamenti.

Con le tempistiche e le modalità riportate nella deliberazione 223/2016/R/gas, la CSEA provvede quindi a versare annualmente al CIG (a seguito di apposite comunicazioni da parte del CIG stesso) i premi dell'assicurazione, l'importo eventualmente dovuto all'impresa assicuratrice a titolo di regolazione del premio relativo all'anno precedente, l'eventuale importo delle riduzioni, nonché gli importi (diversi dai premi assicurativi) a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del meccanismo.

Le regolazioni delle partite economiche di predetto meccanismo sono posti a carico del *Conto per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas* (Conto ACF) di cui alla deliberazione ARG/gas 79/10 e s.m.i., istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, e alimentato dal gettito versato annualmente dai trasportatori gas e distributori gas e GPL derivante dall'applicazione della componente tariffaria C_p (espressa in euro/punto di riconsegna/anno) ai clienti finali assicurati.

Attività di CSEA

La CSEA, in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione 223/2016/R/gas, ha stabilito le modalità che le imprese distributrici e le imprese di trasporto sono tenute a seguire per il versamento del gettito raccolto dall'applicazione ai clienti finali assicurati della componente a copertura dei costi dell'assicurazione. Tali modalità prevedono che la CSEA raccolga entro il 28 febbraio ed il 31 ottobre di ogni anno, tramite *data entry* gas, rispettivamente le dichiarazioni delle imprese relative alle informazioni degli ammontari da versare e le dichiarazioni relative ad eventuali rettifiche del dato inviato in prima istanza.

La CSEA provvede successivamente a:

- riscuotere dalle imprese, entro il 30 aprile di ogni anno, gli importi dovuti;

¹⁴⁷ Il punto di riconsegna assicurato è il punto di riconsegna connesso a una rete di distribuzione di gas naturale o di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane o di trasporto di gas e relativo a clienti domestici, condomini con uso domestico e clienti dotati di misuratori di classe non superiore a G25 (bassi consumi) inerenti attività di servizio pubblico e utenze per usi diversi.

- applicare interessi di mora sulla somma dovuta, nei casi di mancato o parziale versamento da parte degli esercenti.

La CSEA, ai fini del funzionamento del meccanismo assicurativo, provvede a versare a favore del CIG:

- entro il terzo giorno lavorativo precedente il termine annuale previsto dalla polizza, i premi dell'assicurazione, incluse le imposte, relativi all'anno in corso, al netto delle eventuali riduzioni derivanti dall'applicazione di un meccanismo di adeguamento (restituzione da parte dell'impresa assicuratrice di una parte del premio in caso di favorevole andamento tecnico della polizza);
- entro il 31 maggio di ogni anno, l'importo eventualmente dovuto all'impresa assicuratrice a titolo di regolazione del premio relativo all'anno precedente, l'importo delle riduzioni eventualmente derivanti dall'applicazione del meccanismo di adeguamento e gli importi a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del meccanismo assicurativo, diversi dai premi, per un importo massimo di 480.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.

Inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2018, la CSEA è tenuta a trasmettere all'ARERA, con riferimento all'anno precedente, un rendiconto delle somme trasferite al CIG, delle somme ricevute dalle imprese distributrici e dalle imprese di trasporto e l'ammontare del saldo del conto al 31 dicembre dell'anno precedente.

Dati rilevanti

EROGAZIONI	
OPERATORI COINVOLTI	n. 255
PRATICHE TOT. (PERIODICITÀ ANNUALE)	n. 422
PDR ¹⁴⁸ DICHIARATI ATTIVI E ASSICURATI ALLA DATA DEL 31/12/2017	n. 21.736.720
IMPORTI RISCOSSI	10,87 Mln di €
IMPORTI EROGATI ALLE IMPRESE	70,50 Mln di €
IMPORTI EROGATI AL CIG	10,11 Mln di €

12.14 Meccanismo di incentivazione della bolletta elettronica di gas naturale

Quadro normativo/regolatorio

L'ARERA, con il TIVG¹⁴⁹, ha avviato un meccanismo incentivante, a partecipazione facoltativa, a favore degli esercenti la vendita gas per una maggiore diffusione della bolletta elettronica, atto alla reintegrazione del differenziale tra lo sconto applicato ai clienti finali serviti in tutela gas¹⁵⁰ per il passaggio alla bolletta elettronica e la stima dei costi evitati per l'emissione delle bollette in formato cartaceo. La copertura di tali incentivi è assicurata dal *Conto per la gradualità della componente di commercializzazione della vendita al dettaglio gas* (Conto UG2) di cui alla RTDG¹⁵¹, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, ed alimentato dai versamenti dei distributori gas del gettito derivante dalla componente tariffaria UG₂ applicata a tutti i clienti finali.

¹⁴⁸ Punto di riconsegna ovvero il punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal venditore e prelevato dal cliente finale.

¹⁴⁹ Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09 e s.m.i.).

¹⁵⁰ È il servizio di fornitura di gas naturale a condizioni economiche e contrattuali stabilite da ARERA che l'esercente la vendita è tenuto ad offrire ai propri clienti ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (convertito in legge con la legge n. 125/07) e del TIVG. È rivolto ai clienti domestici e ai condomini con uso domestico con consumi annui non superiori a 200.000 *standard* metri cubi.

¹⁵¹ Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (Allegato A alla deliberazione 775/2016/R/gas e s.m.i.).

Attività di CSEA

Entro il mese di maggio dell'anno successivo all'anno oggetto di reintegrazione, la CSEA rende disponibile la modulistica per l'istanza di partecipazione al meccanismo, che gli esercenti la vendita devono presentare, unitamente alle informazioni necessarie per il calcolo dell'ammontare di incentivazione, entro il successivo mese di luglio attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445 del 2000.

Entro due mesi dalla presentazione dell'istanza, la CSEA effettua i controlli di completezza formale delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, verifica la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al meccanismo e definisce l'ammontare di reintegrazione spettante a ciascun esercente la vendita, dandone comunicazione all'ARERA e a ciascun esercente.

In caso di rilevamento di irregolarità o incoerenze, la CSEA richiede chiarimenti agli esercenti e sospende l'erogazione dell'ammontare della compensazione.

Infine entro il mese successivo a quello di comunicazione degli importi, la CSEA liquida quanto di spettanza a ciascun esercente.

Dati rilevanti

EROGAZIONI	
OPERATORI COINVOLTI	n. 3
PRATICHE TOT. (PERIODICITÀ ANNUALE)	n. 3
IMPORTI EROGATI	€ 22.300,80

13. SETTORE IDRICO

13.1 Riscossione componenti del servizio idrico integrato

Quadro normativo/regolatorio

Con il trasferimento all'ARERA delle funzioni attinenti alla regolazione dei servizi idrici (L. 22 dicembre 2011, n. 214), negli anni recenti la CSEA ha iniziato a ricoprire un ruolo anche nell'ambito del servizio idrico integrato (SII), attraverso la riscossione, presso i gestori del SII, di corrispettivi tariffari che sono presenti nelle bollette dei clienti finali come maggiorazione dei servizi erogati, sia sotto forma di "oneri generali di sistema"¹⁵² che di "ulteriori componenti"¹⁵³.

L'attività di esazione del gettito prevede che i gestori del SII fatturino ai propri clienti detti corrispettivi tariffari e che versino questo gettito in appositi conti, istituiti presso la CSEA e gestiti dalla stessa, la quale li destina ai diversi usi definiti dalla legge e dalla regolazione.

Tale attività è affidata da ARERA alla CSEA, la quale definisce le modalità operative in base a cui gli operatori provvedono ai versamenti sui conti da essa gestiti, nel rispetto delle disposizioni regolatorie in materia.

L'ARERA, pertanto, nell'ambito del servizio idrico integrato, con le deliberazioni 6/2013/R/com, 664/2015/R/idr e 897/2017/R/idr e ss.mm.ii. ha istituito rispettivamente le componenti tariffarie UI1, UI2 e UI3, tutte espresse in centesimi di euro/metro cubo.

Le componenti UI1 e UI2 sono applicate a tutte le utenze del SII come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione.

La componente UI3 viene applicata a tutte le utenze del SII, diverse dalle utenze dirette in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione al corrispettivo di acquedotto.

I gettiti derivanti dall'applicazione delle componenti tariffarie UI1, UI2 e UI3 alimentano i conti istituiti presso

¹⁵² Componenti tariffarie destinate alla copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema nazionale e introdotte nel tempo da specifici provvedimenti normativi (es.: *bonus* sociale idrico e agevolazioni sistema).

¹⁵³ Componenti tariffarie necessarie al funzionamento del sistema tariffario idrico e determinate dalla regolazione di ARERA (es.: qualità tecnica).

la CSEA, e gestiti dalla stessa, per la *perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione* (Conto UI1), per la *promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione* (Conto UI2) e per la *perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico* (Conto UI3).

Tali gettiti sono versati bimestralmente dai gestori del SII a valle della fatturazione delle componenti tariffarie ai clienti finali.

Di norma ARERA aggiorna semestralmente le componenti tariffarie UI1 e UI2 e annualmente la componente tariffaria UI3.

Attività di CSEA

LA CSEA ha predisposto una piattaforma informatica denominata *data entry* idrico, per il tramite della quale i gestori del SII dichiarano alla stessa CSEA i volumi e i relativi importi delle componenti UI1, UI2 e UI3 fatturate e che versano entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre di fatturazione.

Nel caso della componente tariffaria UI3, a copertura del *bonus sociale idrico*¹⁵⁴, la CSEA regola con i gestori la differenza tra il gettito di questa tariffa e gli importi dei *bonus* erogati, riscuotendo tale differenza, se positiva, secondo la tempistica prima descritta, e liquidando la stessa differenza, se negativa, entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre di fatturazione.

Nello specifico la CSEA:

1. monitora, controlla e verifica la veridicità delle dichiarazioni rese dai gestori del SII;
2. effettua verifiche di completezza formale e di coerenza dei dati di consumo dichiarati dagli operatori e nei casi di esito negativo richiede la rettifica della dichiarazione e/o sospende l'erogazione di eventuali partite a loro credito. La rettifica può anche essere generata su richiesta degli operatori stessi;
3. regola, quindi, con i gestori del SII gli importi a debito/credito che si originano dalle rettifiche delle dichiarazioni bimestrali;
4. applica, nei casi di mancato, parziale o ritardato versamento da parte degli esercenti di quanto dovuto, un tasso di interesse di mora secondo quanto previsto dal proprio "*Regolamento Erogazioni e Versamenti*" (REV), che recepisce le indicazioni di ARERA in materia;
5. effettua annualmente accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale consistenti nella ricerca, verifica e comparazione di documenti da effettuare presso alcuni gestori del SII; gli esiti dell'attività istruttoria sono condivisi con l'ARERA, al fine di dare evidenza agli aspetti che richiedono uno specifico intervento normativo/regolatorio;
6. fornisce costantemente agli operatori chiarimenti applicativi in merito all'esazione del gettito tariffario;
7. trasmette all'ARERA, entro 120 giorni dal termine di ciascun bimestre, un rapporto dettagliato dei Conti UI1, UI2 e UI3.

Dati rilevanti

COMPONENTE TARIFFARIA	N. OPERATORI COINVOLTI	N. DICHIARAZIONI TOTALI	PERIODICITÀ
UI1	575	3.302	Bimestrale
UI2	575	3.302	Bimestrale
UI3	544	2.729	Bimestrale

NOTA

La componente UI3 si applica al solo servizio acquedotto.

¹⁵⁴ Cfr. paragrafo 17.3.

COMPONENTE TARIFFARIA	SERVIZIO	GETTITO (Mln di €)	VOLUMI (Mln di m ³)
UI1	Acquedotto	44,21	4.031
	Fognatura		3.583
	Depurazione		3.485
UI2	Acquedotto	63,18	3.980
	Fognatura		3.537
	Depurazione		3.442
UI3	Acquedotto	12,89	2.578
TOTALE		120,28	-

NOTA

- La componente UI1 è valida a partire dal 1° gennaio 2013;
- la componente UI2 è valida a partire dal 1° gennaio 2016 e per le annualità 2016 e 2017 l'aliquota è stata posta pari a zero;
- la componente UI3 è valida a partire dal 1° gennaio 2018.

14. PEREQUAZIONI SETTORI ELETTRICO E GAS¹⁵⁵

14.1 Perequazioni trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica

Quadro normativo/regolatorio

L'ARERA, con il TIT¹⁵⁶ e il TIME¹⁵⁷, ha confermato, per il periodo regolatorio 2016-2019, l'esistente regime di "perequazione generale", obbligatorio per tutte le imprese distributrici di energia elettrica ad eccezione delle imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previste dall'articolo 7 della legge n. 10/91 (c.d. imprese elettriche minori¹⁵⁸).

La finalità della perequazione generale è quella di compensare eventuali scostamenti, nei ricavi o nei

costi, che si manifestano in capo alle imprese nello svolgimento della propria attività e che derivano dall'introduzione di un'unica tariffa obbligatoria a livello nazionale. Tali scostamenti non dipendono, quindi, dall'efficienza delle imprese, ma sono piuttosto imputabili a fattori esogeni (ad esempio: caratteristiche dell'area o della clientela servita), nonché all'effettiva consistenza delle infrastrutture gestite.

Il regime di perequazione generale del settore elettrico si compone dei seguenti meccanismi:

- a) perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione;
- b) perequazione dei costi di trasmissione;
- c) perequazione dei ricavi di misura per i punti di prelievo ai fini della misura in bassa tensione.

La deliberazione 252/2017/R/com e s.m.i. dispone, inoltre, che i minori ricavi da parte delle imprese

¹⁵⁵ Nella presente sezione il gas naturale è il gas metano.

¹⁵⁶ Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).

¹⁵⁷ Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica (Allegato B alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).

¹⁵⁸ Cfr. paragrafo 11.13.

di distribuzione, conseguenti l'applicazione delle agevolazioni tariffarie previste nei confronti dei clienti ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi¹⁵⁹, siano compensati dalla CSEA nell'ambito della perequazione generale TIT.

Infine, la deliberazione n. 96/04 e s.m.i. ha istituito il meccanismo di "Perequazione Specifica Aziendale" (PSA), a partecipazione facoltativa, rivolto alle imprese di distribuzione di energia elettrica e finalizzato alla copertura degli scostamenti tra i costi di distribuzione effettivi e i costi di distribuzione riconosciuti da ARERA con i corrispettivi tariffari (tariffe di riferimento) non coperti dai meccanismi di perequazione generale.

Gli importi dei predetti meccanismi sono posti a carico del *Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni* (Conto UC3) di cui al TIT, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, ed alimentato dal gettito dei distributori elettrici derivante dall'applicazione della componente tariffaria UC₃ a tutti i clienti finali.

Attività di CSEA

Le disposizioni di ARERA prevedono che la CSEA quantifichi e regoli, annualmente e per ciascuna impresa distributrice, i saldi dei singoli meccanismi di perequazione generale, dati dalla differenza (positiva o negativa) tra le tariffe obbligatorie applicate a tutti i clienti serviti (ricavi effettivamente conseguiti) e le tariffe di riferimento specifiche aziendali (ricavi massimi conseguibili per la distribuzione e la misura) e i costi (per la trasmissione).

Pertanto, in ciascun anno e relativamente alla perequazione dell'anno precedente, la CSEA, con modalità definite dalla stessa e secondo tempistiche prestabilite da ARERA, procede nei confronti delle imprese a:

- raccogliere, entro il 31 luglio, le informazioni necessarie al calcolo degli ammontari di perequazione;

- comunicare, entro il 15 settembre, anche ad ARERA, i risultati preliminari di perequazione al fine di consentire l'eventuale correzione dei risultati e/o rettifica dei dati trasmessi;
- comunicare, entro il 15 novembre, anche ad ARERA, i risultati finali di perequazione;
- riscuotere, entro il 15 dicembre, gli importi di perequazione a credito dalla CSEA ed erogare, entro il 31 dicembre, gli importi di perequazione a debito della CSEA.

È altresì previsto che le imprese possano ulteriormente modificare le informazioni entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di raccolta dei dati di perequazione: CSEA, quindi, determinerà i nuovi ammontari di perequazione entro il 31 maggio dell'anno successivo, regolando le relative partite economiche entro il successivo 30 giugno (*aggiornamento perequazioni anni precedenti*).

Al fine di adempiere a quanto sopra riportato, la CSEA ha predisposto un portale informatico dedicato all'acquisizione dei dati utili alla quantificazione dei saldi di perequazione; i modelli di raccolta dei dati e il collaudo degli algoritmi di perequazione sono condivisi ed approvati da ARERA, alla quale è demandata l'interpretazione e l'attuazione delle norme in materia di perequazione.

Inoltre, attenendosi alle previsioni di ARERA, la CSEA:

- in caso di inadempienza nel pagamento dei saldi di perequazione da parte delle imprese, applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora, secondo quanto previsto dal proprio "*Regolamento Erogazioni e Versamenti*" (REV), che recepisce le indicazioni di ARERA in materia;
- in caso di richieste di rettifica dei dati inviati dalle imprese, se successive alle scadenze fissate, applica un'indennità amministrativa, oltre che gli interessi di mora su eventuali somme da versare;
- in caso di inadempienza delle imprese nella trasmissione dei dati utili al calcolo dei saldi di perequazione, provvede alla determinazione d'ufficio di tali ammontari, massimizzando gli importi a debito

¹⁵⁹ Cfr. paragrafo 15.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

delle imprese e minimizzando gli importi a credito delle stesse.

L'ARERA ha anche disposto che, a valere sui risultati di perequazione attesi in ciascun anno per i meccanismi di cui ai precedenti punti a) e b), la CSEA determini quote di acconto bimestrali, da regolare con le imprese che hanno esercitato la facoltà di partecipare a tale sistema di acconti e secondo i seguenti tempi stabiliti da ARERA:

- entro 15 giorni lavorativi dalla chiusura di ciascun bimestre, le imprese, per le quali gli importi determinati in acconto risultano negativi, versano alla CSEA quanto dovuto;
- entro 30 giorni lavorativi dalla chiusura di ciascun bimestre la CSEA provvede a erogare, se positivi, gli importi determinati in acconto, ad eccezione dei casi in cui i dati utili per il calcolo degli acconti siano accertati d'ufficio (in questo caso le imprese non beneficiano degli acconti).

Infine, ai sensi del TIT, ai fini delle determinazioni di propria competenza, la CSEA procede periodicamente

ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti; gli esiti dell'attività istruttoria sono condivisi con l'ARERA, al fine di dare evidenza agli aspetti che richiedono uno specifico intervento normativo/regolatorio.

Circa la perequazione specifica aziendale, le attività istruttorie sono svolte nell'ambito della convenzione stipulata tra CSEA e l'Università di Venezia "Cà Foscari"; i relativi risultati sono recepiti con provvedimento di ARERA, che fissa anche le tempistiche di erogazione degli ammontari di PSA.

CSEA, inoltre, fornisce costantemente agli operatori chiarimenti applicativi in merito alla gestione dei meccanismi perequativi.

Dati rilevanti

MECCANISMO	N. OPERATORI COINVOLTI	N° PRATICHE TOTALI	PERIODICITÀ	IMPORTI EROGATI (€)	IMPORTI RISCOSSI (€)
PEREQUAZIONI 2018	106	114	Annuale	44.817.578,39	121.518.504,08
ACCONTI 2018	7	7	Bimestrale	114.431.575,38	-
ACCONTI 2017	6	6	Bimestrale	18.244.439,66	79.840,17
ACCONTI 2016 -2017	16	16	<i>Una tantum</i>	6.195.128,90	8.170,00
ANTICIPAZIONI MINORI RICAVI SISMA 2016	3	3	Bimestrale	3.724.945,07	-
AGGIORNAMENTO PEREQUAZIONI ANNI PRECEDENTI	4	4	Annuale	-	2.034.267,59
PEREQUAZIONE SPECIFICA AZIENDALE	1	1	<i>Una tantum</i>	376.002,00	-
TOTALE				187.789.669,40	123.640.781,84

NOTA

- *Perequazione 2018:*
 - gli importi tengono conto della compensazione dei minori ricavi per le agevolazioni tariffarie sisma 2016 e sono riferiti alle annualità 2017 e 2016;*
 - gli importi relativi all'anno 2017 sono riferiti alle imprese che servono più di 25.000 clienti;*
 - gli importi relativi all'anno 2016 sono riferiti alle imprese che servono più di 25.000 e meno di 100.000 clienti;*
 - i saldi di perequazione relativi agli anni 2016 e 2017 riferiti alle imprese che servono meno di 25.000 clienti saranno determinati a seguito della pubblicazione da parte di ARERA delle tariffe di riferimento definitive;*
- *acconti 2018: gli importi sono riferiti alle imprese che servono più di 100.000 clienti e sono relativi al periodo dal 1° al 5° bimestre 2018;*
- *acconti 2017: gli importi sono riferiti alle imprese che servono più di 100.000 clienti e sono relativi al periodo 6° bimestre 2017;*
- *acconti 2016 e 2017: gli importi sono riferiti alle imprese che servono fino a 100.000 clienti;*
- *anticipazioni minori ricavi sisma 2016: gli importi sono riferiti alle anticipazioni bimestrali dei minori ricavi per il sisma 2016 poi compensati in perequazione e che la CSEA riconosce a quelle imprese che si trovano in criticità finanziaria a causa del riconoscimento delle agevolazioni tariffarie ai clienti colpiti dal sisma 2016¹⁶⁰.*

¹⁶⁰ Cfr. paragrafo 15.

14.2 Perequazioni servizio maggior tutela, usi propri e perdite di rete del settore elettrico

Quadro normativo/regolatorio

L'ARERA, con il TIV¹⁶¹, ha confermato l'esistente regime di perequazione, obbligatorio per tutte le imprese esercenti il servizio di maggior tutela (EMT)¹⁶² e le imprese distributrici di energia elettrica ad eccezione delle imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previste dall'articolo 7 della legge n. 10/91 (c.d. imprese elettriche minori)¹⁶³.

Relativamente a ciascun esercente la maggior tutela, il saldo di perequazione da regolare è pari alla differenza tra i costi sostenuti per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela e i ricavi ottenuti da parte dei medesimi clienti (*perequazione energia*).

Circa i distributori elettrici, invece, la finalità è riconoscere i costi sostenuti da ciascuna impresa distributtrice per l'acquisto dell'energia elettrica utilizzata per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione¹⁶⁴ (*perequazione usi propri*) e premiare/penalizzare le predette imprese qualora abbiano perdite di rete minori/maggiori rispetto a quelle standard (*perequazione perdite di rete*).

La deliberazione 252/2017/R/com e s.m.i. dispone, inoltre, che i minori ricavi da parte degli esercenti la maggior tutela, conseguenti l'applicazione delle agevolazioni tariffarie previste nei confronti dei clienti ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi¹⁶⁵, siano compensati dalla CSEA nell'ambito della perequazione TIV.

Gli importi della perequazione usi propri e dei minori

ricavi per agevolazioni tariffarie sisma 2016 sono posti a carico del *Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni* (Conto UC3) di cui al TIT¹⁶⁶, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, ed alimentato dal gettito dei distributori elettrici derivante dall'applicazione della componente tariffaria UC₃ a tutti i clienti finali.

Gli importi delle perequazioni energia e perdite di rete sono posti a carico del *Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela* (Conto PPE) di cui al TIT, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, ed alimentato dal gettito degli EMT derivante dall'applicazione della componente tariffaria PPE a tutti i clienti finali serviti in maggior tutela.

Attività di CSEA

Le disposizioni di ARERA prevedono che la CSEA quantifichi e regoli, annualmente e per ciascuna tipologia di impresa (EMT e distributore), i saldi dei singoli meccanismi di perequazione TIV.

Pertanto, in ciascun anno e relativamente alla perequazione dell'anno precedente, la CSEA, con modalità definite dalla stessa e secondo tempistiche prestabilite da ARERA, procede nei confronti delle imprese a:

- raccogliere, entro il 30 settembre, le informazioni necessarie al calcolo degli ammontari di perequazione;
- comunicare, entro il 15 ottobre, anche ad ARERA, i risultati preliminari di perequazione al fine di consentire l'eventuale correzione dei risultati e/o rettifica dei dati trasmessi;

¹⁶¹ Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07 (Allegato A alla deliberazione 301/2012/R/eel e s.m.i.).

¹⁶² Il servizio di maggior tutela elettrico è rivolto ai clienti domestici e ai clienti non domestici in bassa tensione, con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro, che non hanno un venditore sul mercato libero dell'energia e le cui condizioni economiche e contrattuali sono fissate da ARERA.

¹⁶³ Cfr. paragrafo 11.13.

¹⁶⁴ Sono i consumi di elettricità degli esercenti che svolgono i servizi di trasmissione e distribuzione di energia elettrica.

¹⁶⁵ Cfr. paragrafo 15.

¹⁶⁶ Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).

- comunicare, entro il 30 novembre, anche ad ARERA, i risultati finali di perequazione;
- riscuotere, entro il 15 dicembre, gli importi di perequazione a credito dalla CSEA ed erogare, entro il 31 dicembre, gli importi di perequazione a debito della CSEA.

È altresì previsto che le imprese possano ulteriormente modificare le informazioni entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di raccolta dei dati di perequazione: CSEA, quindi, determinerà i nuovi ammontari di perequazione entro il 31 maggio dell'anno successivo, regolando le relative partite economiche entro il successivo 30 giugno (*aggiornamento perequazioni anni precedenti*). Al fine di adempiere a quanto sopra riportato, la CSEA ha predisposto un portale informatico dedicato all'acquisizione dei dati utili alla quantificazione dei saldi di perequazione; i modelli di raccolta dei dati e il collaudo degli algoritmi di perequazione sono condivisi ed approvati da ARERA, alla quale è demandata l'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione.

Inoltre, attenendosi alle previsioni di ARERA, la CSEA:

- nei casi di inadempienza nel pagamento dei saldi di perequazione da parte delle imprese, applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora, secondo quanto previsto dal proprio *“Regolamento Erogazioni e Versamenti”* (REV), che recepisce le indicazioni di ARERA in materia;
- nei casi di richieste di rettifica dei dati inviati dalle imprese, se successive alle scadenze fissate, applica un'indennità amministrativa, oltre che gli interessi di mora su eventuali somme da versare;
- nei casi di inadempienza delle imprese nella trasmissione dei dati utili al calcolo dei saldi di perequazione, provvede alla determinazione d'ufficio di tali ammontari, massimizzando gli importi a debito delle imprese e minimizzando gli importi a credito delle stesse.

Infine, ai sensi del TIT, ai fini delle determinazioni di propria competenza, la CSEA procede periodicamente ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti; gli esiti dell'attività istruttoria sono condivisi con l'ARERA, al fine di dare evidenza agli aspetti che richiedono uno specifico intervento normativo/regolatorio. CSEA, inoltre, fornisce costantemente agli operatori chiarimenti applicativi in merito alla gestione dei meccanismi perequativi.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Dati rilevanti

MECCANISMO	N° OPERATORI COINVOLTI	N° PRATICHE TOTALI	PERIODICITÀ	IMPORTI EROGATI (€)	IMPORTI RISCOSSI (€)
PEREQUAZIONE 2018 – USI PROPRI E SISMA 2016	132	149	Annuale	20.614.181,65	18.231,99
PEREQUAZIONE 2018 – ENERGIA E PERDITE DI RETE			Annuale	176.578.509,20	30.219.672,98
AGGIORNAMENTO PEREQUAZIONI ANNI PRECEDENTI USI PROPRI	72	72	Annuale	163.921,57	3.470.563,98
AGGIORNAMENTO PEREQUAZIONI ANNI PRECEDENTI – ENERGIA E PERDITE DI RETE			Annuale	5.478.380,61	20.843.504,67
TOTALE				202.834.993,03	54.551.973,62

NOTA

Gli importi della perequazione 2018 tengono conto della compensazione dei minori ricavi per le agevolazioni tariffarie sisma 2016 e sono riferiti alle annualità 2017 e precedenti.

14.3 Perequazioni distribuzione e misura del gas naturale

Quadro normativo/regolatorio

L'ARERA, con la RTDG¹⁶⁷, ha confermato, per il periodo regolatorio 2014-2019, l'esistente regime di "perequazione generale", obbligatorio per tutte le imprese distributrici di gas naturale.

La finalità della perequazione generale è quella di compensare eventuali scostamenti, nei ricavi o nei

costi, che si manifestano in capo alle imprese nello svolgimento della propria attività e che derivano dall'introduzione di un'unica tariffa obbligatoria a livello nazionale per ciascuno dei 6 ambiti tariffari esistenti¹⁶⁸. Tali scostamenti non dipendono, quindi, dall'efficienza delle imprese, ma sono piuttosto imputabili a fattori esogeni (ad esempio: caratteristiche dell'area o della clientela servita), nonché all'effettiva consistenza delle infrastrutture gestite.

Il regime di perequazione generale del settore del gas naturale si compone dei seguenti meccanismi:

¹⁶⁷ Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (Allegato A alla deliberazione 775/2016/R/gas e s.m.i.).

¹⁶⁸ Gli ambiti tariffari del gas naturale corrispondono a 6 grandi aree geografiche in cui è stato suddiviso il territorio nazionale (raggruppamento di regioni). La regione Sardegna non rientra in nessun ambito tariffario in quanto ad oggi priva di una rete di distribuzione di gas metano.

- a) perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione;
- b) perequazione dei costi relativi al servizio di misura.

La deliberazione 252/2017/R/com e s.m.i. dispone, inoltre, che i minori ricavi da parte delle imprese di distribuzione, conseguenti l'applicazione delle agevolazioni tariffarie previste nei confronti dei clienti ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi¹⁶⁹, siano compensati dalla CSEA nell'ambito della perequazione generale RTDG. Gli importi dei predetti meccanismi sono posti a carico del *Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas* (Conto UG1) di cui alla RTDG, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, ed alimentato dal gettito dei distributori gas derivante dall'applicazione della componente tariffaria UG₁ a tutti i clienti finali.

Attività di CSEA

Le disposizioni di ARERA prevedono che la CSEA quantifichi e regoli, annualmente e per ciascuna impresa distributrice, i saldi dei singoli meccanismi di perequazione generale, dati dalla differenza (positiva o negativa) tra le tariffe obbligatorie applicate a tutti i clienti serviti (ricavi effettivamente conseguiti) e le tariffe di riferimento specifiche aziendali (ricavi massimi conseguibili per la distribuzione gas) e i costi *standard* (per la misura gas).

Pertanto, in ciascun anno e relativamente alla perequazione dell'anno precedente, la CSEA, con modalità definite dalla stessa e secondo tempistiche prestabilite da ARERA, procede nei confronti delle imprese a:

- raccogliere, entro il 31 luglio, le informazioni necessarie al calcolo degli ammontari di perequazione;
- comunicare, entro il 15 settembre, anche ad ARERA, i risultati preliminari di perequazione al fine di consentire l'eventuale correzione dei risultati e/o rettifica dei dati trasmessi;
- comunicare, entro il 31 ottobre, anche ad ARERA, i risultati finali di perequazione;

- riscuotere, entro il 30 novembre, gli importi di perequazione a credito dalla CSEA ed erogare, entro il 31 dicembre, gli importi di perequazione a debito della CSEA.

È altresì previsto che le imprese possano ulteriormente modificare le informazioni entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di raccolta dei dati di perequazione: CSEA, quindi, determinerà i nuovi ammontari di perequazione entro il 31 maggio dell'anno successivo, regolando le relative partite economiche entro il successivo 30 giugno (*aggiornamento perequazioni anni precedenti*).

Al fine di adempiere a quanto sopra riportato, la CSEA ha predisposto un portale informatico dedicato all'acquisizione dei dati utili alla quantificazione dei saldi di perequazione; i modelli di raccolta dei dati e il collaudo degli algoritmi di perequazione sono condivisi ed approvati da ARERA, alla quale è demandata l'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione.

Inoltre, attenendosi alle previsioni di ARERA, la CSEA:

- nei casi di inadempienza nel pagamento dei saldi di perequazione da parte delle imprese, applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora, secondo quanto previsto dal proprio "*Regolamento Erogazioni e Versamenti*" (REV), che recepisce le indicazioni di ARERA in materia;
- nei casi di richieste di rettifica dei dati inviati dalle imprese, se successive alle scadenze fissate, applica un'indennità amministrativa, oltre che gli interessi di mora su eventuali somme da versare;
- nei casi di inadempienza delle imprese nella trasmissione dei dati utili al calcolo dei saldi di perequazione, provvede alla determinazione d'ufficio di tali ammontari, massimizzando gli importi a debito delle imprese e minimizzando gli importi a credito delle stesse.

L'ARERA ha anche disposto che la CSEA regoli con le imprese le quote di acconto bimestrali fissate dalla stessa ARERA, secondo i seguenti tempi stabiliti dalla regolazione:

- entro 15 giorni lavorativi dalla chiusura di ciascun bimestre, le imprese, per le quali gli importi

¹⁶⁹ Cfr. paragrafo 15.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

determinati in acconto risultano negativi, versano alla CSEA quanto dovuto;

- entro 30 giorni lavorativi dalla chiusura di ciascun bimestre la CSEA provvede ad erogare, se positivi, gli importi determinati in acconto.

Infine, ai sensi della RTDG, ai fini delle determinazioni di propria competenza, la CSEA procede periodicamente ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica,

contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti; gli esiti dell'attività istruttoria sono condivisi con l'ARERA, al fine di dare evidenza agli aspetti che richiedono uno specifico intervento normativo/regolatorio. CSEA, inoltre, fornisce costantemente agli operatori chiarimenti applicativi in merito alla gestione dei meccanismi perequativi.

Dati rilevanti

MECCANISMO	N° OPERATORI COINVOLTI	N° PRATICHE TOTALI	PERIODICITÀ	IMPORTI EROGATI (€)	IMPORTI RISCOSSI (€)
PEREQUAZIONI 2018	205	273	Annuale	92.371.820,86	22.333.624,95
ACCONTI 2018	206	206	Bimestrale	91.938.747,65	88.559.652,84
ACCONTI 2017	205	205	Bimestrale	17.814.844,48	17.567.564,83
ANTICIPAZIONI MINORI RICAVI SISMA 2016	40	40	Bimestrale	3.645.352,92	-
AGGIORNAMENTO PEREQUAZIONI ANNI PRECEDENTI	7	7	Annuale	1.957.820,78	9.347.650,61
TOTALE				207.728.586,69	137.808.493,23

NOTA

- *Perequazione 2018: gli importi tengono conto della compensazione dei minori ricavi per le agevolazioni tariffarie sisma 2016, sono riferiti alle annualità 2017 e precedenti e sono relativi a 7.495 località servite;*
- *acconti 2018: gli importi sono relativi al periodo dal 1° al 5° bimestre 2018;*
- *acconti 2017: gli importi sono relativi al periodo 6° bimestre 2017;*
- *anticipazioni minori ricavi sisma 2016: gli importi sono riferiti alle anticipazioni bimestrali dei minori ricavi per il sisma 2016 poi compensati in perequazione e che la CSEA riconosce a quelle imprese che si trovano in criticità finanziaria a causa del riconoscimento delle agevolazioni tariffarie ai clienti colpiti dal sisma 2016¹⁷⁰.*

14.4 Perequazioni trasporto del gas naturale

Quadro normativo/regolatorio

L'ARERA, con la RTTG¹⁷¹, ha confermato, per il periodo regolatorio 2014-2017 poi esteso al biennio 2018-2019,

l'esistente regime di perequazione, obbligatorio per tutte le imprese di trasporto gas naturale.

La finalità della perequazione è quella di compensare eventuali scostamenti nei ricavi che si manifestano in capo alle imprese nello svolgimento della propria attività e che derivano dall'introduzione di un'unica tariffa

¹⁷⁰ Cfr. paragrafo 15.

¹⁷¹ Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale (Allegato A alla deliberazione 575/2017/R/gas e s.m.i.).

a livello nazionale. Tali scostamenti non dipendono, quindi, dall'efficienza delle imprese, ma sono piuttosto imputabili a fattori esogeni (ad esempio: caratteristiche dell'area o della clientela servita), nonché all'effettiva consistenza delle infrastrutture gestite.

La RTTG stabilisce che la CSEA quantifichi e regoli, annualmente:

- a) con tutte le imprese che svolgono l'attività di trasporto su rete regionale di gasdotti¹⁷², i saldi di *perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo regionale* (T^{CR});
- b) con l'impresa maggiore di trasporto¹⁷³ (Snam Rete gas S.p.A.), l'ammontare di *perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo unitario variabile* (T^{CV}).

L'ammontare di perequazione T^{CR} è dato dalla differenza (positiva o negativa) tra la tariffa di trasporto regionale unica a livello nazionale (ricavi effettivamente conseguiti dal corrispettivo regionale CR_r) e la tariffa (o corrispettivo) specifica d'impresa (ricavi massimi conseguibili), entrambe applicate alle quantità di gas immesse/prelevate in/dalla rete dagli utenti del trasporto gas¹⁷⁴ (capacità conferite).

La perequazione T^{CV} compensa la differenza dei volumi di gas immessi nella rete di trasporto nazionale dei gasdotti quando i volumi effettivi registrano, a consuntivo, variazioni eccedenti, in più o in meno, una franchigia del 4% rispetto ai volumi presi a riferimento per la determinazione del corrispettivo tariffario variabile CV.

La deliberazione 252/2017/R/com e s.m.i. dispone, inoltre, che i minori ricavi da parte delle imprese di trasporto, conseguenti l'applicazione delle agevolazioni tariffarie previste nei confronti dei clienti ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi¹⁷⁵, siano compensati dalla CSEA nell'ambito della perequazione RTTG.

Gli importi dei predetti meccanismi sono posti a carico del *Conto squilibri perequazione trasporto* (Conto TRASP 45/07) di cui alla RTTG, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, ed alimentato dal gettito delle imprese di trasporto gas derivante dall'applicazione della componente tariffaria φ a tutti gli utenti del trasporto (venditori gas e clienti direttamente allacciati alle reti di trasporto gas).

Attività di CSEA

In relazione alla perequazione T^{CR}, la CSEA trasmette annualmente a ciascuna impresa di trasporto regionale la modulistica da utilizzare al fine di acquisire, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun anno e secondo le modalità definite da CSEA, i dati utili alla quantificazione degli ammontari di perequazione.

La CSEA, entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun anno, comunica all'ARERA e a ciascuna impresa di trasporto l'ammontare spettante di perequazione T^{CR}; ciascuna impresa di trasporto a debito, entro 30 giorni da tale comunicazione, provvede a versare alla CSEA quanto dovuto; la CSEA, entro 120 giorni dalla conclusione di ciascun anno, liquida quanto dovuto a ciascuna impresa di trasporto a credito.

Relativamente al saldo di perequazione T^{CV}, la RTTG dispone che: *i)* l'impresa maggiore di trasporto, entro 120 giorni dalla conclusione di ciascun anno, faccia pervenire alla CSEA le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione, *ii)* la CSEA, entro 180 giorni dalla conclusione di ciascun anno, comunichi all'ARERA e a Snam Rete Gas S.p.A. il predetto ammontare, *iii)* la CSEA e l'impresa maggiore di trasporto regolino il saldo di perequazione entro 210 giorni dalla conclusione di ciascun anno.

¹⁷² La rete di trasporto regionale è costituita da gasdotti di diametro e pressioni di esercizio di norma inferiori a quelli della rete nazionale cui è connessa.

¹⁷³ Impresa che svolge l'attività di trasporto sulla maggior parte della rete nazionale di gasdotti.

¹⁷⁴ Venditori gas e clienti direttamente allacciati alle reti di trasporto gas.

¹⁷⁵ Cfr. paragrafo 15.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Dati rilevanti

MECCANISMO	N° OPERATORI COINVOLTI	N° PRATICHE TOTALI	PERIODICITÀ	IMPORTI EROGATI (€)	IMPORTI RISCOSSI (€)
T ^{CR}	8	8	Annuale	4.044.603,37	2.721.295,94
T ^{CV}	1	1	Annuale	-	7.556.799,04
TOTALE				4.044.603,37	10.278.094,98

NOTA

Gli importi indicati sono riferiti all'anno 2017 e tengono conto della compensazione dei minori ricavi per le agevolazioni tariffarie sisma 2016.

14.5 Perequazione stoccaggio del gas naturale

Quadro normativo/regolatorio

Nell'ambito dell'attività di stoccaggio del gas naturale, la RTSG¹⁷⁶ prevede un meccanismo perequativo volto a compensare, in capo all'impresa di stoccaggio di gas naturale, gli scostamenti tra i ricavi effettivamente conseguiti e quelli massimi ammissibili.

La RTSG, infatti, dispone che l'impresa, nel caso in cui i ricavi effettivi conseguiti dall'erogazione del servizio siano superiori ai ricavi riconosciuti a copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività, sia tenuta a versare alla CSEA un importo pari alla differenza tra detti valori; viceversa, nel caso in cui i ricavi effettivi conseguiti siano inferiori a una quota parte dei ricavi riconosciuti (c.d. "ricavi soggetti a garanzia"), l'impresa abbia diritto a ricevere dalla CSEA un importo pari alla differenza tra detti valori denominato "fattore correttivo dei ricavi".

L'applicazione di tale fattore è riconosciuta ai siti di stoccaggio: *(i)* in esercizio al 31 dicembre 2014, *(ii)* realizzati ai sensi del

D. Lgs. 103/10 (sviluppo di nuove capacità di stoccaggio) e *(iii)* in esercizio dal 1° gennaio 2015 in poi, se inclusi nell'elenco delle infrastrutture strategiche ex D. Lgs. n. 93/11.

Gli importi del predetto meccanismo sono posti a carico del *Conto oneri stoccaggio* (Conto CRVOS) di cui alla RTTG¹⁷⁷, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, ed alimentato dal gettito versato dalle imprese di trasporto gas della componente tariffaria CRV^{OS} applicata agli utenti del trasporto (venditori gas e clienti direttamente allacciati alle reti di trasporto gas).

Attività di CSEA

Ai fini della regolazione dell'ammontare del *fattore correttivo dei ricavi*: *(i)* entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, l'impresa di stoccaggio è tenuta a comunicare alla CSEA e all'ARERA l'ammontare del fattore correttivo dei ricavi, le informazioni utilizzate per il calcolo e l'attestazione dei ricavi, *(ii)* entro il successivo 31 luglio, le imprese di stoccaggio e la CSEA provvedono a regolare le spettanze relative al fattore correttivo.

Dati rilevanti

MECCANISMO	N° OPERATORI COINVOLTI	N° PRATICHE TOTALI	PERIODICITÀ	IMPORTI EROGATI (€)	IMPORTI RISCOSSI (€)
PEREQUAZIONE STOCCAGGIO GAS	2	3	Annuale	3.478.203,49	9.855.270,38

¹⁷⁶ Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale (Allegati A alla deliberazione 531/2014/R/gas e s.m.i.).

¹⁷⁷ Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale (Allegato A alla deliberazione 575/2017/R/gas e s.m.i.).

15. MECCANISMI EVENTI SISMICI

Quadro normativo/regolatorio

L'ARERA, recependo le disposizioni dei DD.LL. n. 74 del 6 giugno 2012 e n. 189/2016, ha definito le modalità operative per il riconoscimento delle misure a sostegno delle popolazioni interessate dagli eventi sismici del 20 maggio 2012, che hanno colpito le popolazioni dell'Emilia Romagna, e del 24 agosto 2016 e successivi, che hanno colpito le popolazioni dell'Italia centrale.

Il riconoscimento delle agevolazioni¹⁷⁸ alle popolazioni colpite dai predetti eventi sismici è avvenuto per tramite degli esercenti il servizio di distribuzione e vendita di energia elettrica, gas naturale¹⁷⁹ e gas diverso dal naturale, società di trasporto gas e gestori del servizio idrico integrato.

L'ARERA, al fine di riconoscere ai predetti soggetti regolati i minori ricavi conseguenti l'applicazione delle agevolazioni nonché attuare delle misure finanziarie a loro sostegno, ha introdotto i seguenti meccanismi gestiti dalla CSEA:

- a. anticipazioni finanziarie a sostegno degli esercenti l'attività di vendita nei settori elettrico e gas e dei gestori del servizio idrico integrato;
- b. reintegro dei crediti non riscossi da parte degli esercenti la vendita nei settori elettrico e gas e dei gestori del servizio idrico integrato;
- c. compensazione dei minori ricavi delle imprese di distribuzione e vendita nei settori elettrico e gas, delle imprese di trasporto gas e dei gestori del servizio idrico integrato.

Tali meccanismi sono disciplinati dalle deliberazioni 314/2012/R/com, 6/2013/R/com, 627/2015/R/com e

ss.mm.ii., per il sisma Emilia Romagna (sisma 2012), e dalle deliberazioni 810/2016/R/com, 252/2017/R/com e ss.mm.ii. per il sisma del Centro Italia (sisma 2016).

Attualmente sono vigenti i seguenti meccanismi:

- sisma 2012: reintegro dei crediti non riscossi per tutti i settori e compensazione dei minori ricavi per i gestori del servizio idrico integrato;
- sisma 2016: anticipazioni finanziarie e compensazione dei minori ricavi per tutti i settori.

Il meccanismo di reintegro dei crediti non riscossi non è più vigente per i gestori del servizio idrico integrato, perché possono chiedere tali importi in sede di definizione dei costi riconosciuti da ARERA, mentre lo stesso meccanismo per i venditori di elettricità e gas andrà a regime nel 2020.

Gli importi necessari alla copertura dai meccanismi sopra richiamati sono a valere sui seguenti conti, istituiti presso la CSEA e gestiti dalla stessa, ed alimentati dal gettito di apposite componenti tariffarie, poste a carico di tutti i clienti finali per tutti i settori di riferimento¹⁸⁰ e riscosse dagli operatori regolati:

- *Conto per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione* (componente UI1¹⁸¹);
- *Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni* (componente UC3¹⁸²);
- *Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela* (componente PPE¹⁸³);
- *Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas* (componente UG1¹⁸⁴);
- *Conto squilibri perequazione trasporto* (componente ϕ ¹⁸⁵).

¹⁷⁸ Ad esempio: riduzione (sisma 2012) e azzeramento (sisma 2016) delle tariffe per l'utilizzo delle reti elettriche e gas e degli oneri generali di sistema, nonché dei corrispettivi tariffari del servizio idrico integrato; azzeramento (entrambi gli eventi sismici e per tutti i settori) dei costi per allacci, attivazioni, disattivazioni, riattivazioni, subentro o voltura.

¹⁷⁹ Gas metano.

¹⁸⁰ Per il trasporto gas, la componente tariffaria è applicata agli utenti del trasporto (venditori gas e clienti direttamente allacciati alle reti di trasporto gas).

¹⁸¹ Cfr. paragrafo 13.

¹⁸² Cfr. paragrafo 11.1.

¹⁸³ Cfr. paragrafo 11.2.

¹⁸⁴ Cfr. paragrafo 12.4.

¹⁸⁵ Cfr. paragrafo 12.1.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Attività di CSEA

Con riferimento ai meccanismi riconducibili ai predetti eventi sismici, la CSEA:

- svolge le attività di predisposizione e messa a disposizione (tramite pubblicazione sul proprio sito) della modulistica per la comunicazione dei dati utili alla quantificazione degli importi da riconoscere;
- verifica la completezza, correttezza e veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori coinvolti;
- quantifica e regola gli importi con le imprese interessate, compresi quelli derivanti da eventuali rettifiche dei dati precedentemente comunicati.

Le anticipazioni finanziarie a sostegno degli esercenti l'attività di vendita nei settori elettrico e gas e dei gestori del servizio idrico integrato che versano in stato di comprovata criticità finanziaria per il riconoscimento delle agevolazioni ai clienti disagiati dagli eventi sismici, e le relative restituzioni alla Cassa, sono regolate mensilmente dalla CSEA. Gli ammontari dei crediti non riscossi a seguito di morosità da parte dei clienti

aventi diritto alle agevolazioni, e gli importi dei crediti eventualmente recuperati, sono regolati annualmente dalla CSEA con gli esercenti la vendita nei settori elettrico e gas e con i gestori del servizio idrico integrato. La compensazione dei minori ricavi nei confronti delle imprese di distribuzione e vendita nei settori elettrico e gas e delle imprese di trasporto gas, che accedono ai meccanismi perequativi di cui al TIT, TIV, RTDG ed RTTG¹⁸⁶, avviene annualmente con le medesime tempistiche previste per la regolazione delle partite di perequazione. Negli altri casi, la CSEA provvede annualmente a regolare tali compensazioni con i soggetti interessati. Bimestralmente la CSEA riconosce anche anticipazioni dei minori ricavi ai predetti soggetti che abbiano, mediante apposita istanza, dimostrato una comprovata criticità finanziaria conseguente l'applicazione delle agevolazioni ai clienti disagiati dagli eventi sismici: tali anticipazioni saranno poi conguagliate nel meccanismo della compensazione dei minori ricavi sopra descritto. La compensazione dei minori ricavi nei confronti dei gestori del servizio idrico integrato avviene ogni quattro mesi (sisma 2012) e ogni tre mesi (sisma 2016).

Dati rilevanti

MECCANISMO	SETTORE	N° OPERATORI COINVOLTI	N° PRATICHE TOTALI	PERIODICITÀ	IMPORTI EROGATI (€)	IMPORTI RISCOSSI (€)
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – SISMA 2016	Elettrico	1	9	Mensile	-	53.950,68
	Gas	1	9	Mensile	-	776.902,18
	Idrico	8	20	Mensile	11.315.390,36	-
REINTEGRO DEI CREDITI NON RISCOSSI – SISMA 2012	Elettrico	4	4	Annuale	16.571,97	182.118,63
	Gas	6	6	Annuale	174.893,13	58.640,31
	Idrico	2	2	Annuale	-	12.540,70
COMPENSAZIONE DEI MINORI RICAVI – SISMA 2012	Idrico	4	12	Quadrimestrale	4.051,80	130.045,92
COMPENSAZIONE DEI MINORI RICAVI – SISMA 2016	Elettrico	9	18	Annuale	44.750.400,45	-
	Gas	32	53	Annuale	17.762.417,06	3.714.188,75
	Idrico	5	5	Trimestrale	13.145.633,46	-
TOTALE					86.994.465,10	4.928.387,17

¹⁸⁶ Cfr. paragrafo 14.

16. PROGETTI A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI

Quadro normativo/regolatorio

L'articolo 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i., prevede che l'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'ARERA ai soggetti regolati sia destinato ad un Fondo istituito presso il MiSE e utilizzato per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori nei settori regolati dall'ARERA. Tali progetti possono altresì beneficiare anche del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie.

I progetti a vantaggio dei consumatori da ammettere a finanziamento sono individuati dall'ARERA e proposti con propria deliberazione al MiSE. A seguito dell'approvazione da parte del MiSE, l'ARERA emana specifiche deliberazioni per l'attivazione dei progetti; tali deliberazioni contengono disposizioni operative per la CSEA ai fini dello svolgimento delle relative attività di gestione e per l'individuazione dei soggetti materialmente attuatori dei progetti stessi.

Per la gestione economica dei finanziamenti, con la deliberazione GOP 7/10 e s.m.i., l'ARERA ha istituito presso la CSEA il *Conto progetti consumatori* (Conto CPC), tramite il quale si procede al riconoscimento delle somme spettanti ai soggetti attuatori a copertura dei costi sostenuti nei vari progetti, previa rendicontazione e verifica dei relativi giustificativi. Il Conto CPC, di cui al TIT¹⁸⁷ e gestito dalla CSEA, è alimentato dai versamenti effettuati dal MiSE, previa richiesta della CSEA, a valere sul Fondo di cui sopra.

Attività di CSEA

Le attività che vengono svolte da parte di CSEA posso essere raggruppate come segue:

- **predisposizione delle procedure ad evidenza pubblica per l'attuazione di progetti a vantaggio dei consumatori:** sulla base degli indirizzi definiti nelle deliberazioni dell'Autorità e dei testi preliminarmente condivisi con gli uffici dell'ARERA, la CSEA predispone

e pubblica gli Avvisi/Bandi finalizzati all'individuazione dei soggetti attuatori dei singoli progetti. Gli Avvisi/Bandi stabiliscono i requisiti per la partecipazione e realizzazione del progetto, nonché le modalità di presentazione della richiesta di ammissione al finanziamento. Sono, altresì, definite le modalità e le tempistiche per la realizzazione delle varie attività, il limite massimo di finanziamento del progetto, le spese ammesse al rimborso nonché le modalità e le tempistiche per rendicontare alla CSEA le spese sostenute per lo svolgimento delle attività;

- **individuazione dei soggetti attuatori:** i soggetti attuatori sono individuati da CSEA in base all'analisi delle richieste di ammissione al finanziamento per la realizzazione del progetto. Ai fini dell'ammissione, pertanto, è verificato il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della richiesta di ammissione definiti nei rispettivi Avvisi/Bandi ed in particolare, che le proposte progettuali rispettino tutti i requisiti in termini di attività da realizzare e di modalità e tempistiche di attuazione. Con riferimento al Progetto PQS (Progetto Qualificazione Sportelli delle Associazioni dei consumatori – cfr. *infra*), la CSEA svolge anche un'attività di verifica del bilancio previsionale per valutare l'ammissibilità delle singole voci di spesa;
- **istruttorie propedeutiche alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori:** la CSEA procede alle erogazioni nei confronti dei soggetti attuatori a seguito di un'analisi delle rendicontazioni trimestrali presentate a consuntivo dagli stessi nei termini e con le modalità definite nei singoli Avvisi. I controlli sono di tipo amministrativo e riguardano in particolare: coerenza con i bandi, rispetto dei termini per la presentazione delle rendicontazioni, verifica della pertinenza e della congruità dei singoli documenti contabili attestanti i costi per i beni o/e servizi. In fase di controllo possono essere richieste integrazioni o/e delucidazioni in merito alla natura delle spese effettuate e presentate a rimborso. Solo a valle dell'esito positivo di tutti i controlli CSEA procede al riconoscimento dei costi ritenuti ammissibili al finanziamento;
- **rendicontazioni al MiSE:** periodicamente, con cadenza

¹⁸⁷ Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

almeno annuale, la CSEA rendiconta al MiSE ed all'ARERA quanto erogato per ciascun progetto. Contestualmente viene richiesto il rimborso delle risorse erogate da CSEA per il finanziamento di ciascun progetto e il relativo contributo per l'attività svolta.

Dati rilevanti

1. Progetti Conciliazione Stragiudiziale (PCS)

Obiettivo: incentivare la risoluzione di controversie con le imprese di vendita del settore elettrico, gas e idrico mediante procedure extragiudiziali ADR (Alternative

Dispute Resolution).

Per il triennio 2017-2019 la CSEA, nell'ambito del Progetto PCS/17, riceve trimestralmente le rendicontazioni inviate dagli organismi ADR (n. 5 organismi partecipanti) e verifica la documentazione giustificativa prodotta dalle Associazioni (verbalizzazione dell'esito positivo della controversia e attestazione sul rispetto delle tempistiche fissate nei protocolli d'intesa), nonché la correttezza sotto il profilo amministrativo del contributo richiesto. L'importo massimo complessivo di risorse impegnate da parte del MiSE per la realizzazione del progetto nel il triennio 2017- 2019 è pari a €1.000.000.

PCS17 CONCILIAZIONI CONCLUSE DA ADR [n]

ON LINE	SPORTELLO	TOTALI	RICONOSCIUTE	EROGATO
1.089	111	1.200	1.113	€ 68.100,00

2. Progetti Qualificazione Sportelli delle associazioni dei consumatori (PQS)

Obiettivo: attivazione di una rete di sportelli territoriali delle Associazioni consumatori per l'assistenza dei clienti finali di energia elettrica, gas e del settore idrico.

Nell'ambito del Progetto PQS/17, CSEA svolge un'attività di verifica preventiva del bilancio previsionale presentato per l'ammissione da parte dei candidati soggetti attuatori. Nello specifico, per ogni singola voce di spesa proposta viene valutata l'ammissibilità e la pertinenza con le attività progettuali definite, fermo restando il rispetto delle risorse massime destinate al finanziamento. Con cadenza quadrimestrale, le Associazioni attuatrici del progetto (n. 17 Associazioni¹⁸⁸) rendicontano le attività svolte nell'ambito del progetto. La CSEA valuta la correttezza e la coerenza della documentazione giustificativa, inviata

esclusivamente su supporto digitale, prima di procedere all'erogazione del contributo.

Per il triennio 2017-2019, inoltre, la CSEA ha reso disponibile ai soggetti attuatori un sistema informatico per la registrazione delle attività svolte presso ciascuno sportello territoriale nell'ambito del progetto in esame (c.d. "Portale PQS"). Il Portale ha lo scopo di consentire il monitoraggio da parte dell'associazione coordinatrice, nonché della CSEA e dell'ARERA, dell'attività svolta dagli sportelli qualificati e volontari in merito al numero di casi gestiti (es.: attività di *contact center*), al numero di azioni intraprese (es.: reclami) e il relativo esito nonché ai tempi di gestione.

L'importo massimo complessivo di risorse impegnate da parte del MiSE per la realizzazione del progetto nel triennio 2017- 2019 è pari a €1.800.000.

PQS17 PRATICHE RELATIVE AI CONTATTI AVVENUTI [n]

APERTE	CHIUSE	IN ATTESA DI VALUTAZIONE	NON ATTIVE	EROGATO
2.084	30.562	0	0	€ 536.599,51

3. Progetti Accesso al Servizio Conciliazione (PAC)

Obiettivo: risoluzione delle controversie dei consumatori con le imprese di vendita del settore elettrico, gas ed

idrico mediante il Servizio di Conciliazione di Acquirente unico (AU) S.p.A..

L'attività della rendicontazione è in capo ad AU S.p.A. e

¹⁸⁸ Compreso l'Associazione capofila e quella responsabile della rendicontazione del Portale PQS.

la CSEA svolge la funzione di erogazione del contributo ai soggetti esecutori del progetto (Associazioni dei consumatori) come comunicati da AU S.p.A..
L'importo massimo complessivo di risorse impegnate da parte del MiSE per la realizzazione del progetto nel triennio 2017- 2019 è pari a € 2.000.000.

PAC17 CONCILIAZIONI CONCLUSE DA AU S.P.A. [n]		
ON LINE	RICONSCIUTE	EROGATO
1.953	1.953	€ 117.180,00

4. Progetto Portale confronto offerte (PCT)

Obiettivo: realizzazione da parte di AU S.p.A. di un portale per la raccolta e la pubblicazione delle offerte di energia elettrica e gas rivolte ai clienti domestici (c.d. Portale offerte¹⁸⁹).

ARERA ha individuato l'importo da erogare a favore di AU S.p.A. per il 2018 e, mentre inizialmente era dato a CSEA il compito di controllare le rendicontazioni, successivamente l'Autorità ha affermato che CSEA svolge esclusivamente la funzione di erogazione mensile degli importi deliberati.

L'importo massimo complessivo di risorse impegnate da parte del MiSE per la realizzazione del progetto nel triennio 2018-2020 è pari a € 1.800.000, i quali dovranno coprire sia i costi per la creazione del Portale che quelli per la sua gestione.

Nel 2018 sono stati erogati € 1.209.139,00.

5. Progetto Formazione sui servizi regolati dall'Autorità (PFR)

Obiettivo: realizzazione di un programma triennale (2016-2018) di formazione del personale delle associazioni dei consumatori al fine di fornire assistenza ai clienti finali sui settori elettrico, gas e idrico.

La CSEA ha individuato, tramite distinte selezioni ad evidenza pubblica, i soggetti attuatori del progetto

costituiti da:

- un soggetto formatore responsabile delle attività di progettazione, realizzazione ed erogazione dei corsi di formazione (Italdata);
- un soggetto organizzatore responsabile per la realizzazione delle attività logistiche, organizzative e operative nonché del monitoraggio e valutazione dell'impatto dei corsi (Assoutenti).

La CSEA verificherà con cadenza trimestrale le rendicontazioni del soggetto organizzatore della documentazione relativa alle spese di affitto dell'aula, del personale *tutor*/organizzativo, per il materiale didattico etc., unitamente ad un resoconto delle attività svolte, al fine dell'eventuale erogazione del finanziamento.

L'importo massimo complessivo di risorse impegnate da parte del MiSE per la realizzazione del progetto nel triennio 2017- 2019 è pari a € 582.000, dei quali € 200.000 per le attività svolte dal soggetto formatore e € 382.000 per quelle svolte dal soggetto organizzatore. Il progetto non è ancora avviato, in quanto è nella fase di realizzazione della piattaforma da parte degli attuatori.

6. Progetto Informazione apertura mercati (PIM)

Obiettivo: realizzazione di campagne informative relative alla piena apertura dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas, alla cessazione dei regimi di tutela¹⁹⁰, alle garanzie e agli strumenti di capacizzazione e tutela disponibili ai consumatori.

L'importo massimo complessivo di risorse proposte al MiSE per la realizzazione del progetto nel triennio 2018-2020 è pari a € 2.000.000.

Allo stato attuale il progetto non è stato ancora attivato.

7. Progetto informativa bonus (PPB)

Obiettivo: copertura delle spese di postalizzazione sostenute dall'INPS per l'invio di comunicazioni ai consumatori per i quali è stato determinato un

¹⁸⁹ Ai sensi della legge 4 agosto 2017 n. 124 (Legge Concorrenza).

¹⁹⁰ Servizi di fornitura di elettricità e di gas a condizioni economiche e contrattuali stabilite da ARERA e rivolti a:

- clienti domestici e non domestici in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro (elettricità);
- clienti domestici e condomini con uso domestico con consumi annui non superiori a 200.000 standard metri cubi.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che dà diritto alla fruizione dei bonus elettrico e gas.

L'importo massimo complessivo di risorse proposte al MiSE per la realizzazione del progetto nel 2018 è pari a € 1.400.000.

Allo stato attuale il progetto non è stato ancora attivato.

17. BONUS SOCIALE

I regimi di compensazione, meglio noti come “bonus elettrico”, “bonus gas” e “bonus idrico”, sono agevolazioni economiche spettanti agli utenti domestici che versano in stato di disagio economico e/o fisico (solamente per il settore elettrico) ed erogate, nella quasi totalità dei casi, in bolletta attraverso un iter che vede coinvolti sia il distributore/gestore, sia il venditore, sia la CSEA.

L'ARERA, al fine di garantire tale meccanismo di compensazione, ha istituito presso la CSEA degli appositi conti di gestione alimentati da componenti tariffarie finalizzate alla copertura dei costi relativi alle erogazioni delle agevolazioni. Alla CSEA è stato dato anche il mandato di procedere al recupero delle somme indebitamente percepite dai soli clienti dei settori elettrico e gas.

Inoltre, l'ARERA ha previsto che la CSEA gestisca l'invio delle comunicazioni relative alle agevolazioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio fisico e economico per tutti i settori. A tal fine, la CSEA ha affidato tale servizio al raggruppamento temporaneo di imprese Poste Italiane S.p.A. - Postel S.p.A. a seguito di gara europea.

17.1 Bonus sociale elettrico

Quadro normativo/regolatorio

Il *bonus* sociale elettrico, inteso come agevolazione tariffaria per i clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico e/o fisico, è stato introdotto dall'art. 1, comma 375, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, che ha demandato al Governo la definizione di criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai clienti svantaggiati; tali criteri sono stati poi definiti dal D. M. 28 dicembre 2007. Successivamente l'ARERA, con il TIBEG¹⁹¹ come da ultimo aggiornamento del 2013, ha previsto che il regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sia riconosciuto ai clienti domestici aventi titolo mediante l'applicazione, da parte dei distributori elettrici e attraverso i venditori di elettricità, di una componente tariffaria di valore negativo espressa in euro per punto di prelievo per anno.

L'ammontare del *bonus* sociale elettrico per disagio economico è differenziato in base alla numerosità familiare, mentre quello per disagio fisico è differenziato in base ai livelli di potenza e di consumo associati al punto di prelievo.

Gli importi necessari alla copertura del *bonus* sociale elettrico sono posti a carico del *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio* (Conto AS) di cui al TIT¹⁹², istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, ed alimentato dal gettito derivante dall'applicazione, da parte dei distributori elettrici, dell'elemento A_{SRIM} della componente tariffaria A_{RIM} a tutti i clienti finali e da finanziamenti diretti dello Stato¹⁹³.

Attività di CSEA

Nell'ambito delle attività afferenti al *bonus* sociale elettrico, la CSEA:

- verifica, anche a campione, la coerenza, la correttezza e la veridicità delle informazioni trasmesse dai

¹⁹¹ Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com e s.m.i.).

¹⁹² Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).

¹⁹³ Nel 2018 non sono stati stanziati finanziamenti statali.

distributori per la richiesta di compensazione del *bonus* sociale elettrico riconosciuto agli utenti domestici; tali informazioni, inviate dalle imprese distributrici tramite il *data entry* gestito dalla CSEA, contengono il dettaglio mensile delle agevolazioni riconosciute e degli importi relativi alla fatturazione dell'elemento A_{SRIM} ;

- regola, quindi, con i distributori la differenza tra il gettito dell'elemento A_{SRIM} e gli importi della componente erogata a titolo di *bonus*, riscuotendo tale differenza, se positiva, entro 45 giorni dal termine del mese in cui è avvenuta la fatturazione delle componenti, e liquidando detta differenza, se

negativa, entro 60 giorni dal termine di ciascun mese di fatturazione;

- procede ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica e contabile, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti.

Ai fini del recupero del *bonus* sociale elettrico indebitamente percepito la CSEA, acquisiti i dati identificativi dell'indebito percettore, avvia l'attività di recupero previa quantificazione dell'entità economica dell'agevolazione concessa per ogni istanza revocata¹⁹⁴.

Dati rilevanti

N. IMPRESE DI DISTRIBUZIONE COINVOLTE	N. DICHIARAZIONI TOTALI	PERIODICITÀ	GETTITO A_{SRIM} (Mln di €)
169	1.896	Mensile	-50,47 ¹⁹⁵

Nell'anno 2018, sono stati segnalati alla CSEA n. 8 utenti domestici indebiti percettori.

17.2 Bonus sociale gas

Quadro normativo/regolatorio

Il *bonus* sociale gas, inteso come agevolazione tariffaria per i clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico, è stato introdotto dall'art. 1, comma 375, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, che ha demandato al Governo la definizione di criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai clienti svantaggiati; tali criteri sono stati poi definiti dal D.L. 185/2008, in cui il meccanismo di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica viene esteso anche alla fornitura di gas naturale¹⁹⁶.

Successivamente l'ARERA, con il TIBEG¹⁹⁷ come da ultimo aggiornamento del 2013, ha previsto che il regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sia riconosciuto in maniera differenziata in relazione alla titolarità del contratto per la fornitura di gas naturale:

- al cliente domestico diretto (fornitura gas individuale) il *bonus* gas viene riconosciuto attraverso l'applicazione di una componente tariffaria negativa, espressa in euro per punto di riconsegna per anno, da parte del distributore gas e attraverso il venditore gas (come nel settore elettrico);
- al cliente domestico indiretto (fornitura gas condominiale) il *bonus* gas viene riconosciuto

¹⁹⁴ Cfr. Regolamento recuperi *bonus* elettrico e *bonus* gas (www.csea.it).

¹⁹⁵ Importi liquidati ai distributori elettrici, in quanto è negativa la differenza tra il gettito derivante dall'applicazione della componente A_{SRIM} (57,09 Mln di euro) e gli importi erogati per effetto delle agevolazioni riconosciute a titolo di *bonus* sociale elettrico nel medesimo periodo (107,56 Mln di euro).

¹⁹⁶ Gas metano.

¹⁹⁷ Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com e s.m.i.).

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

attraverso un “bonifico domiciliato” rilasciato da parte di Poste Italiane S.p.A..

L'ammontare del *bonus* sociale gas è differenziato rispetto alla zona climatica di appartenenza del punto di riconsegna, al numero di componenti della famiglia anagrafica e in relazione all'uso associato alla fornitura. Gli importi necessari alla copertura del bonus sociale gas sono posti a carico del *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio* (Conto GS) di cui alla RTDG¹⁹⁸, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, alimentato dal gettito derivante dall'applicazione delle componenti tariffarie GS (fatturata dai distributori gas ai clienti finali ad eccezione dei clienti domestici), GS_T (fatturata dalle imprese di trasporto gas agli utenti del trasporto¹⁹⁹) e da finanziamenti diretti dello Stato.

Attività di CSEA

Nell'ambito delle attività afferenti al *bonus* sociale gas riconosciuto agli utenti domestici diretti, la CSEA:

- verifica, anche a campione, la coerenza, la correttezza e la veridicità delle informazioni trasmesse dalle imprese distributrici e di trasporto del gas naturale; tali informazioni, inviate dalle imprese tramite il *data entry* gestito dalla CSEA, contengono il dettaglio bimestrale degli importi relativi alle fatturazioni delle componenti GS e GS_T e delle agevolazioni riconosciute (per la richiesta di compensazione del *bonus* sociale gas da parte dei soli distributori);
- regola, quindi, con i distributori la differenza tra il gettito della componente GS e gli importi della

componente erogata a titolo di *bonus*, riscuotendo tale differenza, se positiva, entro 60 giorni dal termine del bimestre in cui è avvenuta la fatturazione delle componenti, e liquidando detta differenza, se negativa, entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre di fatturazione;

- procede ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica e contabile, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti.

Limitatamente alla erogazione del *bonus* sociale gas ai clienti domestici indiretti, la CSEA, dopo avere acquisito le informazioni dei beneficiari attraverso l'utilizzo della piattaforma SGAt²⁰⁰, provvede alla messa in pagamento dei c.d. “bonifici domiciliati”. A tal fine, con cadenza mensile, la CSEA trasferisce a Poste Italiane S.p.A. le somme e le informazioni necessarie per l'erogazione delle agevolazioni. La CSEA, inoltre, con cadenza mensile, procede a rendicontare ed a trasferire ai Comuni, per il tramite della piattaforma SGAt, le informazioni sui bonifici erogati e su quelli non riscossi. L'attività prevede infine la stesura di rapporti da inviare all'ARERA con cadenza trimestrale. Ai fini del recupero del *bonus* sociale gas indebitamente percepito la CSEA, acquisiti i dati identificativi dell'indebito percettore, avvia l'attività di recupero previa quantificazione dell'entità economica dell'agevolazione concessa per ogni istanza revocata²⁰¹. La procedura di quantificazione del c.d. valore del *bonus* prevede modalità differenti in relazione alla titolarità del contratto per la fornitura di gas naturale.

Dati rilevanti

N. IMPRESE DI DISTRIBUZIONE COINVOLTE	N. DICHIARAZIONI TOTALI	PERIODICITÀ	GETTITO GS (Mln di €)
214	1.294	Bimestrale	-39,75 ²⁰²

¹⁹⁸ Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (Allegato A alla deliberazione 775/2016/R/gas e s.m.i.).

¹⁹⁹ Venditori gas e clienti direttamente allacciati alle reti di trasporto gas.

²⁰⁰ Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAt) gestito da ANCI (Associazione nazionale comuni italiani).

²⁰¹ Cfr. Regolamento recuperi *bonus* elettrico e *bonus* gas (www.csea.it).

²⁰² Importi liquidati ai distributori gas, in quanto è negativa la differenza tra il gettito derivante dall'applicazione della componente GS (18,25 Mln di euro) e gli importi erogati per effetto delle agevolazioni riconosciute a titolo di *bonus* sociale gas nel medesimo periodo (58 Mln di euro).

N. IMPRESE DI TRASPORTO COINVOLTE	N. DICHIARAZIONI TOTALI	PERIODICITÀ	GETTITO GS _T (Mln di €)
8	51	Bimestrale	42,57

Ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("Legge di Stabilità 2018"), il MEF ha versato sul Conto GS (il 15 maggio e il 31 luglio 2018) un importo complessivo di 56,39 Mln di euro.

Per il bonus gas indiretto, nell'anno 2018, la CSEA ha messo in pagamento n. 30.019 bonifici domiciliati per un importo complessivo di 4,83 Mln di euro.

Nell'arco temporale compreso tra gennaio e dicembre 2018 la CSEA, per mezzo dell'aggiudicatario del servizio di postalizzazione, ha inviato n. 2.607.039 comunicazioni afferenti alle agevolazioni tariffarie.

Nel corso dell'anno 2018 sono stati segnalati alla CSEA n. 11 utenti domestici indebiti percettori.

17.3 Bonus sociale idrico

Quadro normativo/regolatorio

Il D.P.C.M. 13 ottobre 2016 ha introdotto il meccanismo di compensazione della spesa per la fornitura di acqua potabile, c.d. *bonus* sociale idrico o *bonus* acqua, valido per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari di cui sono accertate le condizioni di disagio economico. Si prevede l'applicazione delle agevolazioni economiche direttamente in bolletta e calcolate dal gestore del servizio idrico integrato (SII) secondo quanto previsto da ARERA in materia di tariffe agevolate e tenendo conto della numerosità del nucleo familiare.

In attuazione delle disposizioni del predetto D.P.C.M., l'ARERA ha approvato il TIBSI²⁰³, stabilendo che la disciplina in materia di *bonus* sociale idrico si applica a far data dal 1° gennaio 2018.

Gli importi del predetto meccanismo sono posti a carico del *Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico* (Conto UI3) di cui al TIBSI, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa,

ed alimentato dal gettito della componente tariffaria UI3 applicata dai gestori idrici al solo corrispettivo acquedotto delle utenze del SII diverse da quelle dirette in condizioni di disagio economico sociale.

Attività di CSEA

La CSEA regola con i gestori del SII le partite economiche derivanti dalla fatturazione della componente UI3 e delle agevolazioni riconosciute ai clienti economicamente disagiati limitatamente ai clienti domestici diretti (titolari di una fornitura idrica individuale), mentre per i clienti domestici indiretti (titolari di una fornitura idrica condominiale) l'attività è unicamente in capo al gestore del SII. CSEA, quindi, effettua le seguenti attività:

- verifica, anche a campione, la coerenza, la correttezza e la veridicità delle informazioni trasmesse dai gestori del SII per la richiesta di compensazione del *bonus* sociale idrico riconosciuto agli utenti (tali informazioni, inviate dai gestori tramite il *data entry* gestito dalla CSEA, contengono il dettaglio bimestrale delle agevolazioni riconosciute e gli importi relativi alla fatturazione della componente UI3);

²⁰³ Testo integrato delle modalità applicative del *bonus* sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (Allegato A alla deliberazione 897/2017/R/idr e s.m.i.).

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

- regola, quindi, con i gestori la differenza tra il gettito della componente UI3 e gli importi della componente erogata a titolo di *bonus*, riscuotendo tale differenza, se positiva, entro 60 giorni dal termine del bimestre in cui è avvenuta la fatturazione delle componenti, e liquidando detta differenza, se negativa, entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre di fatturazione;
- determina l'importo definitivo da riconoscere ai gestori del SII entro il 30 giugno di ciascun anno. Tale importo definitivo viene calcolato sulla base della relazione di validazione trasmessa alla CSEA dall'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di erogazione delle agevolazioni²⁰⁴;
- procede ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti.

Dati rilevanti

N. GESTORI COINVOLTI	N. DICHIARAZIONI TOTALI	PERIODICITÀ	GETTITO UI3 (Mln di €)
544	2.729	Bimestrale	12,59 ²⁰⁵

Poiché l'erogazione del bonus sociale idrico è diventata operativa a partire dal 1° luglio 2018 (con inizio periodo delle agevolazioni 1° gennaio 2018), la CSEA ha ricevuto le prime richieste di compensazione del bonus sociale da parte dei gestori del SII (4 gestori) in corrispondenza del bimestre di fatturazione settembre/ottobre 2018.

18. RICERCA DI SISTEMA DEL SETTORE ELETTRICO

La Ricerca di sistema (RdS) è l'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico.

Secondo quanto previsto dal D.M. 26 gennaio 2000 e s.m.i., le attività, programmate dal MiSE, sono finanziate da CSEA mediante prelievi a carico del *Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca* (Conto A5) di cui al TIT²⁰⁶, istituito presso la CSEA e gestito dalla stessa, ed alimentato dal gettito, versato dai distributori elettrici, dell'elemento A_{SRIM} della componente tariffaria ARIM applicata a tutti i clienti finali. Le attività della RdS, così come individuate dal D.M. 26 gennaio 2000, sono, da un lato, a beneficio degli utenti del sistema elettrico (c.d.

"tipo a"), dall'altro lato, anche a beneficio di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale (c.d. "tipo b").

Con i D.M. 28 febbraio 2003 e D.M. 8 marzo 2006 e ss.mm. ii. prima e con il D.M. 16 aprile 2018 (con efficacia dal 1 gennaio 2019) poi, sono stati specificati da parte del MiSE modalità e criteri per la gestione del Fondo.

L'attività della RdS, con il recente D.M. 16 aprile 2018 che ridefinisce ruolo e compiti della CSEA, è suscettibile di un nuovo e maggiore impegno dell'Ente, rispetto a quello finora svolto come Segreteria Operativa (SO) del CERSE (Comitato esperti Ricerca di sistema elettrico), le cui funzioni sono attualmente in capo ad ARERA.

Rispetto, infatti, alle tradizionali attività svolte in materia, la CSEA dovrà occuparsi, in prima persona e, non più come supporto del CERSE, di redigere i

²⁰⁴ La validazione è effettuata sui dati e le informazioni comunicati dai gestori, relativi alla tariffa agevolata e ai volumi fatturati assoggettati alla componente UI3 dell'anno precedente.

²⁰⁵ Importi versati dai gestori del SII, in quanto è positiva la differenza tra il gettito derivante dall'applicazione della componente UI3 (12,89 Mln di euro) e gli importi erogati per effetto delle agevolazioni riconosciute a titolo di bonus sociale idrico nel medesimo periodo (€ 3.078,69).

²⁰⁶ Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).

bandi di gara per la selezione dei progetti di ricerca, di verificare (avvalendosi anche di esperti esterni) gli stati di avanzamento e i consuntivi dei progetti di ricerca da finanziare mediante Accordi di Programma e bandi di gara, con conseguente incremento delle attività di controllo e di ispezione dedicate; la CSEA avrà, poi, la responsabilità di formare ad aggiornare annualmente gli elenchi degli esperti valutatori (si tratta di attività finora eseguite dal CERSE: cfr. *infra*).

18.1 Accordi di Programma

Quadro normativo/regolatorio

Tra le modalità di finanziamento della RdS, il D.M. 8 marzo 2006 prevede la stipula di Accordi di Programma (AdP) tra MiSE e soggetti pubblici (o organismi a prevalente partecipazione pubblica), detti Affidatari, per la realizzazione di progetti di ricerca di "tipo a".

Tale stipula avviene a valle dell'approvazione del Piano Triennale (PT) da parte del MiSE che contiene le priorità delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, gli obiettivi, i progetti di ricerca, i risultati attesi e la previsione del fabbisogno per il finanziamento del Fondo.

Gli Affidatari sono quindi tenuti a predisporre Piani annuali di realizzazione (PAR), coerenti con il Piano triennale e articolati per progetti di ricerca.

Attività di CSEA

La procedura per la valutazione dei progetti di ricerca degli AdP consta di due fasi: la prima relativa all'ammissione al finanziamento ("ammissibilità") e la seconda relativa

al raggiungimento dei risultati previsti, intermedi (stato di avanzamento – SAL) o finali (consuntivo).

Il MiSE trasmette alla CSEA (in qualità di Segreteria Operativa – SO del CERSE) e all'ARERA (in qualità di CERSE) il PAR, ai fini dell'attivazione della seguente procedura di valutazione:

- il CERSE, con il supporto della SO, individua le commissioni di esperti, che, su avalimento del CERSE, valutano la "bontà" tecnico-economica dei progetti di ricerca; la SO richiede le dichiarazioni di compatibilità agli esperti individuati;
- la CSEA, sulla base della nomina, stipula i contratti con gli esperti valutatori, definendo compenso e durata del contratto;
- la SO convoca le commissioni di esperti e gli affidatari, coordinando le attività di valutazione, fornendo agli esperti il materiale necessario e provvedendo a richiedere e trasmettere le eventuali integrazioni e/o chiarimenti documentali necessari ai fini della valutazione di merito;
- una volta redatte le relazioni di valutazione, che definiscono in modo univoco le attività e i relativi finanziamenti, la SO invia le risultanze al MiSE (se nella fase di ammissione al finanziamento) o al CERSE (se nella fase di consuntivo);
- sulla base delle valutazioni acquisite, il MiSE, in fase di ammissibilità, o il CERSE, in fase di consuntivo, ammette i progetti ai contributi del fondo, autorizzando la CSEA all'erogazione della relativa quota di contributo (in acconto, per l'ammissione, o a saldo, per il consuntivo);
- la CSEA esegue i controlli finali sulla rendicontazione degli Affidatari ed eroga il contributo entro 30 giorni dall'approvazione delle valutazioni degli esperti.

Dati rilevanti

ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE	PAR AFFIDATARI VALUTATI	N. PROGETTI VALUTATI	IMPORTI EROGATI (Mln di €)
AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO	ENEA: PAR 2016, PAR 2017 CNR: PAR 2015, PAR 2016-17 RSE S.p.A.: PAR 2016, PAR 2017	63	86,59
CONSUNTIVO	ENEA: PAR 2016 RSE S.p.A.: PAR 2016, PAR 2017	28	

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

18.2 Bandi di gara

Quadro normativo/regolatorio

Tra le modalità di finanziamento della RdS, il D.M. 8 marzo 2006 prevede procedure concorsuali (bandi) per l'ammissione alla contribuzione. I bandi possono riguardare sia la ricerca di "tipo a" (a beneficio degli utenti del sistema elettrico) che di "tipo b" (a beneficio di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale) e gli obiettivi, i progetti di ricerca e la previsione del fabbisogno per il finanziamento dei bandi stessi sono contenuti nel Piano Triennale (PT) approvato dal MiSE.

La CSEA (nelle funzioni di segreteria operativa del CERSE - SO) elabora indicatori di idoneità tecnico-scientifici ed economico-finanziari per la valutazione delle proposte di progetto e predispone gli schemi di bandi di gara.

Sulla base di questi, l'ARERA (nelle funzioni di CERSE) propone il testo di bando al MiSE, il quale approva, trasmettendo il decreto alla CSEA per le successive attività. Le proposte di progetto sono valutate da esperti, scelti dal CERSE e contrattualizzati dalla SO; la SO assiste il CERSE nella predisposizione delle graduatorie dei progetti.

Le graduatorie sono approvate dal MiSE e trasmesse alla CSEA per le successive attività. La CSEA stipula i contratti di finanziamento con i soggetti titolari dei progetti di ricerca ammessi (assegnatari) ed eroga i contributi (in più quote, connesse agli stati di avanzamento e compreso l'acconto).

Le valutazioni degli stati di avanzamento, così come le valutazioni delle eventuali varianti di progetto richieste dagli assegnatari, vengono effettuate dagli esperti con il supporto della SO e approvate dal CERSE.

Attività di CSEA

Gli assegnatari possono richiedere in fase di avvio del progetto finanziato fino ad un massimo del 30% di anticipo del contributo, a fronte della presentazione di garanzie finanziarie o assicurative. Una volta firmato il contratto di ricerca con la CSEA e presentata la relativa fideiussione, la CSEA eroga il contributo di anticipo richiesto. La procedura per la valutazione degli stati di avanzamento dei progetti di ricerca dei bandi viene avviata con la trasmissione, da parte degli assegnatari dei fondi, della documentazione tecnico-amministrativa relativa al periodo del progetto per il quale si richiede una nuova quota di contributo.

Gli assegnatari predispongono le relazioni tecniche e le schede di rendicontazione economica, corredate della relativa documentazione contabile, e le invano al CERSE e alla CSEA. La CSEA, nelle funzioni di SO, predispone le attività di valutazione inviando la documentazione all'esperto, organizzando visite ispettive e gestendo le richieste di integrazioni documentali.

Una volta redatte le relazioni di valutazione la SO invia le risultanze al CERSE che approva, autorizzando la CSEA all'erogazione del contributo. La CSEA esegue i controlli finali sulla rendicontazione del progetto ed eroga il contributo entro 30 giorni dall'approvazione delle valutazioni degli esperti.

Gli assegnatari possono richiedere varianti di progetto di tipo tecnico e/o economico, predisponendo la documentazione necessaria ai fini della valutazione, che viene effettuata dagli esperti, con il supporto della SO. Una volta redatta la relazione di valutazione, la SO trasmette i documenti al CERSE per l'approvazione.

Dati rilevanti

N.CONTRATTI DI RICERCA	N. VALUTAZIONI STATI DI AVANZAMENTO (SAL)	N. VALUTAZIONI VARIANTI DI PROGETTO	IMPORTI EROGATI (€)
2*	2	1	320.331,64

**dei 22 ammessi in graduatoria per il bando b 2014, di cui 20 firmati tra il 2016 e il 2017.*

18.3 Gestione esperti

Quadro normativo/regolatorio

Ai sensi del D.M. 8 marzo 2006, l'ammissione al finanziamento e la verifica dei risultati conseguiti, intermedi e finali, dei progetti di ricerca viene effettuata da esperti, nazionali o esteri, di comprovata competenza nei settori della ricerca e dello sviluppo del settore elettrico e che garantiscono indipendenza di valutazione e di giudizio.

La CSEA, nelle funzioni di segreteria operativa (SO) del CERSE, rende noto, con mezzi idonei, l'avvio di una selezione per la formazione, da parte del CERSE, di un elenco di esperti.

Da questo elenco, il CERSE seleziona, con il supporto della SO, gli esperti cui affidare la valutazione dei singoli progetti. La CSEA stipula i contratti con gli esperti individuati per la valutazione e definisce i compensi.

Attività di CSEA

L'individuazione degli esperti valutatori viene avviata

nel momento in cui la CSEA riceve la documentazione relativa alla richiesta di ammissione al finanziamento o alla richiesta di uno stato di avanzamento o consuntivo di un progetto, per quanto riguarda i progetti sia degli Accordi di Programma che dei bandi.

Il CERSE, con il supporto della SO, individua una lista di esperti in base alle competenze specifiche necessarie.

La SO provvede alla richiesta delle dichiarazioni di compatibilità ai fini del conferimento dell'incarico ed invia tali dichiarazioni al CERSE, che nomina gli esperti necessari alla valutazione, dando mandato alla CSEA di stipulare i relativi contratti.

La CSEA predispose i contratti, definendo i compensi, inizio e durata del contratto e le clausole di tutela (es.: rinuncia dell'esperto all'incarico affidato, sopraggiunte incompatibilità).

La SO provvede a formare gli esperti per la corretta esecuzione delle valutazioni, fornisce il materiale necessario, raccoglie e verifica le richieste di integrazioni documentali pervenute in fase di valutazione.

Terminate le attività, la CSEA esegue le verifiche di regolare esecuzione dell'incarico ai fini del benessere per il pagamento del compenso spettante.

Dati rilevanti

OGGETTO CONTRATTO	N. CONTRATTI FIRMATI NEL 2018	N. CONTRATTI IN CORSO DA ANNI PRECEDENTI
VALUTAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA	54	-
VALUTAZIONE DI PROGETTI BANDO B	1	23

18.4 Diffusione dei risultati

Quadro normativo/regolatorio

Il D.M. 8 marzo 2006 assegna alla CSEA il compito di curare la diffusione dei risultati finali dei progetti ammessi alla contribuzione della Ricerca di sistema.

Attività di CSEA

Tra le attività di diffusione dei risultati, la CSEA cura la realizzazione di un *newsmagazine online* dal titolo "RES - Ricerca, Energia e Sviluppo". Il *magazine* è finalizzato non solo a rendere pubblici i risultati ottenuti nell'ambito dei finanziamenti di "tipo a" e di "tipo b", ma anche a sostenere e divulgare le attività di

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

ricerca, svolte sia a livello istituzionale che scientifico (quali, ad esempio, l'istituzione dei bandi di ricerca o la pubblicazione dei Piani Triennali). Inoltre, il *magazine* si propone di riportare le principali notizie relative al mondo dell'innovazione nel campo energetico nazionale ed europeo, grazie anche all'intervento e ai contributi forniti dai principali attori del settore.

I compiti di diffusione sono ottemperati anche dall'aggiornamento continuo del sito istituzionale della Ricerca di sistema www.ricercadisistema.it e del canale *social twitter* (@RdS_CSEA).

Alla fine di ogni triennio di ricerca, la CSEA organizza inoltre il convegno nazionale della Ricerca di sistema che vede la partecipazione dei principali *player* del settore e rappresenta non solo un momento utile per la divulgazione dei risultati, ma anche un'occasione di confronto tra il mondo della ricerca e le istituzioni.

Sempre in concomitanza della fine di un triennio di ricerca, la CSEA cura la realizzazione di una pubblicazione che racchiude le schede informative di tutti i progetti realizzati, sia per gli Accordi di Programma che per i bandi.

Dati rilevanti

N. DI ARTICOLI PUBBLICATI SU RES MAGAZINE	N. DI VISUALIZZAZIONI
6	13.000

19. ALTRE ATTIVITÀ

Quadro normativo/regolatorio

Nell'elenco che segue sono riportate, con i relativi riferimenti normativi e per tipologia di soggetto coinvolto nell'attività, le regolazioni economiche effettuate dalla CSEA per le quali non è previsto lo

svolgimento di una specifica attività istruttoria:

A. Regolazioni con amministrazioni dello Stato

1. Versamento al bilancio dello Stato dai conti del nucleare (Leggi finanziarie 2005 e 2006).

Le leggi finanziarie 2005 e 2006 prevedono che annualmente CSEA versi al bilancio dello Stato 135 milioni di euro, costituiti per il 70% dalle risorse destinate alle misure di compensazione territoriale a favore dei comuni ospitanti impianti nucleari, a valere sul *Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale*²⁰⁷, e, per la parte rimanente, dalle risorse destinate alla Sogin S.p.A. per lo smantellamento delle centrali nucleari dismesse, a valere sul *Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue*²⁰⁸.

2. Versamento all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - ISIN (D. Lgs. 137/2017).

Al fine di dare attuazione alla direttiva 2014/87/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti, il D. Lgs. 137/2017 ha disposto che CSEA versi annualmente un gettito pari a 3,81 milioni di euro sul bilancio dell'ISIN a valere sul *Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue*²⁰⁹.

3. Versamento al bilancio dello Stato dal Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale (Legge 17 dicembre 2012, n. 221).

La legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha stabilito le quote annuali da versare in rate trimestrali a favore del bilancio dello Stato a valere sul *Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale*²¹⁰.

4. Riscossione dal bilancio dello Stato sui conti del nucleare (DL 21/06/2013, n. 69 e D.M. 31/12/2015).

In base al DL 21/06/2013, n. 69 e al D.M. 31/12/2015 del MEF, il MiSE annualmente versa alla CSEA una quota parte delle risorse della c.d. "Robin Hood tax" sul *Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue*²¹¹, a riduzione dell'elemento A_{2RIM} della tariffa elettrica.

²⁰⁷ Cfr. paragrafo 11.1.

²⁰⁸ Cfr. paragrafo 11.1.

²⁰⁹ Cfr. paragrafo 11.1.

²¹⁰ Cfr. paragrafo 11.1.

²¹¹ Cfr. paragrafo 11.1.

5. Misure di compensazione territoriale in favore dei siti ospitanti centrali nucleari *(Legge n. 368/2003)*.

CSEA con cadenza annuale, a valle dell'approvazione del suo Rendiconto di esercizio da parte del MEF, comunica al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) le risorse disponibili per finanziare le misure di compensazione territoriale in favore dei siti che ospitano centrali nucleari, in applicazione di quanto stabilito dalla legge n. 368/2003.

In seguito il CIPE determina, con delibera pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la ripartizione delle spettanze di ciascun beneficiario, dando mandato a CSEA di effettuare le erogazioni annuali sul *Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale*²¹².

B. Regolazioni con ANCI

6. Rimborso ad ANCI dei costi per il sistema SGAtè *(Deliberazione 336/2017/A e s.m.i.)*.

La CSEA rimborsa semestralmente all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) i costi sostenuti per l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche – *bonus sociale* (SGAtè)²¹³. Tale erogazione è a valere sui *Conti per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio*²¹⁴, per la *compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio*²¹⁵ e per la *perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico*²¹⁶.

²¹² Cfr. paragrafo 11.1.

²¹³ Cfr. paragrafo 17.

²¹⁴ Cfr. paragrafo 11.1.

²¹⁵ Cfr. paragrafo 12.4.

²¹⁶ Cfr. paragrafo 13.

²¹⁷ Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas (Allegato A alla deliberazione 574/2013/R/gas e s.m.i.).

²¹⁸ Cfr. paragrafo 12.4.

²¹⁹ Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.).

²²⁰ Cfr. paragrafo 11.1.

C. Regolazioni con CIG

7. Riconoscimento degli oneri sostenuti dal CIG per le attività svolte nell'ambito dei meccanismi regolatori connessi alla qualità dei servizi di distribuzione e di misura *(RQDG*²¹⁷*)*

Secondo la RQDG, il CIG (Comitato Italiano Gas) comunica ad ARERA, con cadenza annuale, l'elenco delle emergenze e l'elenco degli incidenti da gas di cui sia venuto a conoscenza, che si sono verificati nell'anno precedente a quello di comunicazione e relativi a gas distribuito a mezzo di rete. Con la medesima frequenza il medesimo CIG rendiconta ad ARERA e CSEA i costi sostenuti per lo svolgimento delle predette attività. Conseguentemente CSEA, con cadenza annuale e previa autorizzazione di ARERA, rimborsa il CIG a valere *Conto per la qualità dei servizi gas*²¹⁸.

D. Regolazioni con GSE S.p.A.

8. Regolazione di partite economiche del GSE S.p.A. *(TIT*²¹⁹*)*.

In base a quanto stabilito dal TIT, il GSE S.p.A. presenta mensilmente a CSEA e all'ARERA la rendicontazione delle partite economiche, positive o negative, relativa al mese precedente e afferenti, principalmente, alle diverse tipologie di incentivazione della produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili. La differenza risultante è regolata ogni mese con CSEA a valere sul *Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate*²²⁰.

9. Riconoscimento in favore del GSE S.p.A. degli oneri "Conto termico" *(D.M. 16 febbraio 2016; deliberazioni 249/2018/R/eel e 581/2012/R/com e s.m.i.)*.

Nell'ambito delle forme di incentivazione stabilite dal D. Lgs. 28/2011 per la produzione di energia termica

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica, il D.M. 16/02/2016 ha introdotto un meccanismo di incentivazione denominato “Conto termico”, assegnando la gestione del sistema al GSE S.p.A. (qualificazione degli interventi ammissibili all’incentivazione e materiale erogazione degli stessi). In base a quanto stabilito da ARERA, gli incentivi per il “Conto termico” e gli oneri che ne derivano a carico del GSE S.p.A. sono soggetti a riconoscimento da parte di CSEA a valere sul *Fondo per misure e interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale*²²¹.

10. Regolazione partite GSE S.p.A. su incentivazione per l'immissione del biometano nelle reti del gas naturale (DM 5/12/2013; deliberazione 208/2015/R/gas e s.m.i.).

Il D.M. del 5 dicembre 2013 del MiSE prevede che la gestione del meccanismo per l’incentivazione dell’immissione del biometano nelle reti del gas naturale, e l’ammissibilità degli interventi incentivati, sia in capo al GSE S.p.A..

L’ARERA ha definito le modalità e tempistiche di rendicontazione alla CSEA degli incentivi erogati dal GSE S.p.A., con l’invio della rendicontazione del GSE S.p.A. a CSEA su base trimestrale ed il rimborso da parte di CSEA entro il terzo mese di ciascun trimestre a valere sul *Fondo per misure e interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale*²²².

11. Regolazione partite GSE S.p.A. per rimborso costi ritiro certificati bianchi (Deliberazione 405/2013/R/com e s.m.i.).

I certificati bianchi assegnati agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento (CAR), non

negoziati sul mercato, vengono ceduti al GSE S.p.A., che ha l’obbligo di ritirarli. I costi connessi sostenuti dal GSE S.p.A., in base a quanto stabilito da ARERA, devono essere rimborsati da CSEA a valere sul *Fondo per misure e interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale*²²³.

E.Regolazioni con AU S.p.A.

12. Riconoscimenti oneri ad AU S.p.A. (Deliberazione 168/2016/A e s.m.i.).

Nel Regolamento approvato con la deliberazione 168/2016/A sono disciplinate le modalità di rendicontazione periodica e di riconoscimento, in acconto e a consuntivo, dei costi sostenuti da AU S.p.A. nello svolgimento, per conto di ARERA, delle seguenti attività:

- a) servizio di conciliazione clienti energia;
- b) sportello per il consumatore;
- c) rilevazione dati per il monitoraggio dei mercati della vendita.

Sulla base delle suddette rendicontazioni l’ARERA stabilisce gli importi che la CSEA deve erogare mensilmente ad AU S.p.A. a valere sui *Conti qualità dei servizi elettrici e promozione selettiva degli investimenti*²²⁴, per la *qualità dei servizi gas*²²⁵ e per la *promozione della qualità dei servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione*²²⁶.

13. Regolazione con AU S.p.A. dei costi di acquisto di energia elettrica in maggior tutela (TIV²²⁷).

Il TIV stabilisce che annualmente AU S.p.A. regoli con la CSEA, sul *Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela*²²⁸, le partite

²²¹ Cfr. paragrafo 12.4.

²²² Cfr. paragrafo 12.4.

²²³ Cfr. paragrafo 12.4.

²²⁴ Cfr. paragrafo 11.1.

²²⁵ Cfr. paragrafo 12.4.

²²⁶ Cfr. paragrafo 13.

²²⁷ Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07 [Allegato A alla deliberazione 301/2012/R/eel e s.m.i.).

²²⁸ Cfr. paragrafo 11.2.

economiche, positive o negative, afferenti l'attività di approvvigionamento dell'energia elettrica per il servizio di maggior tutela²²⁹ iscritte nel bilancio di esercizio dell'anno precedente, come comunicate all'ARERA, e relative a partite di competenza di anni precedenti rispetto all'anno a cui il medesimo bilancio si riferisce.

F. Regolazioni con GME S.p.A.

14. Riconoscimento oneri al GME S.p.A. (*Deliberazione 87/2018/R/gas*).

I costi sostenuti dal GME S.p.A. per lo svolgimento delle attività di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas sono rimborsati annualmente da CSEA a valere sul *Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas*²³⁰.

15. Riscossione contributi dal GME S.p.A. (*Deliberazione 502/2016/R/gas e s.m.i.*).

Secondo le modalità operative disciplinate in un'apposita convenzione tra la CSEA ed il GME S.p.A., CSEA ogni mese provvede a riscuotere dal GME S.p.A. i contributi a quest'ultimo versati dagli operatori del mercato gas, versandoli sul *Fondo operatori per inadempimenti sul mercato del gas*²³¹ a copertura dell'eventuale debito derivante da inadempimenti degli operatori.

G. Regolazioni con Terna S.p.A.

16. Riconoscimento a Terna S.p.A. dei costi di commercializzazione di energia elettrica in favore dei clienti connessi in bassa tensione (TIS²³²).

Gli esercenti il servizio di vendita dell'energia elettrica sul mercato libero sostengono oneri di commercializzazione, che ricadono sul prezzo proposto ai propri clienti, e che gli esercenti il

servizio di vendita nel servizio di maggior tutela sostengono, invece, in misura diversa.

Per evitare elementi distorsivi del mercato ed una sperequazione tra gli operatori del mercato libero e gli operatori del servizio di maggior tutela²³³, rendendo vano lo stimolo alla completa liberalizzazione dell'energia, l'ARERA ha stabilito le modalità di compensazione di detti costi.

Il meccanismo prevede che la differenza, tra quanto complessivamente pagato dai clienti finali in maggior tutela a titolo di corrispettivo tariffario PCV e quanto riconosciuto agli esercenti la maggior tutela mediante le componenti tariffarie RCV, sia ripartita mediante la componente tariffaria $DISP_{BT}$ tra i clienti finali in maggior tutela e i clienti serviti nel mercato libero.

Per il mercato libero, su base mensile, la regolazione della $DISP_{BT}$ viene effettuata da Terna S.p.A., per il tramite degli utenti del dispacciamento (venditori del mercato libero), ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, ma che hanno scelto la fornitura sul mercato libero. Tali oneri sono rimborsati mensilmente da CSEA a valere sul *Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione*²³⁴.

Per il servizio di maggior tutela, invece, la regolazione della $DISP_{BT}$ viene effettuata bimestralmente dagli esercenti la maggior tutela²³⁵.

17. Regolazione degli oneri per interrompibilità del servizio elettrico con Terna S.p.A. (TIT).

Al fine di garantire in ogni momento l'equilibrio tra domanda e offerta di energia elettrica sul territorio nazionale la società Terna S.p.A., quando necessario, può ricorrere al "servizio di interrompibilità" dei prelievi dalla rete, nei confronti dei clienti finali che hanno dato la propria disponibilità e che, per tale motivo, sono remunerati in funzione del servizio reso. La copertura di tale onere è assicurata dal gettito del corrispettivo tariffario INT, posto a carico

²²⁹ Il servizio di maggior tutela elettrico è rivolto ai clienti domestici e ai clienti non domestici in bassa tensione, con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro, che non hanno un venditore sul mercato libero dell'energia e le cui condizioni economiche e contrattuali sono fissate da ARERA. ²³⁰ Cfr. paragrafo 12.1.

²³¹ Di cui al parere 4/2013/l/gas e s.m.i. e alle deliberazioni 365/2013/R/gas e s.m.i., 502/2016/R/gas e s.m.i..

²³² Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *settlement* (Allegato A della deliberazione ARG/elt 107/09 e s.m.i.).

²³³ Cfr. nota n. 229.

²³⁴ Cfr. paragrafo 11.2.

²³⁵ Cfr. paragrafo 11.2.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

di tutti gli utenti del dispacciamento, che viene applicato e riscosso direttamente da Terna S.p.A.. Su base mensile, Terna S.p.A. regola con CSEA la differenza, positiva o negativa, tra gli oneri sostenuti ed il gettito INT riscosso a valere sul *Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità*²³⁶.

H. Regolazioni con Snam Rete Gas S.p.A.

18. Erogazioni a Snam Rete Gas S.p.A. per il *settlement gas* [Deliberazioni 548/2018/R/gas e 670/2017/R/gas e s.m.i.).

In relazione alle partite fisiche ed economiche di aggiustamento per il periodo 2013-2016 in tema di *settlement gas*, ARERA ha determinato *una tantum* i relativi ammontari a favore Snam Rete Gas S.p.A., in qualità di responsabile del bilanciamento, a valere su *Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas*²³⁷ e *Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di settlement gas*²³⁸. Tali erogazioni riguardano: (i) partite economiche determinate in esito all'effettuazione della citata sessione di aggiustamento, come comunicate da Snam Rete Gas S.p.A. ad ARERA, e (iii) ammontare non corrisposto delle fatture emesse da Snam Rete Gas S.p.A. agli utenti del bilanciamento²³⁹ in esito a detta sessione di aggiustamento.

19. Versamento a Snam Rete Gas S.p.A. per il servizio di *peak shaving* [D.M. 18 ottobre 2017; deliberazione 739/2017/R/gas e s.m.i.).

Il piano di emergenza del sistema gas per l'anno termico 2017/2018, adottato con decreto del MiSE, prevede che, per fronteggiare richieste di punta del gas nel periodo invernale, si possa utilizzare gas a tal fine stoccato in appositi siti di rigassificazione

(*peak shaving*).

Gli oneri derivanti da tale misura sono posti a carico del *Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas*²⁴⁰ ed erogati, annualmente, a Snam Rete Gas S.p.A. che, in qualità di responsabile del bilanciamento, provvederà a ripartirli tra gli operatori che hanno offerto il servizio di *peak shaving*.

I. Regolazioni con operatori del settore elettrico

20. Contributo ai distributori elettrici e gas per il conseguimento degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria [D.M. 11 gennaio 2017; deliberazioni 435/2017/R/efr e s.m.i.; 487/2018/R/efr).

Il D.M. 11 gennaio 2017 stabilisce gli obiettivi di risparmio energetico che i distributori di energia elettrica e gas con più di 50.000 clienti finali devono conseguire annualmente nel periodo 2017-2020. I distributori possono, tra l'altro, assolvere l'obbligo mediante l'acquisto sul mercato dei TEE (Titoli di efficienza Energetica - Certificati Bianchi); a fronte dei costi sostenuti è riconosciuto un contributo unitario per ogni TEE stabilito dall'ARERA.

ARERA, inoltre, dispone che il GSE S.p.A., una volta completata l'attività di quantificazione dei contributi spettanti ai distributori, ne dia comunicazione a CSEA e ne richieda l'erogazione a valere su *Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica*²⁴¹ e *Fondo per misure e interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale*²⁴².

È altresì previsto che dette erogazioni avvengano due volte l'anno, secondo un meccanismo di acconto e conguaglio.

²³⁶ Di cui al TIT.

²³⁷ Cfr. paragrafo 12.1.

²³⁸ Cfr. paragrafo 12.1.

²³⁹ Venditori gas e clienti direttamente allacciati alle reti di trasporto gas (anche detti utenti del trasporto).

²⁴⁰ Cfr. paragrafo 12.1.

²⁴¹ Cfr. paragrafo 11.1.

²⁴² Cfr. paragrafo 12.4.

21. **Regolazione premi e penalità della qualità dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIQ.TRA²⁴³ e TIQE²⁴⁴).**

Il TIQ.TRA e il TIQE prevedono meccanismi incentivanti nei confronti di Terna S.p.A. e dei distributori elettrici per il miglioramento della qualità dei servizi di trasmissione e distribuzione di energia elettrica erogata ai clienti finali, misurati attraverso appositi indicatori (energia non fornita e numero e durata delle interruzioni nello svolgimento del servizio).

I distributori e Terna S.p.A. comunicano all'ARERA i propri indicatori di continuità del servizio e, in relazione al raggiungimento o meno di specifici obiettivi annuali, hanno diritto a dei premi o devono pagare delle penalità, che su base annuale sono erogati/riscossi a valere sul *Conto qualità dei servizi elettrici e promozione selettiva degli investimenti*²⁴⁵.

22. **Erogazione ai distributori elettrici della maggior remunerazione sugli investimenti incentivati (TIT).**

Il TIT stabilisce che, con riferimento a specifiche tipologie di investimenti incentivati del servizio di distribuzione di energia elettrica, entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 e fino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito, distinta per tipologia, durata e anno di entrata in esercizio dell'investimento, a valere annualmente sul *Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni*²⁴⁶.

23. **Riconoscimento oneri per emission trading system agli impianti ex CIP 6/92 (Deliberazioni 307/2013/R/eel e s.m.i.; 497/2015/R/eel e s.m.i.).**

In base alla direttiva 2003/87/CE (*emission trading system*) ad ogni produttore di elettricità viene assegnato un limite massimo di emissioni di CO₂,

superato il quale l'operatore dovrà acquistare, sul mercato europeo, quote di emissione per coprire tale eccedenza.

I titolari di impianti di produzione alimentati da fonti assimilate che cedono l'energia elettrica al GSE S.p.A., nell'ambito di convenzioni ex provvedimento CIP 6/92, potrebbero sostenere costi aggiuntivi se si trovasse nella condizione di dover acquistare certificati di emissione.

Poiché il provvedimento CIP 6/92 prevede l'aggiornamento del prezzo di cessione nel caso di norme che introducano costi aggiuntivi, ARERA ha definito i criteri e le modalità con cui riconoscere i citati oneri ai produttori ex CIP 6/92 per il periodo 2013 – 2020, ponendoli a carico del *Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate*²⁴⁷ con erogazioni annuali.

24. **Gestione meccanismo per l'accesso al rating e alla parent company guarantee (Deliberazione 268/2015/R/eel e s.m.i.).**

L'ARERA ha introdotto la possibilità per il venditore di energia elettrica, che usufruisce dei servizi di distribuzione, di ricorrere anche a forme di garanzia quali il giudizio di *rating* creditizio e la *parent company guarantee*. Al fine di tutelare il sistema elettrico in caso di risoluzione contrattuale per inadempimento da parte del venditore, è stato previsto che per l'accesso a tali forme di garanzia fosse obbligatorio aderire ad un meccanismo accessorio che prevede il versamento a CSEA, da parte del venditore e per il tramite del distributore, di un corrispettivo tariffario pari al prodotto tra l'ammontare della garanzia prestata e un parametro α , i cui valori sono definiti da ARERA. Tale corrispettivo è a valere sul *Conto a copertura del rischio connesso al rating ed alla parent company guarantee*²⁴⁸.

A seguito dell'incasso da parte dei distributori, i versamenti a CSEA vengono effettuati in

²⁴³ Regolazione output-based del servizio di trasmissione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 653/2015/R/eel e s.m.i.).

²⁴⁴ Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 646/2015/R/eel e s.m.i.).

²⁴⁵ Cfr. paragrafo 11.1.

²⁴⁶ Cfr. paragrafo 11.1.

²⁴⁷ Cfr. paragrafo 11.1.

²⁴⁸ Di cui al TIT.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

concomitanza con la prima dichiarazione utile degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti.

J. Anticipazioni finanziarie²⁴⁹

25. Restituzione dell'anticipazione finanziaria al gestore del servizio idrico integrato Abbanoa S.p.A. (Deliberazione 188/2015/R/idr e s.m.i.).

L'ARERA, con la deliberazione 122/2015/R/idr e s.m.i., ha avviato un procedimento per l'introduzione di sistemi solidaristici di perequazione economica e finanziaria a valere sulle tariffe del servizio idrico integrato.

Pertanto, accertata la grave situazione finanziaria della società Abbanoa S.p.A., l'ARERA, con la deliberazione 188/2015/R/idr, ha disposto alla CSEA di erogare un'anticipazione finanziaria (perequazione finanziaria) nei confronti di detto gestore, prevedendone la restituzione in otto rate semestrali. A tali anticipazioni è applicato lo stesso tasso di interesse riconosciuto a CSEA dall'istituto cassiere sulle proprie giacenze liquide.

La copertura di tale anticipazione finanziaria è assicurata dal *Conto per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione*²⁵⁰.

26. Market Coupling (Deliberazione 822/2016/R/eel e s.m.i.).

AU S.p.A. provvede ad acquistare l'energia elettrica dal GME S.p.A., per poi incassare, con una certa inerzia temporale, dagli esercenti la maggior tutela i proventi dell'energia rivenduta. Pertanto la CSEA, ai sensi della deliberazione 822/2016/R/eel, e in virtù di un'apposita convenzione, provvede ad anticipare finanziariamente AU S.p.A.. A tali anticipazioni è applicato lo stesso tasso di interesse riconosciuto a

CSEA dall'istituto cassiere sulle proprie giacenze.

La copertura di tali anticipazioni finanziarie è assicurata dal *Conto per la gestione dei pagamenti afferenti il market coupling sull'interconnessione Italia-Slovenia*²⁵¹.

Attività di CSEA

La CSEA ha effettuato le regolazioni economiche di competenza:

- a seguito di acquisizione delle comunicazioni relative a richieste di accredito o di versamento degli importi da parte dei soggetti interessati, effettuando i controlli di completezza formale;
- secondo quanto disciplinato dalla normativa primaria oppure da specifiche deliberazioni di ARERA.

Infine, ha provveduto a svolgere tutte le attività funzionali per la corretta regolazione delle partite economiche secondo le tempistiche stabilite (versamento a favore della CSEA e/o erogazione a favore dei soggetti interessati).

²⁴⁹ Rientrano in tale attività anche le anticipazioni finanziarie a favore degli operatori dei settori elettrico, gas e idrico per le agevolazioni concesse alle popolazioni colpite dal sisma 2016 (cfr. paragrafo 15).

²⁵⁰ Cfr. paragrafo 13.

²⁵¹ Di cui al TIT.

Dati rilevanti

N. REGOLAZIONE	N. SOGGETTI COINVOLTI	N. PRATICHE TOTALI	PERIODICITÀ	IMPORTI RISCOSSI (€)	IMPORTI EROGATI (€)
1	1	2	Annuale	-	135.000.000,00
2	1	1	Annuale	-	3.810.000,00
3	1	4	Trimestrale	-	29.370.000,00
4	1	1	Annuale	15.000.000,00	-
5	76	76	Annuale	-	14.313.288,04
6	1	2	Semestrale	-	1.358.940,92
7	1	1	Annuale	-	71.600,00
8	1	12	Mensile	1.939.875.279,13	1.858.961.572,59
9	1	6	Bimestrale	-	174.101.954,45
10	1	3	Trimestrale	-	6.743.941,80
11	1	4	Trimestrale	7.687.878,72	135.615,45
12	1	13	Mensile	-	6.393.488,64
13	1	1	Annuale	-	95.363,49
14	1	1	Annuale	-	121.326,00
15	1	25	Mensile	193.861,28	-
16	1	12	Mensile	-	192.112.065,72
17	1	12	Mensile	61.827.835,43	127.988.376,72
18 (i)	1	1	Una Tantum	-	122.323.835,54
18 (iii)	1	1	Una Tantum	73.750,06	11.970.745,67
19	1	1	Annuale	-	13.921.032,89
20	83	83	Annuale	-	1.906.645.935,95
21	50	50	Annuale	4.969.240,87	53.818.127,80
22	11	11	Annuale	-	1.684.936,38
23	2	2	Annuale	-	19.935.651,48
24	17	55	Mensile	6.065.151,83	-
25	1	2	Semestrale	22.819.546,23	-
26	1	2	Una Tantum	110.555.624,44	140.000.000,00
TOTALE				2.169.068.167,99	4.820.877.799,53

NOTA

- Nell'ambito delle regolazioni economiche tra CSEA e lo Stato, si annovera anche il versamento del MEF, sul Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio²⁵², per un importo pari a 56.388.828 euro in base a quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("Legge di Stabilità 2018") e a sostegno del bonus gas²⁵³;
- erogazione n. 1: € 100.409.699,00 a valere sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue e € 34.590.301,00 a valere sul Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale;
- erogazione n. 18 (i): € 109.540.710,16 a valere sul Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di settlement gas e € 12.783.125,38 a valere sul Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas;
- erogazione n. 18 (iii): € 73.750,06 a valere sul Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di settlement gas e € 11.970.745,67 a valere sul Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas.


²⁵² Cfr. paragrafo 12.4.

²⁵³ Cfr. paragrafo 17.2.





**DESCRIZIONE DEI CONTI
DI GESTIONE**



20. SETTORE ELETTRICO

1. CONTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ NUCLEARI RESIDUE (A2)

(movimentazione 2018: 439,23 Mln di €)

Il conto in oggetto è alimentato dal gettito dell'elemento A_{2RIM} della componente tariffaria A_{RIM} . Esso ha lo scopo di riconoscere alla Sogin S.p.A. gli oneri relativi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto interministeriale del 26 gennaio 2000.

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 298, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 ("Legge Finanziaria 2005"), e dall'art. 1, comma 493, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ("Legge Finanziaria 2006"), una quota degli introiti dell'elemento A_{2RIM} sulla tariffa dell'energia elettrica deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.

L'art. 2 comma 2, lettera g) del decreto legislativo 137/2017, ha altresì disposto che un'ulteriore quota dell'elemento A_{2RIM} sia versata al bilancio dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

Inoltre, in base al D.L. 21/06/2013, n. 69 e al D.M. 31/12/2015 del MEF, il MiSE versa alla CSEA una quota parte delle risorse della c.d. "Robin Hood tax" a riduzione dell'elemento A_{2RIM} della tariffa elettrica.

2. CONTO ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE TERRITORIALE (MCT)

(movimentazione 2018: 93,67 Mln di €)

Il conto in oggetto è alimentato dal gettito dell'elemento A_{mctRIM} della componente tariffaria A_{RIM} ed è stato istituito a favore dei Comuni che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.

La "misura di compensazione territoriale" è stata istituita dalla Legge 24 dicembre 2003, n. 368.

L'ARERA, con la deliberazione n. 231/2004, ha introdotto l'aliquota tariffaria in oggetto ai fini dell'applicazione del prelievo, mentre l'art. 1, comma 298, della Legge Finanziaria 2005, e l'art. 1, comma 493, della Legge Finanziaria 2006, hanno stabilito che una quota degli introiti dell'elemento A_{mctRIM} della tariffa dell'energia elettrica debba essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.

3. CONTO PER NUOVI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI ED ASSIMILATE (A3)

(movimentazione 2018: 4.006,93 Mln di €)²⁵⁴

Il conto in oggetto è alimentato dal gettito della componente tariffaria A_3 fino al 31 dicembre 2017.

Esso ha la finalità di assicurare la copertura degli oneri, principalmente a carico del GSE, derivanti dalle diverse tipologie di beneficio previste per incentivare la produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili.

4. CONTO PER LA PEREQUAZIONE DEI CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DEI REGIMI TARIFFARI SPECIALI (A4)

(movimentazione 2018: 706,44 Mln di €)

Il conto in oggetto è alimentato dal gettito dell'elemento A_{4RIM} della componente tariffaria A_{RIM} .

Esso ha la finalità di assicurare la copertura dell'onere connesso al riconoscimento delle componenti tariffarie compensative (regime tariffario speciale) alla società RFI-Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'energia elettrica per i servizi di trasporto ferroviari.

²⁵⁴ Tale importo comprende quanto afferisce sui conti A3 e ASOS (cfr. nota n. 255).

5. CONTO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA (FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITÀ DI RICERCA) (A5)

(movimentazione 2018: 139,99 Mln di €)

Il conto in oggetto è alimentato dal gettito dell'elemento A_{5RIM} della componente tariffaria A_{RIM} . Esso è finalizzato alla copertura degli oneri che gravano sul fondo omonimo a finanziamento dei costi dell'attività di ricerca di interesse generale del settore elettrico, così come descritti all'art. 10, comma 2 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000.

6. CONTO PER LA REINTEGRAZIONE ALLE IMPRESE PRODUTTRICI - DISTRIBUTRICI DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NELLA TRANSIZIONE (A6)

(movimentazione 2018: 5,51 Mln di €)

Il conto in oggetto è alimentato dal gettito della componente tariffaria A_6 . Introdotto dall'ARERA con la deliberazione n. 144/2005, tale conto è finalizzato a reintegrare i costi non recuperabili a carico delle imprese produttrici - distributrici di energia. La componente tariffaria A_6 è stata abrogata con la deliberazione 654/2015/R/eel.

Allo stato il conto è attivo solo per le partite residuali.

7. CONTO PER LA PEREQUAZIONE DEI COSTI DI TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, NONCHÉ DEI MECCANISMI DI PROMOZIONE DELLE AGGREGAZIONI (UC3)

(movimentazione 2018: 504,12 Mln di €)

Il conto in oggetto è alimentato dal gettito della componente tariffaria UC_3 . Tale componente ha l'obiettivo di fornire le disponibilità necessarie alla copertura degli oneri connessi sia ai vari meccanismi di perequazione stabiliti nel settore elettrico che alla maggiore remunerazione riconosciuta per la promozione

selettiva e l'incentivazione degli investimenti.

8. CONTO PER LE INTEGRAZIONI TARIFFARIE (UC4)

(movimentazione 2018: 81,45 Mln di €)

Il conto in oggetto è alimentato dal gettito dell'elemento A_{UC4RIM} della componente tariffaria A_{RIM} . Tale aliquota tariffaria ha l'obiettivo di garantire la copertura dei maggiori costi di gestione sostenuti dalle imprese elettriche minori, che non trovano compensazione con i ricavi derivanti dalle tariffe stabilite dall'ARERA.

9. CONTO QUALITÀ DEI SERVIZI ELETTRICI E PROMOZIONE SELETTIVA DEGLI INVESTIMENTI (UC6)

(movimentazione 2018: 91,47 Mln di €)

Il conto in oggetto è alimentato dalla componente tariffaria UC_6 .

Tale componente è finalizzata alla copertura dei riconoscimenti stabiliti per incentivare il miglioramento del servizio reso ai clienti finali elettrici dalle imprese di distribuzione, compresa l'incentivazione degli investimenti in ottica *output-based*.

10. CONTO ONERI DERIVANTI DA MISURE ED INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI USI FINALI DELL'ENERGIA ELETTRICA (EF-EN-UC7)

(movimentazione 2018: 1.546,86 Mln di €)

Il conto in oggetto è alimentato dall'elemento A_{UC7RIM} dalla componente tariffaria A_{RIM} .

Tale aliquota tariffaria, introdotta dalla deliberazione ARG/elt 191/08, è finalizzata principalmente alla copertura dei riconoscimenti stabiliti per incentivare la realizzazione di interventi che migliorino l'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, nonché ad altre tipologie di beneficio connesse al risparmio energetico nel settore elettrico.

DESCRIZIONE DEI CONTI DI GESTIONE

11. CONTO PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI A COPERTURA DEGLI ONERI CONNESSI AL SERVIZIO DI INTERRUPIBILITÀ (INT)

(movimentazione 2018: 178,43 Mln di €)

Il conto in oggetto è utilizzato per la regolazione, tra la CSEA e Terna S.p.A., delle partite economiche di remunerazione del servizio di interrompibilità del settore elettrico, reso dai clienti che si rendono disponibili a tale servizio e che, per tale motivo, sono remunerati da Terna S.p.A.. La copertura di tale onere è assicurata dal gettito del corrispettivo tariffario INT, posto a carico di tutti gli utenti del dispacciamento, che viene applicato e riscosso direttamente da Terna S.p.A.. Il conto in oggetto è alimentato dalla differenza che Terna S.p.A. registra tra gli oneri sostenuti ed il gettito INT riscosso.

12. CONTO PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE (CSTI)

(movimentazione 2018: 125,39 Mln di €)

Istituito con la deliberazione ARG/com 130/11, tale conto è destinato a raccogliere le risorse necessarie per le incentivazioni previste dal D. Lgs. n. 28/2011, in tema di sviluppo tecnologico e industriale.

Il conto è alimentato dall'elemento A_{SVRIM} della componente tariffaria A_{RIM} e da una quota parte delle componenti tariffarie RE e RE_r, destinate al Fondo per misure e interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale.

In base a quanto disposto dall'art. 38, comma 3, lettera d) del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, una quota delle risorse del conto CSTI deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.

13. CONTO PER LA COMPENSAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE AI CLIENTI DEL SETTORE ELETTRICO IN STATO DI DISAGIO (AS)

(movimentazione 2018: 119,22 Mln di €)

Il conto in oggetto è alimentato dal gettito dell'elemento A_{SRIM} della componente tariffaria A_{RIM} . Istituito dall'ARERA con deliberazione n. 269/07, tale conto ha la finalità di assicurare il reintegro alle imprese distributrici dei minori ricavi ad esse derivanti per effetto delle agevolazioni di carattere sociale stabilite per la riduzione del costo della fornitura elettrica a favore dei consumatori economicamente disagiati (*bonus elettrico*).

14. CONTO PER LA PEREQUAZIONE DEI COSTI DI ACQUISTO E DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA DESTINATA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (PPE)

(movimentazione 2018: 352,16 Mln di €)

Alimentato dal gettito della componente tariffaria PPE, tale conto è destinato *(i)* alla copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela e *(iii)* alla regolazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard di rete nei confronti dei distributori elettrici.

15. CONTO ONERI PER LA COMPENSAZIONE DEI COSTI DI COMMERCIALIZZAZIONE (PCV)

(movimentazione 2018: 686,82 Mln di €)

Il conto in oggetto è stato introdotto dalla deliberazione n. 349/07.

Esso è utilizzato per la regolazione delle partite economiche – positive o negative – che derivano, a Terna S.p.A. e agli esercenti il servizio di maggior tutela, per l'applicazione della componente di dispacciamento relativa ai punti di prelievo di clienti finali, connessi in bassa tensione, diversi da quelli serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia.

L'ARERA, con la deliberazione ARG/elt 232/10, ha

modificato i meccanismi di versamento da parte degli esercenti la maggior tutela, stabilendo che una quota parte della componente (quota applicata ai clienti finali in relazione ai costi di commercializzazione dell'energia) venga sottratta al computo del gettito e che tale quota sia restituita agli esercenti.

16. FONDO EVENTI ECCEZIONALI (FEE)

(movimentazione 2018: 121,50 Mln di €)

Il conto in oggetto è stato introdotto dalla deliberazione n. 172/07 ed è alimentato da aliquote di contribuzione annuali da parte dei clienti finali delle imprese di distribuzione, nonché da parte delle stesse imprese distributrici e da Terna S.p.A..

Tale conto è destinato alla copertura economica dei rimborsi forfettari riconosciuti da Terna S.p.A. e dalle imprese di distribuzione ai propri clienti, nei casi in cui, a causa di condizioni e/o di eventi eccezionali, si siano registrate interruzioni del servizio elettrico oltre gli *standard* di qualità stabiliti.

17. CONTO PROGETTI CONSUMATORI (CPC)

(movimentazione 2018: 2,67 Mln di €)

Istituito con deliberazione GOP n. 7/10, tale conto è attualmente alimentato dagli importi provenienti dall'applicazione delle disposizioni della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e resi disponibili dal MiSE.

Esso ha la finalità di finanziare progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, attraverso contribuzioni alle attività svolte in tal senso dalle associazioni dei consumatori.

18. CONTO ONERI DEL MECCANISMO DI REINTEGRAZIONE (REINT)

(movimentazione 2018: 190,91 Mln di €)

Istituito con deliberazione ARG/elt 33/10, e integrato con deliberazione 456/2013/R/eel, il conto in oggetto è utilizzato per la copertura degli importi di reintegrazione riconosciuti agli esercenti la salvaguardia, transitoria

e ordinaria, a causa degli oneri non recuperabili per morosità dei clienti non disalimentabili. Esso è alimentato attraverso *(i)* una specifica componente di dispacciamento applicata ai punti di prelievo dei clienti finali aventi diritto al servizio di salvaguardia e *(iii)* un'ulteriore componente tariffaria C_{SAL} applicata ai soli clienti effettivamente serviti in regime di salvaguardia.

19. CONTO PER IL SISTEMA INDENNITARIO (CMOR)

(movimentazione 2018: 81,73 Mln di €)

Il conto in oggetto è alimentato dal gettito del corrispettivo tariffario C^{MOR} .

Istituito con deliberazione ARG/elt 219/10 e successivamente aggiornato, esso è finalizzato a limitare il fenomeno della morosità legata allo *switching* (cambio di fornitore di energia elettrica).

20. FONDO UTENTI MT (CTS)

(movimentazione 2018: 27,60 Mln di €)

Al fine di garantire la stabilità del sistema elettrico, l'ARERA ha regolamentato le caratteristiche tecniche necessarie per la connessione alla rete di distribuzione degli utenti in media tensione, e gli interventi necessari per il loro adeguamento. Al riguardo, il Testo Integrato della qualità del servizio elettrico, allegato alla deliberazione ARG/elt 198/11, ha istituito il fondo in oggetto, finalizzato a sostenere detti interventi.

Il conto è alimentato dalle eccedenze del gettito del corrispettivo tariffario CTS, versato dagli utenti MT ai distributori in caso di mancato adeguamento e da questi ultimi trattenuto fino ad una soglia massima stabilita da ARERA, e dalla regolazione economica di premi/penalità per la trasformazione, o meno, degli utenti MT (secondo determinate caratteristiche) in BT - bassa tensione.

Il conto è utilizzato per il riconoscimento a favore dei distributori dei *(i)* premi erogati ai produttori di elettricità da fonti rinnovabili per l'adeguamento a specifiche regole tecniche di funzionamento e *(iii)* corrispettivi per sopralluoghi sugli impianti di produzione adeguati.

DESCRIZIONE DEI CONTI DI GESTIONE

21. CONTO PER LA COPERTURA DELLE AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE ALLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (AE)

(movimentazione 2018: 738,47 Mln di €)

Il conto in oggetto è stato istituito con la deliberazione 467/2013/R/com al fine di assicurare la copertura delle agevolazioni concesse alle imprese che presentano un forte assorbimento di energia elettrica per l'esercizio delle proprie attività. Tali agevolazioni sono state delineate dal decreto MEF/MiSE del 5 aprile 2013.

A seguito della riforma di dette agevolazioni con il decreto MiSE del 21 dicembre 2017, il conto è alimentato dalla componente tariffaria A_E fino alla competenza dell'anno 2017.

22. CONTO PER LA GESTIONE DEI PAGAMENTI AFFERENTI IL MARKET COUPLING SULL'INTERCONNESSIONE ITALIA-SLOVENIA (MKCP)

(movimentazione 2018: 252,62 Mln di €)

Il conto in oggetto è stato originariamente istituito con la deliberazione 560/2012/R/eel per effettuare i pagamenti relativi alle importazioni di energia e alle rendite di congestione risultanti dal *market coupling*. A decorrere dal mese di dicembre 2016, per effetto della deliberazione 822/2016/R/eel, esso è utilizzato per fornire le anticipazioni finanziarie a favore di Acquirente unico S.p.A. (AU) e per la gestione del finanziamento degli acquisti effettuati da AU nel mercato del giorno prima.

Il conto è alimentato attraverso versamenti dagli altri conti di gestione, nei limiti di quanto strettamente necessario e nel rispetto delle disposizioni definite da ARERA.

23. CONTO A COPERTURA DEL RISCHIO CONNESSO AL RATING ED ALLA PARENT COMPANY GUARANTEE (CGT)

(movimentazione 2018: 6,14 Mln di €)

Con la deliberazione 268/2015/R/eel, l'Autorità ha emanato il Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, nell'ambito del quale ha regolato, tra l'altro, il tema delle garanzie che l'utente del trasporto deve prestare al distributore per usufruire del servizio di trasporto, introducendo la possibilità di ricorrere anche a forme di garanzia sotto forma di giudizio di *rating* creditizio e *parent company guarantee*. I venditori che intendono avvalersi di dette forme di garanzie devono obbligatoriamente aderire ad un meccanismo di garanzia accessorio, mediante il versamento a CSEA sul conto in oggetto, per il tramite dell'impresa distributrice, di un corrispettivo tariffario pari al prodotto tra l'ammontare della garanzia prestata e un parametro α , i cui valori sono definiti da ARERA.

24. CONTO PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI ALTRIMENTI NON RECUPERABILI CONNESSI AGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA (CMOG)

(movimentazione 2018: 191,27 Mln di €)

Con la deliberazione 50/2018/R/eel, l'ARERA ha dato una prima attuazione alla disciplina transitoria in tema di esazione degli oneri generali del sistema elettrico (introdotta con la deliberazione 109/2017/R/eel), confermando l'attuale gestione degli oneri generali di sistema, che sono addebitati ai clienti dai venditori che li versano alle imprese distributrici e che a loro volta li corrispondono alla CSEA e al GSE, introducendo specifici meccanismi di reintegrazione degli stessi oneri generali versati ma non riscossi e non recuperabili dalle imprese distributrici.

Ai fini del finanziamento del meccanismo viene istituito il conto in oggetto, alimentato in maniera proporzionale al gettito tariffario di competenza dei conti attinenti

agli oneri generali, nonché dagli importi riscossi dai distributori successivamente al riconoscimento dell'ammontare di reintegrazione degli anni precedenti.

25. CONTO SOSTEGNO ALLE ENERGIE RINNOVABILI E ALLA COGENERAZIONE (ASOS)

(movimentazione 2018: - Mln di €)²⁵⁵

In linea con quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lettera b), del D.L. n. 210/2015, convertito con Legge n. 21/16, l'Autorità, con la deliberazione 481/2017/R/eel, ha modificato - a partire dal 1° gennaio 2018 - la struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per il settore elettrico da applicare agli utenti non domestici, definendo un nuovo raggruppamento degli stessi che è stato esteso anche agli utenti domestici.

In merito all'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la CSEA ha provveduto ad istituire un apposito conto alimentato dal gettito delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{3RIM} (elemento della componente A_{RIM}), con la componente A_{SOS} differenziata tra i clienti che non godono delle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica e i clienti agevolati (con questi ultimi suddivisi per classi di agevolazione).

26. CONTO RIMANENTI ONERI GENERALI (ARIM)

(movimentazione 2018: - Mln di €)

A seguito della riforma degli oneri generali di sistema per il settore elettrico valida a partire dal 1° gennaio 2018, la CSEA ha istituito il conto in oggetto che accoglie - come previsto dalla deliberazione 481/2017/R/eel - i seguenti elementi tariffari diversi dalla componente A_{SOS} (sostegno delle energie rinnovabili e della cogenerazione): A_{2RIM} , A_{3RIM} (sostegno energia rinnovabile da rifiuti non biodegradabili), A_{4RIM} , A_{5RIM} , A_{6RIM} , A_{MCTRIM} , A_{UC4RIM} , A_{UC7RIM} e A_{SVRIM} . Sono state escluse dal processo di aggregazione le componenti perequative UC_3 e UC_6 .

21. SETTORE GAS

1. FONDO PER MISURE ED INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI NEL SETTORE DEL GAS NATURALE (RE)

(movimentazione 2018: 2.004,53 Mln di €)

Con la deliberazione n. 170/04, l'Autorità ha istituito il fondo in oggetto, alimentato dal gettito derivante dall'applicazione delle componenti tariffarie RE e RE_T , versate rispettivamente dalle imprese di distribuzione gas e da quelle di trasporto gas.

Il conto è utilizzato per la copertura dei costi derivanti alle imprese di distribuzione per la realizzazione di interventi tesi al risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili anche nel settore gas.

2. CONTO PER LA QUALITÀ DEI SERVIZI GAS (RS)

(movimentazione 2018: 71,78 Mln di €)

Istituito dall'Autorità con il Testo Integrato sulla qualità dei servizi gas, di cui alla deliberazione n. 168/04, il conto in oggetto è alimentato dai versamenti della componente tariffaria RS.

I fondi raccolti nel conto sono utilizzati per (i) il riconoscimento degli oneri sostenuti dal CIG (Comitato Italiano Gas) per le attività svolte nell'ambito dei meccanismi regolatori connessi alla qualità dei servizi di distribuzione e di misura e (ii) la regolazione economica, con le imprese distributrici, degli importi relativi ai meccanismi di premio/penalità finalizzati al miglioramento della sicurezza del servizio di distribuzione.

3. CONTO SQUILIBRI PEREQUAZIONE TRASPORTO (TRASP 45/07)

(movimentazione 2018: 21,11 Mln di €)

Istituito con la deliberazione n. 45/07, il conto in oggetto copre gli oneri dei meccanismi di perequazione dei

²⁵⁵ Gli importi del conto ASOS sono confluiti nel conto A3 (cfr. nota n. 254).

DESCRIZIONE DEI CONTI DI GESTIONE

ricavi relativi *(i)* al corrispettivo di capacità CRr, unico a livello nazionale, destinato alle imprese che svolgono attività di trasporto gas su reti regionali di gasdotti, e *(iii)* al corrispettivo unitario variabile CV, destinato all'impresa maggiore di trasporto gas, nel caso in cui, rispetto ai volumi di riferimento di CV, si registrino a consuntivo variazioni eccedenti, in più o in meno, una franchigia pari al 4 per cento.

Tale conto è alimentato dal gettito proveniente dall'applicazione della componente tariffaria φ .

4. CONTO ONERI FATTORE DI COPERTURA IMPIANTI DI RIGASSIFICAZIONE (CVFG)

(movimentazione 2018: 242,83 Mln di €)

Istituito con la deliberazione ARG/gas 92/08 e rinominato Conto oneri fattore di copertura impianti di rigassificazione dalla deliberazione 514/2013/R/gas, il conto in oggetto ha il compito di favorire lo sviluppo di nuovi terminali di rigassificazione, prevedendo la remunerazione dei costi di capitale - anche in caso di mancato utilizzo dell'impianto - attraverso forme di garanzia poste a copertura dei ricavi di riferimento per una durata pari a 20 anni.

Tale conto è alimentato sia dal gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo unitario variabile CV^{FG}, versato dalle imprese di trasporto gas, sia dai ricavi derivanti dai corrispettivi di scostamento RS^{CL}, i quali vengono applicati dall'impresa di rigassificazione all'utente che ha stipulato un contratto per l'utilizzo dell'impianto di rigassificazione.

5. CONTO PER LA GRADUALITÀ DELLA COMPONENTE DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLA VENDITA AL DETTAGLIO GAS (UG2)

(movimentazione 2018: 378,76 Mln di €)

Istituito con deliberazione ARG/gas 64/09, il conto in oggetto è alimentato dal gettito rinveniente dall'applicazione della componente tariffaria UG₂.

La componente UG₂ è finalizzata alla compensazione dei costi di commercializzazione della vendita gas al dettaglio, in modo da *(i)* contenere la spesa dei clienti

finali con bassi consumi e *(iii)* garantire un'adeguata remunerazione agli esercenti il servizio di tutela.

6. CONTO PER LA PEREQUAZIONE TARIFFARIA DISTRIBUZIONE GAS (UG1)

(movimentazione 2018: 393,88 Mln di €)

Istituito con deliberazione ARG/gas 159/08, il conto in oggetto è destinato alla copertura dei saldi di perequazione e di eventuali conguagli tariffari che dovessero emergere a seguito di rettifiche comunicate dalle imprese distributrici.

Tale conto è alimentato dal gettito proveniente dall'applicazione della componente tariffaria UG₁.

7. CONTO PER LA COMPENSAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE AI CLIENTI DEL SETTORE GAS IN STATO DI DISAGIO (GS)

(movimentazione 2018: 145,92 Mln di €)

Istituito con deliberazione ARG/gas 159/08, il conto in oggetto è destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del c.d. *bonus* gas ai clienti che versano in stato di disagio economico.

Il conto è alimentato dal gettito proveniente dalle componenti tariffarie GS, applicata dalle imprese distributrici gas a tutti i clienti finali diversi dai clienti domestici, e GS_p, posta a carico delle imprese di trasporto gas.

Inoltre, in base a quanto disposto dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("Legge di Stabilità 2018"), il MEF ha provveduto a versare nel conto in oggetto risorse economiche poste a carico del bilancio dello Stato.

8. CONTO ONERI STOCCAGGIO (CRVOS)

(movimentazione 2018: 833,05 Mln di €)

Istituito dalla deliberazione ARG/gas 29/11, il conto in oggetto è alimentato dal gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo unitario variabile CRV^{OS} versato dalle imprese di trasporto gas, nonché dai ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di

scostamento da parte delle imprese di stoccaggio.

Tale conto è destinato: *(i)* al riconoscimento della differenza tra i ricavi che si sarebbero conseguiti applicando la tariffa regolata di stoccaggio e quelli effettivamente realizzati a seguito del conferimento della capacità di stoccaggio mediante le procedure delle aste, *(ii)* alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, volto ad assicurare la parziale copertura dei costi riconosciuti per tale servizio anche in caso di una sua valorizzazione al di sotto del ricavo tariffario ammissibile e *(iii)* al conguaglio dei costi di ripristino delle infrastrutture di stoccaggio.

9. FONDO DI GARANZIA A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI RETI DI TELERISCALDAMENTO (FGRT)

(movimentazione 2018: 35,56 Mln di €)

Istituito con la deliberazione ARG/com 130/11, il conto in oggetto è destinato a raccogliere le risorse necessarie alle incentivazioni previste dal D. Lgs. n. 28/2011 per la realizzazione delle reti di teleriscaldamento.

Il fondo è alimentato da quota parte delle componenti tariffarie RE e RE₁, versate rispettivamente dalle imprese di distribuzione gas e da quelle di trasporto gas.

Il D.L. "Efficienza Energetica" (D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con Legge 3 agosto 2013 n. 90) ha ampliato le finalità del fondo, estendendone l'utilizzo anche alla promozione e alla realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica. È prevista anche una fonte addizionale di alimentazione del fondo costituita da una parte dei proventi delle aste per quote di emissioni di CO₂.

Inoltre, il D. lgs. 4 luglio 2014, n. 102 prevede la possibilità che parte delle risorse del fondo siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per finanziare il Fondo nazionale per l'efficienza energetica e gli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione.

10. FONDO PER LA COPERTURA DEGLI ONERI CONNESSI AL SISTEMA DI BILANCIAMENTO DEL SISTEMA DEL GAS (CRVBL)

(movimentazione 2018: 139,22 Mln di €)

Con la deliberazione ARG/gas 155/11, l'Autorità ha istituito il conto in oggetto, alimentato dal corrispettivo unitario variabile CRV^{BL}. Le disponibilità del fondo sono destinate alle seguenti finalità:

- reintegrazione delle fatture scadute e non pagate a Snam Rete Gas S.p.A. nell'ambito del sistema di bilanciamento di merito economico;
- oneri di servizio *peak shaving*;
- principio di neutralità;
- incentivazione del responsabile per il bilanciamento;
- finanziamento dei costi per le attività di monitoraggio del mercato all'ingrosso sostenuti da GME.

11. CONTO ONERI CONNESSI ALL'INTERVENTO DI INTERRUZIONE DELL'ALIMENTAZIONE DEL PUNTO DI RICONSEGNA (UG3INT)

(movimentazione 2018: 46,09 Mln di €)

Al fine di riconoscere alle imprese di distribuzione del gas gli oneri connessi agli interventi necessari per l'interruzione della fornitura ai clienti morosi, con la deliberazione 166/2012/R/gas l'Autorità ha istituito il conto in oggetto.

Tale conto è alimentato dall'elemento UG_{3INT} della componente tariffaria UG₃.

12. CONTO PER I SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA (UG3UI)

(movimentazione 2018: 167,51 Mln di €)

Istituito con la deliberazione 352/2012/R/gas, il conto in oggetto è destinato a raccogliere le risorse necessarie ai meccanismi di riconoscimento degli oneri connessi ai servizi di ultima istanza gas (meccanismi di reintegrazione delle morosità, meccanismi perequativi specifici).

Tale conto è alimentato dall'elemento UG_{3UI} della componente UG₃.

DESCRIZIONE DEI CONTI DI GESTIONE

13. CONTO ONERI PER IL SERVIZIO DI *DEFAULT* TRASPORTO (UG3FT - UG3T)

(movimentazione 2018: 110,12 Mln di €)

Istituito con la deliberazione 363/2012/R/gas, il conto in oggetto è utilizzato per la copertura *(i)* dei saldi relativi ai meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento per il servizio di default trasporto gas riferiti all'impresa maggiore di trasporto e ai fornitori transitori e *(ii)* degli ammontari del meccanismo di perequazione ricavi servizio di *default* trasporto gas per l'impresa maggiore di trasporto.

Tale conto è alimentato dal gettito proveniente dall'applicazione delle componenti tariffarie UG3_T (versate dai trasportatori gas) e UG3_{FT} (versate dai distributori gas).

14. CONTO PER LA COPERTURA DEL MECCANISMO PER LA PROMOZIONE DELLA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI PLURIENNALI DI APPROVVIGIONAMENTO DEL GAS NATURALE (CPR)

(movimentazione 2018: 2,73 Mln di €)

Con la deliberazione 447/2013/R/gas, l'Autorità ha istituito il conto in oggetto, finalizzato ad assicurare la copertura degli oneri derivanti dalla rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento del gas di lungo periodo.

Il conto è alimentato dal gettito della componente tariffaria C_{PR}.

Con la deliberazione 649/2016/R/gas, il meccanismo è da ritenersi concluso. Il conto è stato definitivamente chiuso da ARERA con la deliberazione 32/2019/R/gas a valere per l'anno 2019.

15. FONDO OPERATORI PER INADEMPIENZE SUL MERCATO DEL GAS (MGAS)

(movimentazione 2018: 0,35 Mln di €)

Il decreto MiSE del 6 marzo 2013 ha approvato il Testo della Disciplina del mercato del gas naturale, con il quale è stato introdotto un sistema per la copertura

dei debiti degli operatori inadempienti che partecipano al mercato. Con la deliberazione 365/2013/R/gas, l'Autorità ha provveduto all'istituzione del fondo per le regolazioni economiche connesse a dette partite, alimentato da un contributo non restituibile applicato all'energia negoziata sul mercato e da altri elementi. Alla luce della stessa deliberazione, la Cassa ha stipulato un'apposita Convenzione con il GME (quale gestore del mercato del gas naturale) in prima istanza nel 2013 e successivamente rivista con versione aggiornata nel 2016 a seguito della deliberazione 502/2016/R/gas. Il contributo dovuto dagli operatori del mercato del gas viene versato da questi ultimi al GME, che poi provvede a riversarlo a Cassa.

16. CONTO PER L'ASSICURAZIONE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL GAS (ACF)

(movimentazione 2018: 21,03 Mln di €)

Istituito con la deliberazione n. 79/10, il conto in oggetto ha lo scopo di garantire al CIG (Comitato Italiano Gas) la copertura dell'onere relativo alla stipula di un'assicurazione obbligatoria unica nazionale, a favore dei clienti finali civili del gas, per responsabilità civile, incendio e infortuni in relazione ai rischi connessi all'uso del gas naturale.

Il conto è alimentato dai diversi operatori del settore gas (distribuzione, trasporto, GPL) attraverso il trasferimento alla Cassa di un'apposita componente addizionale sulla tariffa applicata.

17. FONDO PER LA PROMOZIONE DELL'INTERROMPIBILITÀ DEL SISTEMA GAS (CRVI)

(movimentazione 2018: 0,21 Mln di €)

Istituito con la deliberazione n. 297/05, il fondo in oggetto ha lo scopo di finanziare meccanismi incentivanti a favore dei clienti finali che danno disponibilità a ridurre o sospendere i propri prelievi di gas in un determinato periodo dell'anno.

Esso è alimentato dal corrispettivo unitario variabile CRV. Con la deliberazione 535/2016/R/gas il corrispettivo CRV è stato posto pari a zero dal 1° ottobre 2016.

18. CONTO COSTI DI RIPRISTINO RIGASSIFICAZIONE (CRS)

(movimentazione 2018: 0,28 Mln di €)

L'art. 15.1 dell'Allegato A alla deliberazione 438/2013/R/gas ha istituito il conto in oggetto, riservato alla gestione dei proventi e dei contributi nell'ambito del meccanismo relativo ai costi di smantellamento delle infrastrutture di rigassificazione e di ripristino dello stato dei luoghi. Il conto raccoglie il gettito derivante all'applicazione del corrispettivo tariffario Crs - corrispettivo unitario per la copertura dei costi di ripristino.

19. FONDO A COPERTURA DEGLI ONERI NON ALTRIMENTI RECUPERABILI (CCONR)

(movimentazione 2018: 7,32 Mln di €)

Il fondo in oggetto è stato istituito con la deliberazione ARG/gas 40/09 ed è alimentato dal gettito del corrispettivo unitario variabile C_{CONR} . La deliberazione ARG/gas 106/09 ha disciplinato le modalità di gestione del conto e quelle di erogazione alle società di vendita gas, per la copertura degli oneri non recuperabili per la rimozione della clausola di invarianza dall'aggiornamento delle tariffe dei clienti in tutela. Con la deliberazione ARG/gas 42/10 il corrispettivo C_{CONR} è stato posto pari a zero dal 1° aprile 2010. Il conto è attivo per la regolazione di partite residuali.

20. FONDO PER LA COMPENSAZIONE TEMPORANEA DI COSTI ELEVATI DI DISTRIBUZIONE (QFNC)

(movimentazione 2018: 0,01 Mln di €)

Con la deliberazione n. 237/00 l'Autorità ha istituito, con decorrenza dal 1° luglio 2001, il conto in oggetto, alimentato dai versamenti annuali delle imprese di distribuzione gas che finanziano le erogazioni alle imprese distributrici aventi diritto. Il fondo in questione è destinato alla compensazione dei costi più elevati di distribuzione del gas. Gli importi versati e quelli erogati sono costituiti dalla quota QFNC determinata annualmente dall'Autorità per ciascuna impresa fino

all'anno 2007.

Il conto è attivo solo per la regolazione di partite residuali.

21. CONTO PER LA COMPENSAZIONE DEGLI AMBITI AD ELEVATI COSTI UNITARI (138/03)

(movimentazione 2018: 0,00 Mln di €)

Alimentato da una quota addizionale della tariffa di distribuzione del gas posta a carico dei clienti finali, il conto in oggetto è destinato alla compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese di distribuzione operanti in ambiti con elevato costo unitario. Con la deliberazione n. 206/06, l'Autorità ha riformato il sistema di contribuzione, istituito con la deliberazione n. 138/03, stabilendone la graduale cessazione con l'anno termico 2007 - 2008. Il conto è attivo per la regolazione di partite residuali.

22. FONDO BILANCIAMENTO UTENTI GAS (BIL BU)

(movimentazione 2018: 0,02 Mln di €)

Istituito con deliberazione ARG/gas 165/09, il fondo in oggetto è alimentato dai proventi derivanti dalle procedure concorsuali che le imprese di stoccaggio versano alla CSEA, nell'ambito dei meccanismi di regolazione dello stoccaggio gas.

23. FONDO RICONOSCIMENTO FORNITORI ULTIMA ISTANZA (FRFUI)

(movimentazione 2018: 0,01 Mln di €)

Con la deliberazione ARG/gas 23/11, l'Autorità ha istituito il Fondo riconoscimento fornitori ultima istanza che sostituisce il preesistente Fondo oneri fornitore grossista di ultima istanza (CFGUI), il quale è utilizzato per i riconoscimenti economici a favore dei fornitori di ultima istanza individuati dall'Autorità.

Allo stato, la capacità del fondo è costituita dalle risorse rinvenienti dal precedente fondo CFGUI, ora soppresso. Eventuali partite residue afferenti il vecchio fondo CFGUI vengono regolate dalla CSEA a valere sul nuovo

DESCRIZIONE DEI CONTI DI GESTIONE

fondo FRFUI, come da deliberazione ARG/gas 23/11. Il fondo è attivo per la regolazione di partite residuali.

24. CONTO INVARIANZA ECONOMICA PER I CLIENTI FINALI DELLA DISTRIBUZIONE (CIE CIECF)

(movimentazione 2018: 0,01 Mln di €)

Istituito con l'articolo 7.3 della deliberazione ARG/gas 29/11, il conto in oggetto è alimentato dalla riscossione di proventi una tantum di cui all'art. 7.4 della medesima deliberazione ed è finalizzato alla restituzione, agli utenti del servizio di trasporto del gas, della maggiorazione della tariffa introdotta per incentivare lo sviluppo di nuove capacità di stoccaggio del gas.

25. CONTO ONERI TRASPORTO (COT CV LIC)

(movimentazione 2018: - Mln di €)

Con la deliberazione ARG/gas 156/11, l'Autorità ha stabilito meccanismi incentivanti allo sviluppo della capacità di trasporto del gas naturale, con decorrenza dall'anno 2013.

Per tali movimentazioni la deliberazione ha istituito il conto in oggetto, alimentato dal gettito del corrispettivo unitario variabile CV^{LIC}. Tale corrispettivo è stato soppresso con la deliberazione 60/2015/R/gas.

26. CONTO GETTITO ASTE STOCCAGGIO PER LA RIDUZIONE DELLA TARIFFA DI DISTRIBUZIONE DEL GAS (ASTE RID D)

(movimentazione 2018: 0,00 Mln di €)

Con la deliberazione 92/2013/R/gas, l'Autorità ha stabilito che le capacità di stoccaggio del gas siano assegnate secondo procedure di asta competitiva, destinando gli eventuali maggiori ricavi – rispetto alla remunerazione stabilita – alla riduzione delle tariffe di distribuzione del gas in funzione dello specifico servizio di stoccaggio determinante i maggiori ricavi e alimentanti il conto in oggetto.

27. CONTO GETTITO ASTE STOCCAGGIO PER LA RIDUZIONE DELLE TARIFFE DI TRASPORTO DEL GAS (ASTE RID T)

(movimentazione 2018: 0,00 Mln di €)

Con la deliberazione 92/2013/R/gas, l'Autorità ha stabilito che le capacità di stoccaggio del gas siano assegnate secondo procedure di asta competitiva, destinando gli eventuali maggiori ricavi – rispetto alla remunerazione stabilita – alla riduzione delle tariffe di trasporto del gas in funzione dello specifico servizio di stoccaggio determinante i maggiori ricavi e alimentanti il conto in oggetto.

28. FONDO PER LA COPERTURA DEGLI ONERI CONNESSI AL SISTEMA DI SETTLEMENT GAS (CRVST)

(movimentazione 2018: 109,64 Mln di €)

Con la deliberazione 782/2017/R/gas, l'Autorità ha istituito il fondo in oggetto a partire dall'anno 2018, alimentato dal corrispettivo unitario variabile CRVST.

Tale componente copre i costi connessi all'effetto dell'attribuzione (*ex post*) del delta *in-out* ai prelievi dalla rete, ovvero alla differenza tra *(i)* i quantitativi di gas naturale immessi in ciascuna rete di distribuzione al punto di riconsegna della rete di trasporto e *(ii)* i quantitativi complessivamente prelevati dai clienti finali allacciati alla medesima rete.

22. SETTORE IDRICO

1. CONTO PER LA PEREQUAZIONE DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE (UI1)

(movimentazione 2018: 90,41 Mln di €)

L'ARERA, con la deliberazione 6/2013/R/com, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la componente tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione resi dai gestori del servizio idrico integrato (SII) che operano in aree terremotate.

Tale componente viene applicata come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, al fine di alimentare il conto in oggetto.

In capo al conto UI1 sono posti i meccanismi per il riconoscimento, a favore dei gestori del SII, delle misure a sostegno delle popolazioni interessate dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e del 24 agosto 2016 e successivi, ovvero reintegro dei minori ricavi, reintegrazione degli oneri della morosità e anticipazioni finanziarie.

2. CONTO PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI ACQUEDOTTO, DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE (UI2)

(movimentazione 2018: 55,09 Mln di €)

L'Autorità, con l'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/idr, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la componente tariffaria UI2 per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione e applicata come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione. Tale componente tariffaria alimenta il conto in oggetto, destinato alla copertura dei meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità contrattuale e tecnica dei gestori del SII.

3. CONTO PER LA PEREQUAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO (UI3)

(movimentazione 2018: 11,81 Mln di €)

L'ARERA, con l'Allegato A alla deliberazione 897/2017/R/idr, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la componente tariffaria UI3 per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del *bonus* sociale idrico.

Tale componente viene applicata a tutte le utenze del SII ubicate sul territorio nazionale, diverse da quelle dirette in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione al solo corrispettivo di acquedotto, al fine di alimentare il conto in oggetto.

Publicazione a cura dell'Area Regolazione,
Ricerca di sistema e Sviluppo della Cassa
per i servizi energetici e ambientali (CSEA)

Via Cesare Beccaria 94
00196 Roma
Tel. 06 32 10 13 1

info@csea.it
www.csea.it





www.csea.it